



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 giugno 2026
(OR. en)

6829/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0058 (NLE)

LIMITE

UK 46

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra



ACCORDO
SU GIBILTERRA
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
DA UNA PARTE,
E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
DALL'ALTRA

Indice

PREAMBOLO	5
PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI E ISTITUZIONALI.....	9
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	9
TITOLO II – BASE DELLA COOPERAZIONE	14
TITOLO III – COOPERAZIONE NUCLEARE CIVILE.....	24
TITOLO IV – PRINCIPI INTERPRETATIVI E DEFINIZIONI	27
TITOLO V – QUADRO ISTITUZIONALE.....	31
PARTE SECONDA – CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE	36
TITOLO I – PRINCIPI E OBIETTIVI GENERALI.....	36
TITOLO II – ATTRAVERSAMENTO DI FRONTIERA.....	47
TITOLO III – MISURE DI SALVAGUARDIA.....	61
CAPO 1 – RESIDENZA A GIBILTERRA, NORME PARTICOLARI, RILASCIO DI PERMESSI DI SOGGIORNO E VISTI.....	61
CAPO 2 – DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E RIMPATRIO.....	85
CAPO 3 – COOPERAZIONE DI POLIZIA.....	90

TITOLO IV – ATTUAZIONE, APPLICAZIONE, VALUTAZIONE ED ESECUZIONE	99
TITOLO V – COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE	108
CAPO 1 – OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE	108
CAPO 2 - COOPERAZIONE CON EUROPOL	110
CAPO 3 – COOPERAZIONE CON EUROJUST	124
CAPO 4 – SCAMBIO DI INFORMAZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE	135
CAPO 5 – CONSEGNA	143
CAPO 6 – ASSISTENZA GIUDIZIARIA	190
CAPO 7 – CONGELAMENTO E CONFISCA.....	202
TITOLO VI – ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....	243
PARTE TERZA – ECONOMIA E COMMERCIO	246
TITOLO I – PARITÀ DI CONDIZIONI PER UNA CONCORRENZA APERTA E LEALE E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE.....	246
CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI	246
CAPO 2 – CONTROLLO DEGLI AIUTI DI STATO	248

CAPO 3 – FISCALITÀ.....	262
CAPO 4 – STANDARD SOCIALI E DEL LAVORO.....	264
CAPO 5 – AMBIENTE E CLIMA	267
CAPO 6 – ALTRI STRUMENTI PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE.....	273
CAPO 7 – DISPOSIZIONI ORIZZONTALI E ISTITUZIONALI	284
 TITOLO II – REGIME DOGANALE, FISCALITÀ INDIRETTA E QUESTIONI COMMERCIALI	 290
CAPO 1 – PRINCIPI E OBIETTIVI GENERALI	290
CAPO 2 – UNIONE DOGANALE.....	291
CAPO 3 – MERCI PRODOTTE O IMMESSE SUL MERCATO A GIBILTERRA	 309
CAPO 4 – TABACCO	320
CAPO 5 – DISPOSIZIONI APPLICABILI A TALUNE CATEGORIE DI MERCI	 321
CAPO 6 – ATTUAZIONE, APPLICAZIONE, SORVEGLIANZA ED ESECUZIONE.....	 330
CAPO 7 – REGIME TRANSITORIO	333

TITOLO III – TRASPORTI	335
CAPO 1 – AVIAZIONE	335
CAPO 2 – TRASPORTO SU STRADA.....	342
CAPO 3 – TRASPORTO MARITTIMO.....	352
TITOLO IV – ECCEZIONI	354
PARTE QUARTA – LAVORATORI FRONTALIERI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE.....	360
TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE PERSONALE.....	360
TITOLO II – DIRITTI E DIRITTI ACCESSORI DEI LAVORATORI FRONTALIERI.....	362
TITOLO III – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE	370
PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINANZIARIE	370
PARTE SESTA – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	371
CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	371
CAPO 2 – PROCEDURA.....	375
CAPO 3 – ESECUZIONE	385
CAPO 4 – NORME DI PROCEDURA COMUNI.....	391
PARTE SETTIMA – DISPOSIZIONI FINALI.....	399

PREAMBOLO

L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

E

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD ,

1. RIAFFERMANDO il loro impegno a favore dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani, della lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della lotta ai cambiamenti climatici, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo o degli eventuali accordi integrativi,
2. RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione mondiale per affrontare questioni di interesse condiviso,
3. CONSTATANDO che il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea e che Gibilterra non è inclusa nell'ambito di applicazione territoriale degli accordi sugli scambi commerciali e la cooperazione conclusi tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, fatti a Londra e a Bruxelles il 30 dicembre 2020¹ ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"),

¹ GU UE L 149 del 30.4.2021, pag. 10,
ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/2021/689\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/2021/689(1)/oj)

4. INTENZIONATI a stabilire una nuova relazione di cooperazione reciproca tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nei confronti di Gibilterra, che promuova altresì una prosperità condivisa e relazioni strette e costruttive nei confronti di Gibilterra e della zona adiacente del Regno di Spagna, in particolare del territorio dei comuni che compongono la Mancomunidad de Municipios del Campo di Gibilterra,
5. CONSIDERANDO che, ai fini dell'efficiente attuazione e della corretta interpretazione e applicazione del presente accordo e degli eventuali accordi integrativi e dell'osservanza degli obblighi che ne derivano, è essenziale stabilire norme di governance, in particolare norme in materia di risoluzione delle controversie e di esecuzione,
6. CONSIDERANDO che è necessario eliminare tutte le attuali barriere fisiche che ostacolano la circolazione delle persone tra Gibilterra e lo spazio Schengen, salvaguardando nel contempo l'integrità dello spazio Schengen attraverso adeguati controlli, misure e forme di salvaguardia e tenendo conto del fatto che Gibilterra non partecipa e non è associata all'*acquis* di Schengen,
7. CONSIDERANDO che, per rafforzare la sicurezza delle parti, l'eliminazione delle barriere fisiche che ostacolano la circolazione delle persone come pure l'istituzione di controlli, misure e forme di salvaguardia dovrebbero essere integrate dalla cooperazione tra le parti in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica,
8. RIAFFERMANDO, data la vicinanza geografica tra le parti, l'impegno a cooperare per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, come pure l'evasione e l'elusione fiscali, e ad assicurare l'attuazione delle norme internazionali di buona governance in campo fiscale,

9. RICONOSCENDO la necessità di un partenariato economico equilibrato basato sulla parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile, tramite quadri efficaci di controllo degli aiuti di Stato e l'impegno a mantenere gli elevati livelli rispettivi di protezione delle parti nei settori del lavoro e degli standard sociali, dell'ambiente, della lotta ai cambiamenti climatici e della fiscalità,

10. CONSIDERANDO che è necessario eliminare tutte le barriere fisiche che ostacolano la circolazione delle merci via terra tra Gibilterra e l'Unione, tutelando nel contempo l'integrità del mercato interno dell'Unione e gli interessi finanziari delle parti, anche:

- assicurando la lotta alle frodi in ambito doganale mediante adeguati controlli e procedure doganali come pure altre misure;
- prevedendo meccanismi di cooperazione tra le parti e forme di salvaguardia, sia al fine di prevenire che al fine di combattere la frode, l'evasione e l'elusione fiscali;
- applicando le pertinenti norme dell'Unione che disciplinano la circolazione, la fabbricazione e l'immissione sul mercato delle merci, comprese le norme in materia di divieti e restrizioni e di accesso al mercato,

11. INTENZIONATI, data la vicinanza geografica tra le parti, a cooperare in materia di sicurezza e protezione nucleare civili,

12. CONSIDERATA l'importanza di assicurare il trasporto su strada di merci e la circolazione delle ambulanze tra Gibilterra e una zona di frontiera adiacente di entità limitata nel territorio dell'Unione come anche il trasporto su strada di merci tra Gibilterra e il Regno Unito attraverso il territorio dell'Unione , oltre a un certo accesso ai porti delle parti,

13. INTENZIONATI a stabilire norme applicabili all'aeroporto di Gibilterra e al suo esercizio,
14. INTENZIONATI a stabilire norme chiare e una stretta ed efficace cooperazione tra le istituzioni competenti del Regno di Spagna e di Gibilterra al fine di proteggere e garantire i diritti dei lavoratori frontalieri che si spostano tra il Regno di Spagna e Gibilterra per lavorare e il corrispondente coordinamento dei diritti di sicurezza sociale, e al fine di garantire i diritti dei familiari dei lavoratori frontalieri,
15. RICONOSCENDO l'importanza di un meccanismo finanziario teso a promuovere la coesione tra Gibilterra e la Mancomunidad de Municipios del Campo di Gibilterra, tutelando nel contempo gli interessi finanziari delle parti,
16. DESIDERANDO concludere un accordo tra l'Unione e il Regno Unito che costituisca la base giuridica di tale cooperazione,
17. CONSAPEVOLI che le parti possono integrare il presente accordo con altri accordi costituenti parte integrante delle loro relazioni bilaterali generali da quello disciplinate,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI E ISTITUZIONALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Finalità

L'obiettivo del presente accordo è stabilire una relazione di cooperazione reciproca tra le parti, che promuova altresì una prosperità condivisa e relazioni strette e costruttive nei confronti di Gibilterra e della zona adiacente del Regno di Spagna, in particolare del territorio dei comuni che compongono la Mancomunidad de Municipios del Campo di Gibilterra.

ARTICOLO 2

Sovranità

Il presente accordo, eventuali accordi integrativi di cui all'articolo 4, eventuali intese amministrative o di altro tipo connesse al presente accordo ed eventuali misure, strumenti o comportamenti adottati in applicazione o per effetto o a norma degli stessi non pregiudicano né minano in altro modo le rispettive posizioni giuridiche del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o del Regno di Spagna rispetto alla sovranità e alla giurisdizione e non costituiscono la base per alcuna affermazione o diniego di sovranità, anche in procedimenti giudiziari o in altro modo.

ARTICOLO 3

Definizioni

1. Ai fini del presente accordo e di un eventuale accordo integrativo, salvo se diversamente indicato, si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "parte" o "parti": l'Unione europea e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra;
 - b) "diritto della parte" o "diritto delle parti": con riferimento al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, le disposizioni normative applicabili a Gibilterra, salvo se altrimenti disposto in modo specifico;

- c) "interessato": una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione o un identificativo online, o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) "giorno": un giorno di calendario;
- e) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea;
- f) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante un interessato;
- g) "zona di frontiera adiacente": il territorio dei comuni che compongono la Mancomunidad de Municipios del Campo di Gibilterra nel Regno di Spagna.

2. I riferimenti a "Unione" nel presente accordo o eventuale accordo integrativo si intendono fatti anche alla Comunità europea dell'energia atomica, salvo se diversamente disposto o che il contesto non richieda altrimenti.

3. I riferimenti a "Regno Unito" nel presente accordo o eventuale accordo integrativo si intendono fatti al Regno Unito in quanto Stato che assume la rappresentanza di Gibilterra nei rapporti con l'estero.

ARTICOLO 4

Accordi integrativi

1. Qualora l'Unione e il Regno Unito concludano tra loro altri accordi bilaterali su Gibilterra, tali accordi costituiscono accordi integrativi del presente accordo, salvo se detti accordi dispongono altrimenti. Detti accordi integrativi sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali tra l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra disciplinate dal presente accordo e rientrano nel quadro globale.
2. Il paragrafo 1 si applica anche:
 - a) agli accordi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altra; e
 - b) agli accordi tra la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altra.

ARTICOLO 5

Buona fede

1. Le parti, nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dal presente accordo e da un eventuale accordo integrativo.

2. Esse adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e da un eventuale accordo integrativo e si astengono da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi del presente accordo o eventuale accordo integrativo.

ARTICOLO 6

Comunicazioni e notifiche

1. Le comunicazioni e le decisioni formali da notificare, emesse dalle autorità competenti di Gibilterra o a queste destinate sono trasmesse tramite il ministero degli Affari esteri, del Commonwealth e dello sviluppo del governo del Regno Unito (FCDO) o altro organismo del Regno Unito, in entrambi i casi con sede nel Regno Unito, che il governo del Regno Unito decida di designare.
2. L'FCDO certifica l'autenticità dei documenti rilasciati dalle autorità competenti di Gibilterra in caso di decisioni da eseguire direttamente dinanzi a un organo giurisdizionale o ad altra autorità preposta all'applicazione della legge di uno Stato membro senza la necessità di previa notifica formale.
3. La notifica delle autorità competenti di Gibilterra trasmessa dal Regno Unito a norma del presente accordo o eventuale accordo integrativo comadotta un riferimento all'FCDO o all'altro organismo del Regno Unito di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 7

Eliminazione di barriere fisiche

Tutte le barriere fisiche sono eliminate conformemente al piano attuativo contenuto nella pertinente intesa amministrativa tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna.

TITOLO II

BASE DELLA COOPERAZIONE

ARTICOLO 8

Democrazia, Stato di diritto e diritti umani

1. Le parti continuano a difendere i valori e i principi condivisi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani che ne sottendono le politiche interne e internazionali. Esse ribadiscono il rispetto della Dichiarazione universale dei diritti umani e dei trattati internazionali in materia di diritti umani di cui sono parte.
2. Le parti promuovono detti valori e principi condivisi nei consessi internazionali. Esse cooperano per promuovere tali valori e principi, anche con o nei paesi terzi.

ARTICOLO 9

Lotta ai cambiamenti climatici

1. Le parti ritengono che i cambiamenti climatici costituiscano una minaccia esistenziale per l'umanità e ribadiscono il loro impegno a rafforzare la risposta globale a questa minaccia. La lotta ai cambiamenti climatici causati dall'uomo delineata nel processo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, firmata a New York il 9 maggio 1992 ("UNFCCC"), in particolare l'accordo di Parigi adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nella sua 21^a sessione ("accordo di Parigi"), è alla base delle politiche interne ed estere dell'Unione e del Regno Unito. Ciascuna parte rispetta pertanto l'accordo di Parigi e il processo istituito dall'UNFCCC e si astiene da atti o omissioni che possano vanificare nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi.
2. Le parti perorano la causa della lotta ai cambiamenti climatici nei consessi internazionali, anche schierandosi a fianco di altri paesi e regioni per innalzarne le ambizioni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

ARTICOLO 10

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale dei rispettivi obblighi assunti nell'ambito dei trattati internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione.
2. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori:
 - a) adottando misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione, nella misura in cui tali strumenti sono aperti alla firma, alla ratifica o all'adesione delle parti; e
 - b) istituendo un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni effettive in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
3. Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori.

ARTICOLO 11

Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali

1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti dei depositi e la loro diffusione incontrollata costituiscono tuttora una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono di osservare e assolvere in pieno gli obblighi rispettivi estesi a Gibilterra nel caso del Regno Unito, in materia di lotta al traffico illegale di SALW e relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di rispettare i rispettivi impegni assunti in forza di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il Programma d'azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.
3. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme internazionali. Le parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali.
4. Le parti si impegnano in tal senso a cooperare reciprocamente nell'ambito del trattato sul commercio delle armi, adottato a New York il 2 aprile 2013, promuovendone altresì l'universalizzazione e la piena attuazione da parte di tutti gli Stati membri dell'ONU.

5. Le parti si impegnano pertanto a cooperare negli sforzi per regolamentare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi. Le parti adottano misure per la firma o la ratifica degli strumenti internazionali elencati nell'allegato 1 o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione, nella misura in cui tali strumenti sono aperti alla firma, alla ratifica o all'adesione delle parti.
6. Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori.

ARTICOLO 12

Crimini più gravi motivo di allarme per l'intera comunità internazionale

1. Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale, anche nell'ambito della Corte penale internazionale. Le parti convengono di sostenere pienamente l'universalità e l'integrità dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, e dei relativi strumenti.
2. Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori.

ARTICOLO 13

Lotta al terrorismo

1. Le parti cooperano a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni in conformità del diritto internazionale, compresi, se applicabili, gli accordi internazionali connessi alla lotta al terrorismo, il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale in materia di diritti umani, nonché in conformità dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Le parti adottano misure per la firma o la ratifica degli strumenti internazionali elencati nell'allegato 2 o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione, nella misura in cui tali strumenti sono aperti alla firma, alla ratifica o all'adesione delle parti.
2. Le parti intensificano la cooperazione in materia di lotta al terrorismo, compresa la prevenzione e il contrasto dell'estremismo violento e del finanziamento del terrorismo, al fine di promuovere gli interessi comuni di sicurezza, tenendo conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo e delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, fatta salva la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale e gli scambi di intelligence.
3. Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori. Scopo di questo dialogo sarà anche promuovere e agevolare:
 - a) la condivisione di valutazioni della minaccia terroristica;
 - b) lo scambio di migliori prassi e conoscenze in materia di lotta al terrorismo;
 - c) la cooperazione operativa e lo scambio di informazioni; e
 - d) scambi sulla cooperazione nel quadro delle organizzazioni multilaterali.

ARTICOLO 14

Protezione dei dati personali

1. Il presente articolo si applica alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali in caso di trattamento interamente o parzialmente automatizzato oppure non automatizzato se tali dati sono contenuti in un archivio o sono destinati a figurarvi ("protezione dei dati").
2. L'allegato 3 costituisce parte integrante del presente articolo. Tale allegato non comadotta le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ che disciplinano le competenze e i ruoli dell'autorità di controllo capofila e dell'autorità di controllo interessata.
3. L'articolo 19 si applica all'allegato 3.
4. Fatto salvo l'articolo 20 del presente accordo, le disposizioni del diritto interno del Regno Unito nei confronti di Gibilterra di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente accordo, nel settore contemplato dall'allegato 3 sono interpretate conformemente ai pertinenti atti del comitato europeo per la protezione dei dati ("comitato") allo stesso modo e alle stesse condizioni in cui si applicano agli Stati membri. Rientrano in quest'ambito i pareri richiesti o ricevuti dall'autorità di controllo della protezione dei dati del Regno Unito nei confronti di Gibilterra a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle norme applicabili al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, che sono le stesse di quelle degli atti dell'Unione contenute nell'allegato 3.

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

5. L'autorità di controllo della protezione dei dati del Regno Unito nei confronti di Gibilterra tiene massimamente conto delle decisioni adottate dall'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679 e delle decisioni adottate dal comitato a norma dell'articolo 65 dello stesso regolamento quando decide su casi che sollevano questioni analoghe di interpretazione e applicazione delle stesse norme contenute nel medesimo regolamento.

6. Il riferimento agli Stati membri nell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 non si intende fatto al Regno Unito nei confronti di Gibilterra. L'autorità di controllo della protezione dei dati del Regno Unito nei confronti di Gibilterra può essere invitata alle riunioni del comitato solo nei casi in cui siano discusse decisioni ad essa destinate o la sua presenza sia necessaria, e nell'interesse dell'Unione, per garantire l'effettiva applicazione a Gibilterra delle stesse norme degli atti dell'Unione nel settore della protezione dei dati di cui all'articolo 19, paragrafo 1. In tali casi, l'autorità di controllo della protezione dei dati del Regno Unito nei confronti di Gibilterra partecipa in qualità di esperto o ospite conformemente al regolamento interno del comitato. Essa partecipa in modo rigorosamente limitato ai pertinenti punti all'ordine del giorno ed è menzionata nei documenti rilevanti, quali il verbale della riunione, come autorità di controllo del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

7. Ai fini del presente accordo, tutti i riferimenti ai paesi terzi e alle rispettive autorità competenti contenuti nelle disposizioni del diritto dell'Unione elencate all'allegato 3 non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti di Gibilterra né alle relative autorità competenti, fermo restando il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1.

8. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è tenuto debitamente informato di ogni intenzione dell'Unione di adottare una decisione di adeguatezza a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

ARTICOLO 15

Cooperazione mondiale su questioni di interesse economico, ambientale e sociale condiviso

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione mondiale per affrontare questioni di interesse economico, ambientale e sociale condiviso. Se nell'interesse reciproco, promuovono soluzioni multilaterali a problemi comuni.
2. Pur mantenendo autonomia decisionale e fatte salve altre disposizioni del presente accordo o eventuale accordo integrativo, le parti si adoperano per cooperare su questioni mondiali attuali ed emergenti di interesse comune come pace e sicurezza, cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile, inquinamento transfrontaliero, tutela dell'ambiente, digitalizzazione, salute pubblica e tutela dei consumatori, fiscalità, stabilità finanziaria, commercio libero ed equo e investimenti. A tal fine le parti si adoperano per mantenere un dialogo costante ed efficace e coordinano le rispettive posizioni nelle organizzazioni e nei consessi multilaterali cui partecipano, segnatamente le Nazioni Unite, il Gruppo dei Sette (G-7) e il Gruppo dei Venti (G-20), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ("OCSE"), il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale e l'Organizzazione mondiale del commercio.

¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj>).

ARTICOLO 16

Elementi essenziali

1. L'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 10, paragrafo 1, costituiscono elementi essenziali della cooperazione istituita dal presente accordo e da un eventuale accordo integrativo.
2. La parte che ritenga l'altra parte responsabile di un inadempimento grave e sostanziale degli obblighi descritti come elementi essenziali al paragrafo 1 può decidere di denunciare o sospendere, in tutto o in parte, il funzionamento del presente accordo o eventuale accordo integrativo.
3. Prima di procedere, la parte che si appella alle disposizioni del presente articolo chiede che il consiglio di cooperazione si riunisca immediatamente per trovare una soluzione tempestiva e accettabile per entrambe. In mancanza di soluzione accettabile per le parti entro 30 giorni dalla data richiesta al consiglio di cooperazione, detta parte può adottare le misure di cui al paragrafo 2.
4. Le misure di cui al paragrafo 2 sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo e da un eventuale accordo integrativo.
5. Le parti ritengono che, perché una situazione configuri inadempimento grave e sostanziale degli obblighi descritti come elementi essenziali al paragrafo 1, la sua natura e gravità dovrebbero essere di eccezionalità tale da minacciare la pace e la sicurezza o da avere ripercussioni internazionali. A fini di chiarezza, si considera sempre atto o omissione che possa vanificare nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi un inadempimento grave e sostanziale ai fini del presente articolo.

TITOLO III

COOPERAZIONE NUCLEARE CIVILE

ARTICOLO 17

Cooperazione nucleare civile

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale ai fini dell'efficacia delle misure in materia di sicurezza nucleare e collaborano al continuo miglioramento degli standard e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza nucleare e della loro attuazione. L'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, nella misura in cui ciò non confligge con l'evoluzione degli standard internazionali di sicurezza nucleare giuridicamente vincolanti, non indeboliscono né riducono i livelli di protezione al di sotto di quelli previsti dagli standard di protezione, e dalla relativa applicazione, condivisi dalle parti e applicati nei confronti di Gibilterra fino al 31 dicembre 2020 in relazione alla sicurezza nucleare, alla radioprotezione, alla gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, alla disattivazione, alla sicurezza dei trasporti del materiale nucleare, alla preparazione e alla risposta alle emergenze e al controllo efficace dei materiali radioattivi e delle sorgenti radioattive.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra applica un sistema solido ed efficace di contabilità e controllo del materiale nucleare, al fine di garantire che il materiale nucleare, quale definito all'articolo XII dello Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica ("AIEA"), adottato a New York il 23 ottobre 1956, sia utilizzato esclusivamente per scopi pacifici nel momento in cui le disposizioni in questione si rendono necessarie.

3. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra attua disposizioni in materia di sicurezza (*safety and security*), conformemente ai pertinenti accordi internazionali, in relazione agli impianti nucleari civili e alle sorgenti radioattive rilevanti a Gibilterra, nel momento in cui le disposizioni in questione si rendono necessarie.

4. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra attua, nel momento in cui le disposizioni in questione si rendono necessarie, un accordo negoziato con l'AIEA per l'applicazione dei controlli di sicurezza a Gibilterra e adotta le misure necessarie per la firma o la ratifica degli strumenti internazionali elencati nell'allegato 4, parte 1, o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione, come pure, se del caso, delle loro future modifiche a condizione che siano ratificati dal Regno Unito. Inoltre il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adotta misure per seguire, se del caso, i documenti di orientamento elencati nell'allegato 2, parte 4, come pure le loro future modifiche a condizione che siano utilizzati dal Regno Unito.

5. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale ai fini dell'efficacia delle disposizioni in materia di protezione nucleare e collaborano al continuo miglioramento degli standard e delle convenzioni internazionali in materia di protezione nucleare. L'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra non indeboliscono né riducono i livelli di protezione al di sotto di quelli previsti dagli standard di protezione, e dalla relativa applicazione, attuati dall'Unione e dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra fino al 31 dicembre 2020 in relazione alla protezione fisica.

6. Il Regno Unito ha esteso a Gibilterra l'applicazione della convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare conclusa a Parigi il 29 luglio 1960, come emendata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 6 novembre 1982. Le parti rilevano che il Regno Unito continuerà ad adottare misure per estendere il protocollo del 12 febbraio 2004, entrato in vigore il 1° gennaio 2022 nel Regno Unito, e ogni ulteriore modifica, a meno che una parte non abbia notificato per iscritto all'altra parte che non accetta la modifica.

7. Per far fronte all'eventualità che un siffatto evento si verifichi, il Regno Unito per conto di Gibilterra continua a mantenere e a riesaminare periodicamente le disposizioni operative per eventi che si verifichino a Gibilterra o che abbiano ripercussioni sulla stessa, la convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare adottata dalla conferenza generale dell'AIEA, riunita in sessione straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986, e la convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica adottata dalla conferenza generale dell'AIEA, riunita in sessione straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986. Tali disposizioni operative sono specificate nell'allegato 5 e i relativi aggiornamenti sono notificati all'altra parte quanto prima, e comunque entro tre mesi dal momento in cui hanno effetto; l'allegato 5 è modificato di conseguenza.

8. In ordine al controllo efficace dei materiali radioattivi e delle sorgenti radioattive, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra garantisce un'efficacia e una copertura che siano almeno equivalenti all'efficacia e alla copertura previste dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, anche come successivamente modificate o sostituite².

TITOLO IV

PRINCIPI INTERPRETATIVI

ARTICOLO 18

Diritto internazionale pubblico

1. Le disposizioni del presente accordo e di un eventuale accordo integrativo sono interpretate in buona fede sulla base della loro accezione abituale nel loro contesto e alla luce dell'oggetto e della finalità del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969.

¹ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU CE L 260 del 30.9.2008, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/68/oj>)

² Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU UE L 13 del 17.1.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/59/oj>).

2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 19, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 20, né il presente accordo né un eventuale accordo integrativo istituiscono l'obbligo di interpretare le disposizioni ivi contenute secondo il diritto interno dell'una o dell'altra parte.

3. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 20, l'interpretazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo resa dall'organo giurisdizionale di una parte non è vincolante per gli organi giurisdizionali dell'altra parte.

ARTICOLO 19

Diritto dell'Unione applicabile dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra dispone nel proprio diritto interno e applica effettivamente le stesse disposizioni previste:

- a) negli atti dell'Unione elencati nelle disposizioni del presente accordo e negli allegati del presente accordo cui si applica il presente articolo; oppure
- b) alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4, in un atto successivo dell'Unione, vale a dire:
 - i) in un atto dell'Unione recante modifica o sostituzione di un atto dell'Unione di cui alla lettera a);
 - ii) in un atto dell'Unione recante integrazione o esecuzione di un atto dell'Unione di cui alla lettera a); o
 - iii) in un altro atto dell'Unione avente ad oggetto la materia di un atto dell'Unione di cui alla lettera a).

2. L'Unione, quando adotta un atto successivo dell'Unione, ne dà immediata notifica al Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
3. Entro 30 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 2, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra notifica all'Unione la decisione sull'accettazione o no del contenuto dell'atto successivo dell'Unione e del relativo recepimento o no nel proprio diritto interno. L'accettazione, da parte del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, del contenuto di un atto successivo dell'Unione instaura diritti e obblighi tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione.
4. Se il recepimento dell'atto successivo dell'Unione nel diritto interno richiede l'adempimento di obblighi costituzionali, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ne informa l'Unione al momento della notifica di cui al paragrafo 3. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra informa prontamente l'Unione, per iscritto, dell'adempimento di tutti gli obblighi costituzionali. A decorrere dall'entrata in vigore dell'atto successivo dell'Unione e fino alla comunicazione dell'adempimento degli obblighi costituzionali, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra applica in via provvisoria, nella misura massima possibile, le stesse norme contenute nell'atto successivo dell'Unione.
5. Se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra:
 - a) notifica la decisione di non accettare il contenuto di un atto successivo dell'Unione;
 - b) non effettua la notifica entro il termine di cui al paragrafo 3; o

- c) al più tardi sei settimane dopo l'entrata in vigore di un atto successivo dell'Unione, non informa l'Unione del recepimento di tale atto nel proprio diritto interno,

il presente accordo è considerato risolto a meno che il consiglio di cooperazione, previo attento esame delle modalità con cui continuarlo, decida altrimenti entro 90 giorni dalla notifica di cui alla lettera a) o dalla scadenza del termine di cui alla lettera b) o c). La risoluzione del presente accordo ha effetto tre mesi dopo la scadenza del termine di 90 giorni.

ARTICOLO 20

Coerenza d'interpretazione

Le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, sono interpretate e applicate secondo i metodi e i principi generali del diritto dell'Unione e sono interpretate, ai fini della loro attuazione e applicazione, secondo la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO 21

Diritti dei privati

1. Fatti salvi l'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e la parte quarta, titoli I e II, del presente accordo, e l'articolo SSC.70 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, e ad eccezione, per quanto riguarda l'Unione, della parte seconda, titolo V, nessuna disposizione del presente accordo o eventuale accordo integrativo può essere interpretata nel senso di conferire diritti o imporre obblighi a persone diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né da consentire che il presente accordo o eventuale accordo integrativo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti.
2. Le parti non prevedono nel rispettivo ordinamento il diritto di agire in giudizio contro l'altra parte per il fatto che questa abbia agito in violazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo.

TITOLO V

QUADRO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 22

Consiglio di cooperazione

1. È istituito un consiglio di cooperazione. Esso comadotta rappresentanti dell'Unione e rappresentanti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Il consiglio di cooperazione può riunirsi in varie formazioni a seconda delle materie discusse.

2. Il consiglio di cooperazione è copresieduto da un membro della Commissione europea e da un rappresentante del governo del Regno Unito a livello ministeriale. Esso si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e, in ogni caso, almeno una volta l'anno e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

3. Il consiglio di cooperazione sovrintende al conseguimento degli obiettivi del presente accordo e di un eventuale accordo integrativo. Esso sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e di un eventuale accordo integrativo. Ciascuna parte può sottoporre al consiglio di cooperazione tutte le questioni relative all'attuazione, all'applicazione e all'interpretazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo.

4. Il consiglio di cooperazione ha i poteri seguenti:

- a) adotta decisioni su qualunque materia nei casi previsti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo;
- b) rivolge alle parti raccomandazioni sull'attuazione e applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo;
- c) adotta, mediante decisione, le modifiche del presente accordo o eventuale accordo integrativo nei casi ivi previsti;
- d) salvo in relazione al titolo IV della parte prima e sino alla fine del quarto anno dopo la sua entrata in vigore, adotta decisioni che modificano il presente accordo o eventuale accordo integrativo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze;

- e) discute ogni questione riguardante un settore oggetto del presente accordo o eventuale accordo integrativo;
 - f) delega alcuni poteri a un comitato specializzato, tranne i poteri e le responsabilità di cui alla lettera g); e
 - g) istituisce, mediante decisione, comitati specializzati e assegna loro compiti, scioglie i comitati specializzati o ne modifica i compiti.
5. I lavori del consiglio di cooperazione sono disciplinati dal regolamento interno di cui all'allegato 6. Il consiglio di cooperazione può modificare detto allegato.

ARTICOLO 23

Comitati specializzati

1. Sono istituiti i comitati specializzati seguenti:
 - a) comitato specializzato per la circolazione delle persone,
 - b) comitato specializzato per l'economia e il commercio, e
 - c) comitato specializzato per l'aviazione.

2. Per le materie attinenti ai rispettivi ambiti di competenza, i comitati specializzati hanno i poteri seguenti:

- a) monitorano ed esaminano l'attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, e ne garantiscono il corretto funzionamento;
- b) assistono il consiglio di cooperazione nell'assolvimento dei propri compiti, in particolare riferiscono a detto consiglio di cooperazione e svolgono i compiti da quello assegnati;
- c) adottano decisioni e raccomandazioni su qualunque materia per cui il consiglio di cooperazione ha delegato i poteri a un comitato specializzato in conformità dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera f), o su qualunque materia prevista dal presente accordo;
- d) discutono gli aspetti tecnici derivanti dall'attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo;
- e) offrono alle parti una sede di scambio di informazioni, discussione di migliori prassi e condivisione di esperienze di attuazione.

3. I comitati specializzati sono informati, secondo necessità, dell'attuazione delle intese amministrative concluse dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra e dal Regno di Spagna su questioni relative all'attuazione del presente accordo.

4. I comitati specializzati comprendono rappresentanti di ciascuna parte. Ciascuna parte fa sì che i suoi rappresentanti presso i comitati specializzati possiedano competenze adeguate nelle questioni oggetto dei lavori.

5. I comitati specializzati sono copresieduti da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
6. Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, o salvo decisione contraria dei copresidenti, detti comitati si riuniscono una volta l'anno.
7. I comitati specializzati stabiliscono il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.
8. I lavori dei comitati specializzati sono disciplinati dal regolamento interno di cui all'allegato 6.
9. In deroga al paragrafo 8, un comitato specializzato può adottare e successivamente modificare le regole che ne governano i lavori.

ARTICOLO 24

Decisioni e raccomandazioni

1. Le decisioni adottate dal consiglio di cooperazione o, a seconda dei casi, da un comitato specializzato sono vincolanti per le parti e per tutti gli organi istituiti a norma del presente accordo e di un eventuale accordo integrativo, compreso il collegio arbitrale di cui alla parte sesta.
Le raccomandazioni non sono vincolanti.
2. Il consiglio di cooperazione o, a seconda dei casi, un comitato specializzato adotta le proprie decisioni e raccomandazioni di comune accordo.

PARTE SECONDA

CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

TITOLO I

PRINCIPI E OBIETTIVI GENERALI

ARTICOLO 25

Tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali

1. La cooperazione di cui alla presente parte si basa sul rispetto che le parti e gli Stati membri nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e sull'importanza che attribuiscono all'attuazione sul piano interno dei diritti e delle libertà previste da detta convenzione.
2. Nulla della presente parte modifica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali sanciti in particolare nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, per l'Unione e i suoi Stati membri, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

ARTICOLO 26

Definizioni

Ai fini della presente parte si applicano le definizioni seguenti:

- a) "verifiche di frontiera": le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati membri e di Gibilterra o autorizzati a lasciarlo;
- b) "controllo di frontiera": l'attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente accordo, in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra considerazione, e consistente in verifiche di frontiera e sorveglianza di frontiera;
- c) "sorveglianza di frontiera": la sorveglianza delle frontiere tra valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, per impedire o individuare l'attraversamento non autorizzato della frontiera o che siano eluse le verifiche di frontiera, contribuire ad accrescere la conoscenza situazionale, contrastare la criminalità transfrontaliera e adottare misure contro le persone entrate illegalmente;
- d) "membro civile": ciascuno dei civili che lavorano alle dipendenze del governo del Regno Unito o hanno concluso con esso un contratto di fornitura di servizi e che non sono residenti a Gibilterra o nell'Unione, ad eccezione delle persone che hanno diritto di soggiornare nel Regno Unito o nella zona di libero spostamento;

- e) "azione coercitiva": misure da adottare nei confronti di una persona o un oggetto nello svolgimento di funzioni relative al controllo di frontiera, anche a seguito di segnalazioni nelle banche dati e nei sistemi di informazione usati nel contesto del controllo di frontiera, tra cui la limitazione temporanea della circolazione, il trattenimento, l'arresto, la messa sotto protezione, le indagini, la ricerca e il sequestro di oggetti e ogni altra forma di azione intrapresa in risposta a segnalazioni allo scopo di indagare e acquisire elementi di prova della commissione o pianificazione di un reato, e i respingimenti;
- f) "familiari componenti del nucleo familiare": coniuge o partner di un membro delle forze armate del Regno Unito non residenti o di un membro civile, o figlio di tale membro a suo carico, che non sia residente nell'Unione o a Gibilterra;
- g) "protezione internazionale": status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e status di protezione sussidiaria riconosciuto a un cittadino di paese terzo o un apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;
- h) "Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen": gli Stati membri che hanno eliminato i controlli sulle persone alle rispettive frontiere comuni;

- i) "forze armate del Regno Unito non residenti": persone in servizio nelle forze armate del Regno Unito, da regolari o da riservisti, che sono cittadini del Regno Unito, cittadini del Commonwealth o cittadini dell'Irlanda ovvero che hanno diritto di risiedere nel Regno Unito o nella zona di libero spostamento e che non sono residenti a Gibilterra;
- j) "persone residenti a Gibilterra": persone che hanno il diritto di soggiornare legalmente a Gibilterra a prescindere dalla cittadinanza, ad eccezione dei cittadini dell'Unione, dei cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera, e dei cittadini del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino dopo l'entrata in vigore di accordi che conferiscono loro diritti di libera circolazione;
- k) "verifica in seconda linea": una verifica supplementare che può essere effettuata in un luogo specifico, diverso da quello in cui sono effettuate le verifiche su tutte le persone (prima linea);
- l) "zona delle verifiche in seconda linea": luogo specifico, delimitato sulla base di disposizioni adottate dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra e dal Regno di Spagna conformemente all'articolo 33, in cui si svolgono attività comadottanti le verifiche in seconda linea e la cooperazione operativa tra le autorità competenti;

- m) "cittadino di paese terzo": chi non è:
- i) cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o familiare di un cittadino dell'Unione, a prescindere dalla cittadinanza, ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹;
 - ii) cittadino dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra o della Repubblica di San Marino o un familiare di tale persona, a prescindere dalla cittadinanza, che gode di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli di cui alla lettera a) in virtù di un accordo fra l'Unione e tale paese;
- n) "forze armate di paesi terzi ospiti": le persone che sono in servizio o alle dipendenze di servizi armati di un membro dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico ("NATO") o di determinati partner, o che hanno concluso con essi un contratto di fornitura di servizi, che non sono residenti nell'Unione o a Gibilterra e che sono attesi a Gibilterra su invito del Regno Unito.

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU CE L 158 del 30.4.2004, pag. 77, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj>).

ARTICOLO 27

Riferimento a taluni atti dell'Unione

Ai fini della presente parte, i riferimenti agli atti dell'Unione nell'articolo 26, nell'articolo 29 e nell'allegato ivi citato, negli articoli 32, 33, 35, 36, 37, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 61, 64, 74, 76, 86, 90, 96, 104 e 151 si intendono fatti anche a tali atti dell'Unione quali modificati o sostituiti in futuro e agli atti dell'Unione che vi danno esecuzione o li integrano.

ARTICOLO 28

Eliminazione di barriere fisiche

Tutte le barriere fisiche alla circolazione delle persone tra l'Unione e Gibilterra sono eliminate.

ARTICOLO 29

Valichi di frontiera

1. Ai fini del presente accordo, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna istituiscono valichi di frontiera al porto e all'aeroporto di Gibilterra, presso i quali sono svolte le verifiche di frontiera di cui al paragrafo 2.

2. Tutti i passeggeri che entrano a Gibilterra attraverso il porto o l'aeroporto di Gibilterra sono soggetti alle verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera di cui al paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 1, le verifiche di frontiera possono essere svolte al valico di frontiera dell'aeroporto, se il volume dei flussi di traffico attraverso il porto permette un livello di controllo efficiente, elevato e uniforme presso il valico di frontiera dell'aeroporto. In tal caso, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna si adoperano affinché i passeggeri e i membri dell'equipaggio che arrivano nel porto siano scortati dal porto al valico di frontiera dell'aeroporto per essere soggetti alle verifiche di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2. Le modalità di applicazione di tale deroga sono stabilite in un'intesa amministrativa tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna.
4. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna autorizzano l'uso di sistemi di controllo di frontiera automatizzati presso tali valichi di frontiera di cui al paragrafo 1 per le rispettive verifiche di frontiera nei confronti delle persone residenti a Gibilterra e dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari che sono cittadini di paesi terzi, e dei beneficiari di diritti di libera circolazione in virtù di accordi conclusi dall'Unione, conformemente al diritto interno e al diritto dell'Unione.
5. Le verifiche di frontiera all'ingresso sono condotte dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e successivamente dalle autorità competenti del Regno di Spagna. Le verifiche di frontiera all'uscita sono condotte dalle autorità competenti del Regno di Spagna e successivamente dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
6. Eventuali verifiche di frontiera in seconda linea devono essere condotte nella zona delle verifiche in seconda linea.

7. Fatti salvi l'articolo 32, paragrafo 3, e l'articolo 43, le condizioni d'ingresso imposte dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e dalle autorità competenti del Regno di Spagna sono cumulative. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra si impegna ad allineare le condizioni d'ingresso a norma della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra a quelle applicabili a norma del diritto dell'Unione.

8. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna provvedono affinché l'ingresso a Gibilterra da paesi non appartenenti allo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne possa avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera di cui al paragrafo 1.

9. In deroga ai paragrafi 2, 5 e 8 del presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e quelle del Regno di Spagna possono autorizzare l'ingresso a Gibilterra al di fuori dei valichi di frontiera nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (codice frontiere Schengen) o all'articolo 38 del presente accordo.

10. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna provvedono alla predisposizione e alla manutenzione delle infrastrutture necessarie a consentire che i valichi di frontiera di cui al paragrafo 1 del presente articolo funzionino in modo adeguato al volume dei flussi di traffico, così da garantire un livello efficace, elevato e uniforme di controllo conformemente al codice frontiere Schengen. Dette infrastrutture sono conformi ai requisiti di cui all'allegato 7 del presente accordo e sono stabilite dalle intese amministrative tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna di cui all'articolo 33, paragrafo 6.

¹ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj>).

11. Per quanto riguarda l'allegato VI del codice frontiere Schengen, i punti 2.3.1., 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.5 e 3.2.6 di detto allegato si applicano relativamente alle verifiche di frontiera effettuate dalle autorità competenti del Regno di Spagna ai valichi di frontiera di cui al paragrafo 1. Le informazioni da trasmettere conformemente a detti punti devono essere fornite contemporaneamente e senza ritardo sia alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, sia alle autorità competenti del Regno di Spagna.

ARTICOLO 30

Circolazione delle persone tra Gibilterra e gli Stati membri

1. Le parti provvedono affinché le persone possano circolare tra Gibilterra e gli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen senza essere soggette a verifiche di frontiera, a prescindere dalla cittadinanza, fatte salve le disposizioni sulle frontiere marittime di cui all'allegato VI del codice frontiere Schengen.

2. In deroga al paragrafo 1, in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico, la salute pubblica o la sicurezza interna, gli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, possono in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera tra Gibilterra e il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen per un periodo di tempo limitato non superiore a 10 giorni. Detto periodo può essere prorogato per un periodo di 20 giorni e per successivi periodi di un mese, fino a un massimo di sei mesi. Il controllo di frontiera tra Gibilterra e il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen è ripristinato solamente come misura di extrema ratio e l'estensione e la durata del ripristino non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

3. Qualora uno Stato membro che applica integralmente l'*acquis* di Schengen o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra decida di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera tra Gibilterra e il territorio di detto Stato membro conformemente al paragrafo 2, l'Unione, se il controllo di frontiera è ripristinato da uno Stato membro, o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se il controllo di frontiera è ripristinato da quest'ultimo, ne informano l'altra parte:

- a) entro quattro settimane prima del ripristino previsto o della proroga prevista, o il prima possibile se le circostanze che rendono necessario il ripristino o la proroga del controllo di frontiera sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto o della proroga prevista; e
- b) immediatamente e non oltre 48 ore dopo la decisione di ripristino o di proroga del controllo di frontiera in risposta a una minaccia grave che richiede un'azione immediata.

4. Nell'informare l'altra parte di una decisione di ripristino o di proroga del controllo di frontiera tra Gibilterra e il territorio di uno Stato membro che applica integralmente l'*acquis* di Schengen conformemente al paragrafo 3, l'Unione, se il controllo di frontiera è ripristinato da uno Stato membro, o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se il controllo di frontiera è ripristinato da quest'ultimo, trasmette all'altra parte le informazioni seguenti:

- a) se il ripristino o la proroga avviene sulla base di una minaccia grave per il suo ordine pubblico o la sua pubblica sicurezza, sanità pubblica o sicurezza interna;
- b) precisazioni pertinenti sui motivi, salvo che lo impediscano imprescindibili motivi di sicurezza o riservatezza;
- c) la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;

- d) la data di inizio e la durata del ripristino o della proroga; e
- e) eventualmente, le misure che potrebbero essere adottate dall'altra parte.

5. Le parti provvedono affinché il pubblico sia informato in maniera coordinata di qualunque decisione di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera tra Gibilterra e il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen, in particolare delle date di inizio e fine e dell'estensione del ripristino, salvo che lo impediscano imprescindibili motivi di sicurezza.

ARTICOLO 31

Banche dati dell'Unione

In virtù del presente accordo, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra non hanno accesso ai sistemi di informazione e alle banche dati istituiti in base al diritto dell'Unione.

TITOLO II

ATTRAVERSAMENTO DI FRONTIERA

ARTICOLO 32

Controllo di frontiera da parte delle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra

1. Ai fini del presente accordo, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra esercitano il controllo di frontiera, comprese le verifiche di frontiera e la sorveglianza di frontiera, conformemente all'Immigration, Asylum and Refugee Act (legge sull'immigrazione, l'asilo e i rifugiati) di Gibilterra, quale modificata o sostituita.
2. Qualora, in seguito alle verifiche di frontiera effettuate dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra e dal Regno di Spagna di cui all'articolo 29, paragrafo 2, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra intendano rifiutare l'ingresso a una persona e non siano richieste altre azioni coercitive conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, esse informano immediatamente le autorità competenti del Regno di Spagna al valico di frontiera e scortano la persona nella zona delle verifiche in seconda linea, dove le autorità competenti del Regno di Spagna riesaminano il soddisfacimento delle condizioni d'ingresso previste dal diritto dell'Unione, conformemente all'articolo 33 e fatta salva la possibilità che il Regno di Spagna autorizzi l'ingresso in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen.

3. Qualora, sulla base del riesame di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti del Regno di Spagna constatino che la persona interessata è beneficiaria del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione, anche in virtù di accordi conclusi dall'Unione, o un cittadino di paese terzo titolare di un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'*acquis* di Schengen, e soddisfa le condizioni di ingresso e soggiorno previste dal diritto dell'Unione, esse autorizzano la persona a entrare negli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen, fatta salva la possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 4, lettera c), punto ii). Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra autorizzano tale persona a entrare nel Regno di Spagna o in uno Stato membro che applica integralmente l'*acquis* di Schengen.

ARTICOLO 33

Controllo di frontiera da parte delle autorità competenti del Regno di Spagna

1. Ai fini del presente accordo, le autorità competenti del Regno di Spagna svolgono tutte le funzioni richieste per esercitare il controllo di frontiera, comprese le verifiche di frontiera e la sorveglianza di frontiera, quali previste dal codice frontiere Schengen, e i compiti connessi a norma del diritto dell'Unione.
2. Le verifiche di frontiera sono effettuate ai valichi di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 1, al fine di accertare che le persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad entrare nel territorio del Regno di Spagna o a lasciarlo.
3. È effettuata la sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera di Gibilterra, compresa la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, allo scopo di evitare che le persone eludano le verifiche di frontiera e impedire o individuare l'attraversamento non autorizzato della frontiera.

4. Le funzioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) funzioni di verifica di frontiera, comadottanti, fra l'altro, il diritto di:

- i) effettuare verifiche di frontiera sulle persone, comprese verifiche in seconda linea, conformemente al codice frontiere Schengen;
- ii) respingere i cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, ad eccezione delle persone residenti a Gibilterra e delle persone appartenenti alle categorie di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen. Se il cittadino di paese terzo colpito da un provvedimento di respingimento è stato condotto alla frontiera da un vettore e fino al momento della riconduzione secondo gli obblighi dei vettori di cui all'articolo 36 del presente accordo, adottare le misure necessarie allo scopo di impedire l'ingresso illecito del cittadino di paese terzo respinto;

b) funzioni di sorveglianza di frontiera, comadottanti, fra l'altro, il diritto di:

- i) impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera e adottare misure contro le persone entrate illegalmente, anche fermando tali persone e provvedendo al loro rimpatrio conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹;

¹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU CE L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj>).

- ii) effettuare la sorveglianza di frontiera in modo da impedire alle persone di eludere le verifiche ai valichi di frontiera e da dissuaderle dal farlo, servendosi di unità fisse o mobili; e
- c) funzioni finalizzate sia alle verifiche di frontiera sia alla sorveglianza di frontiera, comadottanti, fra l'altro, il diritto di:
- i) servirsi di sistemi informatici e sistemi di informazione che trattano i dati personali conformemente al diritto nazionale, dell'Unione e internazionale, adottare tutte le azioni conseguenti o altre azioni conformemente al diritto nazionale, dell'Unione e internazionale e mettere a punto le misure di sicurezza tecniche e organizzative richieste dal diritto nazionale, dell'Unione e internazionale per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita ovvero da perdita accidentale, alterazione, diffusione o accesso non autorizzati, compreso l'accesso da parte delle autorità di un paese terzo;
 - ii) arrestare, ricercare, mantenere in custodia, interrogare o mettere sotto protezione una persona, o confiscare o perquisire beni, ove giustificato nel corso del controllo di frontiera effettuato dalle autorità competenti del Regno di Spagna e conformemente al diritto spagnolo, dell'Unione e internazionale; e
 - iii) accettare le domande di protezione internazionale presentate da qualunque cittadino di paese terzo o apolide che si presenti alle autorità competenti del Regno di Spagna.
5. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra assistono, ove necessario, le autorità competenti del Regno di Spagna nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo e agevolano tale esercizio.

6. Le modalità pratiche dell'esercizio delle funzioni delle autorità competenti del Regno di Spagna, gli aspetti della cooperazione operativa riguardanti il controllo di frontiera e lo schema di svolgimento delle verifiche di frontiera ai valichi di frontiera sono definiti da intese amministrative tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna.

ARTICOLO 34

Azioni conseguenti alle verifiche di frontiera – segnalazioni nei sistemi di informazione

1. Nello svolgimento dei compiti di cui agli articoli 32 e 33, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e le autorità competenti del Regno di Spagna danno seguito alle segnalazioni nelle rispettive banche dati e nei rispettivi sistemi di informazione, conformemente al diritto interno e al diritto dell'Unione applicabile.

2. Qualora le segnalazioni nelle rispettive banche dati e nei rispettivi sistemi di informazione richiedano azioni coercitive, la persona interessata è scortata nella zona delle verifiche in seconda linea, tranne nella situazione di cui al secondo comma.

Qualora sia richiesta una raccolta di informazioni discreta sulla base di una segnalazione in una banca dati o in un sistema di informazioni gestito dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e dalle autorità competenti del Regno di Spagna, e il fatto di scortare la persona nella zona delle verifiche in seconda linea comprometterebbe la natura discreta delle eventuali misure da adottare, l'autorità che ha individuato la segnalazione è autorizzata a raccogliere il maggior numero di informazioni possibile durante le normali verifiche di frontiera.

3. Qualora sia richiesta un'azione coercitiva sulla base di segnalazioni esistenti soltanto nelle banche dati e nei sistemi di informazione gestiti dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra intraprendono le azioni conseguenti appropriate conformemente al diritto interno del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
4. Qualora sia richiesta un'azione coercitiva sulla base di segnalazioni esistenti soltanto nelle banche dati e nei sistemi di informazione gestiti dal Regno di Spagna, le autorità competenti del Regno di Spagna intraprendono le azioni conseguenti appropriate conformemente al diritto nazionale e dell'Unione.
5. Qualora sia richiesta un'azione coercitiva per l'arresto o il trattenimento di una persona sulla base dei paragrafi 3 e 4, si applica, a seconda dei casi, la procedura seguente:
- a) nel corso delle verifiche di frontiera all'ingresso, la persona non può opporsi all'arresto o al trattenimento; oppure, in alternativa, alla persona è offerta la scelta di vedersi rifiutato l'ingresso;
 - b) nel corso delle verifiche di frontiera all'uscita, la persona non può opporsi all'arresto o al trattenimento; oppure, in alternativa, alla persona è offerta la scelta di vedersi imposta l'uscita.
6. Qualora sia richiesta un'azione coercitiva sulla base di segnalazioni esistenti sia nelle banche dati e nei sistemi di informazione gestiti dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, sia in quelli gestiti dal Regno di Spagna, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e quelle del Regno di Spagna si accordano su quale autorità svolgerà l'azione in questione o la svolgerà per prima e, se del caso, su un eventuale seguito da dare, tranne nelle situazioni di cui ai paragrafi 7 e 9.

7. Qualora sia richiesta un'azione coercitiva per l'arresto e il trattenimento di persone o il sequestro di oggetti sulla base di segnalazioni esistenti sia nelle banche dati e nei sistemi di informazione gestiti dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, sia in quelli gestiti dalle autorità competenti del Regno di Spagna, e tale azione coercitiva possa essere svolta soltanto da una di dette autorità, l'azione è svolta dalle autorità competenti della Spagna, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione applicabile. Tuttavia, in casi eccezionali in cui emergano preoccupazioni in materia di diritti umani o esistano obblighi internazionali contrastanti riguardo all'extradizione, l'autorità competente pertinente può richiedere un soggiorno a fini di arresto e trattenimento. In tal caso, i problemi sono risolti dalle autorità pertinenti prima di un eventuale allontanamento.

8. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o quelle del Regno di Spagna notificano alle altre autorità competenti la cessazione dell'azione coercitiva svolta conformemente ai paragrafi 6 e 7 al fine di consentire alle altre autorità competenti, se del caso, e tranne nelle situazioni di cui al paragrafo 9, di procedere all'azione conseguente da svolgere sulla base delle segnalazioni esistenti nelle banche dati e nei sistemi di informazione gestiti dalle autorità competenti.

9. Qualora le autorità competenti del Regno di Spagna richiedano un'azione coercitiva a fini di arresto o trattenimento nei confronti di una persona residente a Gibilterra, l'azione può essere svolta soltanto dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, su richiesta delle autorità competenti del Regno di Spagna e dopo avere ricevuto le informazioni necessarie a permettere la legittima esecuzione dell'azione coercitiva, intraprendono l'azione richiesta per consentire al Regno di Spagna di procedere a un'azione conseguente da svolgere sulla base delle segnalazioni esistenti nelle banche dati e nei sistemi di informazione gestiti dalle sue autorità competenti. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra notificano alle autorità competenti del Regno di Spagna l'azione coercitiva svolta ai fini di una rapida estradizione.

10. In tutti i casi di arresto di cui al presente articolo, la persona beneficia di adeguate garanzie procedurali prima di ogni decisione o scelta.

11. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli obblighi del Regno di Spagna che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

ARTICOLO 35

Seguito del controllo di frontiera – respingimento

1. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra eseguono il respingimento soltanto nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni d'ingresso previste dalle disposizioni normative del Regno Unito nei confronti di Gibilterra conformemente all'articolo 32.

2. Le autorità competenti del Regno di Spagna eseguono il respingimento soltanto nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni d'ingresso previste dal diritto dell'Unione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 4, lettera a), punto ii), e il cui ingresso non è stato autorizzato in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen.
3. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e quelle del Regno di Spagna eseguono congiuntamente il respingimento nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni d'ingresso previste sia dalle disposizioni normative del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, sia dal diritto dell'Unione, conformemente all'articolo 32 e all'articolo 33, paragrafo 4, lettera a), punto ii).
4. I respingimenti di cui al presente articolo sono eseguiti dopo qualsiasi eventuale azione intrapresa a seguito di una segnalazione esistente nelle banche dati e nei sistemi di informazione delle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e in quelle del Regno di Spagna conformemente all'articolo 34.

ARTICOLO 36

Responsabilità dei vettori

L'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni¹ e la direttiva 2001/51/CE del Consiglio² si applicano al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e a Gibilterra, per il trasporto a Gibilterra in provenienza da un paese terzo, per via marittima o aerea, di persone che non sono cittadini dell'Unione, o cittadini dell'Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato del Liechtenstein, o cittadini del Principato di Andorra o della Repubblica di San Marino dopo l'entrata in vigore di accordi che conferiscono loro diritti di libera circolazione, che non possiedono i documenti di viaggio necessari per l'ingresso negli Stati membri, tranne in Irlanda.

Si applica l'articolo 19.

¹ GU CE L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

² Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU CE L 187 del 10.7.2001, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2001/51/oj>).

ARTICOLO 37

Informazioni anticipate sui passeggeri

Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché i vettori trasferiscano alle autorità del Regno di Spagna informazioni anticipate sui passeggeri (API) relative ai voli che atterrano all'aeroporto in provenienza da paesi non appartenenti allo spazio Schengen. I dati API e il loro trasferimento devono soddisfare i requisiti della direttiva 2004/82/CE del Consiglio¹.

Si applica l'articolo 19.

ARTICOLO 38

Ingresso e uscita di forze armate del Regno Unito non residenti,
dei relativi membri civili e familiari componenti del nucleo familiare
e delle forze armate di un paese terzo in visita

1. Fatte salve le condizioni del paragrafo 2 del presente articolo e a patto di conformarsi alle formalità stabilite dal presente accordo per l'ingresso e l'uscita dei membri delle forze armate del Regno Unito non residenti o delle forze armate di un paese terzo in visita, tali persone sono dispensate dalle formalità attinenti a passaporti e visti e dalle verifiche di frontiera Schengen di cui all'articolo 33 ai valichi di frontiera Schengen di cui all'articolo 29, paragrafo 1, ma non si considera che acquisiscano alcun diritto di soggiorno permanente o domicilio nello spazio Schengen.

¹ Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/82/oj>).

2. Per la registrazione dei membri delle forze armate del Regno Unito non residenti o delle forze armate di un paese terzo in visita sono richiesti soltanto i documenti seguenti, da esibire presso i valichi di frontiera Schengen:

- a) carta d'identità personale rilasciata dal ministro della Difesa del Regno Unito o dal ministero della Difesa del paese terzo in visita, indicante cognome e nome, data di nascita, grado e numero (eventuale) e servizio, e munita di fotografia;
- b) ordine di missione individuale o collettivo, in lingua spagnola e inglese, rilasciato dal ministero della Difesa del Regno Unito e attestante lo statuto della persona o del gruppo in quanto membro o membri di forze armate del Regno Unito non residenti o di forze armate di un paese terzo in visita, nonché la missione ordinata.

Gli eventuali dati raccolti ai fini del presente paragrafo sono usati esclusivamente ai fini della sicurezza delle frontiere ai valichi di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 1.

3. Per quanto riguarda l'ingresso e l'uscita delle forze armate del Regno Unito non residenti, di persone a cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno di cui all'articolo 50, paragrafo 13, e all'articolo 51, paragrafo 12, delle forze armate di un paese terzo in visita e dei membri civili in arrivo e in partenza a bordo di aeromobili o natanti di Stato, il Regno Unito mette a disposizione del Regno di Spagna le informazioni necessarie per identificare tali persone. L'identificazione di tali persone all'arrivo o alla partenza è effettuata dagli ufficiali di collegamento designati in virtù di un'intesa amministrativa tra il Regno Unito e il Regno di Spagna. I familiari componenti del nucleo familiare sono indirizzati ai valichi di frontiera.

4. Fatte salve le condizioni del paragrafo 5 del presente articolo e a patto di conformarsi alle formalità stabilite dal presente accordo per l'ingresso e l'uscita dei membri civili delle forze armate del Regno Unito non residenti e dei familiari componenti del nucleo familiare, tali persone sono dispensate dalle formalità attinenti a passaporti e visti e dall'ispezione dei servizi per l'immigrazione in occasione delle verifiche di frontiera Schengen di cui all'articolo 33 ai valichi di frontiera Schengen di cui all'articolo 29, paragrafo 1, ma non si considera che acquisiscano alcun diritto di soggiorno permanente o domicilio nello spazio Schengen.

5. Per la registrazione dei membri civili delle forze armate del Regno Unito non residenti e dei familiari componenti del nucleo familiare che sono cittadini del Regno Unito o hanno diritto di soggiornare nel Regno Unito o nella zona di libero spostamento, sono richiesti solo i documenti elencati in appresso. Tali documenti devono essere esibiti ai valichi di frontiera Schengen di cui all'articolo 29, paragrafo 1:

- a) passaporto valido del Regno Unito o documento di viaggio del Regno Unito o documento di soggiorno valido del Regno Unito; e
- b) ordine di missione individuale o collettivo, in lingua spagnola e inglese, rilasciato dal ministero della Difesa del Regno Unito e attestante lo statuto della persona o del gruppo in quanto membro o membri civili delle forze armate del Regno Unito non residenti o familiari componenti del nucleo familiare, nonché la missione ordinata.

Gli eventuali dati raccolti ai fini del presente paragrafo sono usati esclusivamente ai fini della sicurezza delle frontiere ai valichi di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 1.

6. I membri civili o i familiari componenti del nucleo familiare che non sono cittadini del Regno Unito o non hanno diritto di soggiorno nel Regno Unito o nella zona di libero spostamento sono soggetti alle verifiche di frontiera Schengen di cui all'articolo 33. Tali persone non sono soggette a verifiche di frontiera Schengen aggiuntive per uscire da uno Stato membro che applica l'*acquis* di Schengen conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, o per entrarvi, purché l'ingresso o l'uscita siano stati autorizzati conformemente al presente paragrafo.

7. I membri di forze armate del Regno Unito non residenti, o di forze armate di un paese terzo in visita, i membri civili e i familiari componenti del nucleo familiare, che intendono uscire da uno Stato membro che applica integralmente l'*acquis* di Schengen o entrarvi, sono soggetti alle verifiche di frontiera Schengen conformemente all'articolo 33 ai valichi di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 1. Il Regno Unito e il Regno di Spagna informano tali persone dell'obbligo di essere sottoposte a tali verifiche e delle possibili azioni disciplinari cui sarebbero soggette in caso di inosservanza, fatta salva l'applicazione degli atti dell'Unione che disciplinano il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è illegale. Le unità o formazioni regolarmente costituite non sono autorizzate a entrare nello spazio Schengen o a uscirne attraverso i valichi di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 1.

TITOLO III

MISURE DI SALVAGUARDIA

CAPO 1

RESIDENZA A GIBILTERRA, NORME PARTICOLARI, RILASCIO DI PERMESSI DI SOGGIORNO E VISTI

ARTICOLO 39

Campo di applicazione

Ai fini del presente capo i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti a tutti gli Stati membri tranne l'Irlanda.

ARTICOLO 40

Relazioni con il diritto dell'Unione

Il presente accordo non pregiudica eventuali diritti o obblighi delle persone residenti a Gibilterra derivanti dal diritto dell'Unione.

ARTICOLO 41

Esenzione dal visto

1. I cittadini dell'Unione, i loro familiari titolari di una carta di soggiorno a norma della direttiva 2004/38/CE, e i cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente negli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen possono entrare e soggiornare a Gibilterra senza visto per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Le persone residenti a Gibilterra possono entrare e soggiornare senza visto, per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen.

Ai fini dell'ingresso e del soggiorno senza visto per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri che non applicano integralmente l'*acquis* di Schengen, il periodo di soggiorno autorizzato è calcolato separatamente per ciascuno di detti Stati membri.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, secondo comma, ciascuno Stato membro può decidere di imporre l'obbligo del visto alle persone residenti a Gibilterra il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può decidere di imporre l'obbligo del visto alle persone di cui a detto comma il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

ARTICOLO 42

Agevolazioni alle frontiere esterne

1. All'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne di uno Stato membro, anche ai valichi di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 1, non è apposto il timbro d'ingresso o di uscita sui documenti di viaggio delle persone residenti a Gibilterra.

Le persone residenti a Gibilterra sono esenti dagli obblighi del sistema di ingressi/uscite.

2. All'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne di uno Stato membro, anche ai valichi di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 1, le persone residenti a Gibilterra sono esenti dall'obbligo di possedere un'autorizzazione ai viaggi valida conformemente al regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

ARTICOLO 43

Ingresso a Gibilterra

1. Le persone residenti a Gibilterra non sono soggette a verifiche riguardo al soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del codice frontiere Schengen ai valichi di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del presente accordo, ai fini dell'ingresso a Gibilterra.

¹ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU UE L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj>).

2. Alle persone residenti a Gibilterra che non soddisfano le altre condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, non è in ogni caso impedito l'attraversamento dei valichi di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del presente accordo, ai fini dell'ingresso a Gibilterra.

ARTICOLO 44

Ingresso negli Stati membri a fini di transito

Le persone residenti a Gibilterra che non soddisfano tutte le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen sono ammesse a entrare nel territorio degli Stati membri ai fini di transito, affinché possano raggiungere Gibilterra, a meno che non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito.

ARTICOLO 45

Diritto di soggiorno a Gibilterra

1. Il diritto di soggiornare legalmente a Gibilterra è dimostrato dal possesso di una carta d'identità o un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciati a Gibilterra dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, fatte salve le condizioni stabilite dal presente articolo.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché qualsiasi carta d'identità o permesso di soggiorno rilasciati a Gibilterra sia rilasciati soltanto a una persona che soddisfa le condizioni richieste per avere diritto a tale carta d'identità o permesso di soggiorno dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente accordo.
3. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché le condizioni per avere diritto a una carta d'identità emessa a Gibilterra previste dalle disposizioni legislative di cui al paragrafo 2 siano coerenti con il diritto internazionale.
4. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra informa il consiglio di cooperazione ogniqualvolta siano proposte modifiche delle condizioni previste dalle disposizioni legislative di cui al paragrafo 2 dopo la data di entrata in vigore del presente accordo. Il consiglio di cooperazione, entro un mese da tale comunicazione, esprime un parere sulla compatibilità di tali modifiche con il presente accordo. Tali modifiche non consentono in ogni caso a una persona di ottenere:
- a) una carta d'identità rilasciata a Gibilterra sulla base di una precedente residenza a Gibilterra, a meno che non abbia risieduto a Gibilterra per un periodo continuativo di almeno dieci anni immediatamente prima della data di richiesta della carta; o
 - b) un permesso di soggiorno rilasciato a Gibilterra, a meno che non sia in grado di dimostrare un effettivo collegamento con Gibilterra.
5. Le condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b), sono determinate sulla base della capacità di una persona di dimostrare la presenza fisica effettiva e regolare a Gibilterra nell'arco di un periodo di tempo adeguato, o di altri criteri oggettivi e verificabili.

6. Le condizioni per avere diritto a una carta d'identità rilasciata dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra su una base diversa dalla precedente residenza e la condizione per avere diritto a un diritto di soggiorno di cui al paragrafo 4, lettera b), non sono soddisfatte:

- a) sulla base di pagamenti o investimenti prestabiliti nell'economia o nel settore immobiliare di Gibilterra; o
- b) a seguito del pagamento di somme prestabilite alle autorità di Gibilterra.

7. Fatto salvo l'articolo 52, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché i permessi di soggiorno emessi a Gibilterra siano rilasciati o rinnovati soltanto conformemente alla procedura di cui agli articoli 50 e 51.

8. I permessi di soggiorno rilasciati a persone che non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b), sono revocati.

ARTICOLO 46

Notifica rafforzata per le persone residenti a Gibilterra

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra riesamina periodicamente i rischi potenziali derivanti dalla possibilità che persone residenti a Gibilterra si rechino nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen e trasmette regolarmente, come minimo entro tre mesi, tale valutazione dei rischi al Regno di Spagna. Nello svolgere tale valutazione dei rischi, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adotta in considerazione tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, anche in collegamento con azioni di contrasto e indagini e operazioni antiterrorismo.

Qualora il Regno Unito nei confronti di Gibilterra abbia motivi di ritenere che una persona residente a Gibilterra possa costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno Stato membro, esso informa senza ritardo il Regno di Spagna esponendo i motivi su cui si basa la sua valutazione.

L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica agli scambi di informazioni di cui al secondo comma.

2. Qualora, sulla base delle informazioni ricevute conformemente al paragrafo 1 o di altre informazioni, il Regno di Spagna ritenga che una persona residente a Gibilterra costituisca una minaccia sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, la salute pubblica o le sue relazioni internazionali, e per tali motivi decida che alla persona è vietato lasciare Gibilterra per recarsi nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen, esso notifica tale divieto alle autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

La notifica di cui al primo comma indica i motivi del divieto e i mezzi con cui l'interessato può impugnare il divieto dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale del Regno di Spagna. L'avvio del procedimento di impugnazione non deve avere necessariamente effetto sospensivo sul provvedimento di respingimento.

L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica agli scambi di informazioni di cui al secondo comma.

3. Qualora abbia ricevuto una notifica di cui al paragrafo 2, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra:

- a) informa l'interessato della notifica e del suo contenuto; e
- b) adotta tutte le misure necessarie per impedire i viaggi vietati nello spazio Schengen, anche attraverso la cooperazione di polizia e giudiziaria con il Regno di Spagna.

4. Il presente articolo non si applica:

- a) ai familiari di cittadini dell'Unione, a prescindere dalla cittadinanza, di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE;
- b) ai familiari, a prescindere dalla cittadinanza, di cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino, che godono di diritti di libera circolazione equivalenti alle persone di cui alla lettera a) in virtù di accordi conclusi dall'Unione.

ARTICOLO 47

Visti per soggiorni di breve durata per Gibilterra

1. I cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto per soggiorno di breve durata per entrare e soggiornare negli Stati membri a norma del diritto dell'Unione sono tenuti anche a essere in possesso di un visto per entrare e soggiornare a Gibilterra.
2. I cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso di un visto per soggiorno di breve durata per entrare e soggiornare negli Stati membri a norma del diritto dell'Unione non sono tenuti a essere in possesso di un visto per entrare e soggiornare a Gibilterra.
3. I visti per soggiorni di breve durata rilasciati a norma del diritto dell'Unione, in particolare dei regolamenti (CE) n. 810/2009¹ e (UE) 2018/1806², sono validi anche per l'ingresso e il soggiorno a Gibilterra per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Se la finalità principale è soggiornare a Gibilterra, il visto è rilasciato dal Regno di Spagna, lo Stato membro confinante.

¹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU CE L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj>).

² Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU UE L 303 del 28.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj>).

4. Il Regno di Spagna notifica al Regno Unito nei confronti di Gibilterra quando intende rilasciare un visto conformemente al paragrafo 3, seconda frase, del presente articolo. Qualora il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ritenga che un visto non debba essere rilasciato conformemente al paragrafo 3, seconda frase, del presente articolo, per ragioni sufficientemente gravi attinenti all'ordine pubblico, alla sicurezza interna o alla salute pubblica, anche sulla base di una segnalazione emessa a Gibilterra, esso ne informa il Regno di Spagna. In tal caso, un visto rilasciato dal Regno di Spagna, in deroga al paragrafo 3 del presente articolo, non è valido per l'ingresso e il soggiorno a Gibilterra, il che è indicato nella zona "annotazioni" del visto. L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica alle notifiche di cui al presente paragrafo.

5. I visti diversi da quelli rilasciati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 48 non sono validi per l'ingresso e il soggiorno a Gibilterra.

ARTICOLO 48

Visti eccezionali alle frontiere esterne per Gibilterra

1. Il presente articolo si applica qualora, una volta completate le verifiche di frontiera, una persona che non è in possesso di un visto valido richiesto per entrare a Gibilterra o negli Stati membri esprima il desiderio di entrare e soggiornare soltanto a Gibilterra.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono eccezionalmente rilasciare un visto per soggiorno di breve durata ai valichi di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 1, per cogenti motivi umanitari, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il richiedente presenta documenti giustificativi o altri elementi comprovanti l'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi d'ingresso per ragioni umanitarie;
- b) il richiedente soddisfa le condizioni d'ingresso, tranne una o più delle condizioni seguenti:
 - i) essere in possesso di un visto, richiesto dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e dalle autorità competenti del Regno di Spagna;
 - ii) avere soggiornato nel territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
 - iii) essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizzi il titolare ad attraversare la frontiera e che soddisfi i seguenti criteri:
 - A) la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza;
 - B) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti; e
- c) il ritorno del richiedente nel paese di origine o di residenza ovvero il suo transito attraverso Stati diversi dagli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen è considerato sicuro.

3. Un visto rilasciato eccezionalmente alle frontiere esterne a norma del paragrafo 2 è valido soltanto per il territorio di Gibilterra e autorizza il titolare a soggiornarvi per un periodo di una durata massima di 15 giorni, a seconda dello scopo e delle condizioni del soggiorno previsto. La durata del soggiorno può essere successivamente prorogata per un massimo di 15 giorni qualora le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ritengano che il titolare del visto abbia dimostrato l'esistenza di motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie che gli impediscono di partire. Esso non conferisce al titolare il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri.

4. Qualora il Regno di Spagna ritenga che un visto non debba essere rilasciato o prorogato conformemente ai paragrafi 2 e 3 poiché sussistono ragioni sufficientemente gravi attinenti all'ordine pubblico, alla sicurezza interna o alla salute pubblica, anche sulla base di una segnalazione emessa nel sistema d'informazione Schengen, esso informa il Regno Unito nei confronti di Gibilterra della sua obiezione al rilascio di tale visto. In tal caso il Regno Unito nei confronti di Gibilterra si astiene dal rilasciare il visto alle frontiere esterne conformemente al paragrafo 2.

L'articolo 6 non si applica al presente paragrafo.

5. Qualora decida di rilasciare o prorogare un visto conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra permette alle autorità competenti del Regno di Spagna di registrare i dati del richiedente, compresi gli identificatori biometrici, richiesti per il rilascio o la proroga del visto a norma del diritto dell'Unione, in particolare dei regolamenti (UE) 2018/1806, (CE) n. 810/2009 e (CE) n. 767/2008¹ del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Regno di Spagna inserisce tali dati nel sistema di informazione visti ("VIS"), aggiungendo informazioni secondo cui il visto è stato rilasciato con validità territoriale limitata al territorio di Gibilterra conformemente al presente articolo.

L'articolo 6 non si applica al presente paragrafo.

6. Il numero di visti rilasciati di cui al paragrafo 2 non è superiore a 15 per anno civile. Il numero di visti che possono essere rilasciati per anno civile può essere modificato su decisione del consiglio di cooperazione.

7. I visti rilasciati conformemente al paragrafo 2 sono emessi in un formato determinato dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra fornisce al Regno di Spagna i facsimile di tali visti ed eventuali successive modifiche degli stessi a fini di informazione.

¹ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU CE L 218 del 13.8.2008, pag. 60, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/oj>).

ARTICOLO 49

Visti per soggiorni di lunga durata validi per Gibilterra

Non sono rilasciati visti per soggiorni di lunga durata validi per Gibilterra.

ARTICOLO 50

Permessi di soggiorno per Gibilterra

1. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra sono responsabili del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno per Gibilterra. Tali permessi di soggiorno possono essere rilasciati o rinnovati soltanto se sono soddisfatte le condizioni pertinenti di cui all'articolo 45.
2. Prima di rilasciare o rinnovare un permesso di soggiorno, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ne danno notifica alle autorità competenti del Regno di Spagna.

3. Entro 28 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 2, le autorità competenti del Regno di Spagna possono informare le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra della loro obiezione al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno qualora il richiedente sia considerato, conformemente all'*acquis* di Schengen, una minaccia per l'ordine pubblico¹, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno Stato membro, anche sulla base di una segnalazione emessa nel sistema d'informazione Schengen. In tal caso le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra non rilasciano o non rinnovano il permesso di soggiorno, informano il richiedente dell'esito e gli forniscono i recapiti delle autorità competenti del Regno di Spagna. Le autorità competenti del Regno di Spagna informano il richiedente, su sua richiesta e nel debito rispetto dei loro obblighi a norma del diritto nazionale e del diritto dell'Unione, di quanto segue:

- a) la loro decisione di opporsi al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno;
- b) i motivi per opporsi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ritenendo che il richiedente rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali, corredati, se del caso, del contenuto essenziale di detti motivi; e
- c) le misure correttive adeguate a norma del diritto nazionale e dell'Unione.

L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica al presente paragrafo.

¹ I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico sono proporzionati e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati, che deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

4. Le autorità competenti del Regno di Spagna possono notificare alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra che il periodo di 28 giorni di cui al paragrafo 3 è prorogato per un massimo di 14 giorni. La mancanza di risposta alla scadenza del periodo di 28 giorni di cui al paragrafo 3 è considerata una risposta positiva. In ogni caso, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si astengono dal rilasciare o rinnovare un permesso di soggiorno prima del termine del periodo di 28 giorni di cui al paragrafo 3, prorogato a norma del presente paragrafo.

L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica al presente paragrafo.

5. Qualora vi siano motivi per opporsi al fatto che una persona possieda un permesso di soggiorno, in particolare se il titolare è considerato una minaccia all'ordine pubblico, alla sicurezza interna, alla salute pubblica o alle relazioni internazionali di uno Stato membro, anche sulla base di una segnalazione emessa nel sistema d'informazione Schengen, le autorità competenti del Regno di Spagna chiedono alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra di revocare tale permesso di soggiorno. In tal caso, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra revocano il permesso di soggiorno senza ritardo e forniscono al titolare i recapiti delle autorità competenti del Regno di Spagna. Le autorità competenti del Regno di Spagna informano il titolare, su sua richiesta e nel debito rispetto dei loro obblighi a norma del diritto nazionale e del diritto dell'Unione, di quanto segue:

- a) la loro decisione di chiedere la revoca di un permesso di soggiorno;
- b) i motivi per cui ritengono che il richiedente rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali, corredati, se del caso, del contenuto essenziale di detti motivi; e

- c) le misure correttive adeguate a norma del diritto nazionale e dell'Unione.

L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica al presente paragrafo.

6. Qualora un permesso di soggiorno sia rilasciato, o non sia revocato, perché le autorità competenti del Regno di Spagna non si sono opposte in virtù del paragrafo 3 o 5 e malgrado la presenza di una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di una segnalazione di rimpatrio nel sistema d'informazione Schengen, tale permesso di soggiorno non conferisce al titolare il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri.

7. Il permesso di soggiorno per Gibilterra è conforme al modello uniforme stabilito dal diritto dell'Unione e reca chiare indicazioni della sua validità a Gibilterra.

8. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra trasmette al Regno di Spagna i facsimile dei permessi per Gibilterra e le eventuali modifiche degli stessi affinché il Regno di Spagna li comunichi alla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del codice frontiere Schengen.

9. Il Regno di Spagna designa, conformemente all'articolo 68, l'autorità competente a ricevere le informazioni a norma del presente articolo. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra comunica, conformemente all'articolo 68, l'autorità competente a ricevere le domande di permesso di soggiorno, rilasciare o rinnovare i permessi di soggiorno per Gibilterra e presentare informazioni al Regno di Spagna a norma del presente articolo.

10. Il presente articolo si applica fino alla data di entrata in funzione del VIS ai sensi del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. A partire da tale data si applica l'articolo 51.

11. L'Unione comunica al Regno Unito nei confronti di Gibilterra la data di entrata in funzione di cui al paragrafo 10 in anticipo rispetto a tale data.

12. I paragrafi da 2 a 6 non si applicano:

- a) ai cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione, a prescindere dalla cittadinanza, di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE;
- b) ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino e ai loro familiari, a prescindere dalla cittadinanza, che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli delle persone di cui alla lettera a) in virtù di accordi conclusi dall'Unione.

13. Alle persone distaccate in servizio presso le forze armate del Regno Unito o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra e ai familiari componenti del nucleo familiare, qualora le autorità competenti del Regno di Spagna si siano opposte al rilascio del permesso di soggiorno conformemente al paragrafo 3, è rilasciato un permesso di soggiorno con validità territoriale limitata a Gibilterra.

¹ Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU UE L 248 del 13.7.2021, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1134/oj>).

ARTICOLO 51

Permessi di soggiorno per Gibilterra

1. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra sono responsabili del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno per Gibilterra. Tali permessi di soggiorno possono essere rilasciati o rinnovati soltanto se sono soddisfatte le condizioni pertinenti di cui all'articolo 45.
2. Prima di rilasciare o rinnovare un permesso di soggiorno, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ne danno notifica alle autorità competenti del Regno di Spagna.
3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvedono affinché i dati necessari per permettere al Regno di Spagna di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del capo III del regolamento (CE) n. 767/2008 per quanto riguarda le domande di permesso di soggiorno presentate a Gibilterra siano raccolti e trasferiti alle autorità competenti del Regno di Spagna entro due giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

A tale scopo le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra garantiscono che:

- a) i dati raccolti siano esatti e attuali e abbiano un livello adeguato di qualità e completezza;
- b) i dati siano stati raccolti in modo lecito, nel rispetto delle garanzie previste in detto capo;
- c) il richiedente abbia ricevuto le informazioni di cui all'articolo 37, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 767/2008; e

- d) al momento della domanda il richiedente abbia dato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2008.

4. Entro 28 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 2, le autorità competenti del Regno di Spagna possono informare le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra della loro obiezione al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno qualora il richiedente sia considerato, conformemente all'*acquis* di Schengen, una minaccia per l'ordine pubblico¹, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno Stato membro, anche sulla base di una segnalazione emessa nel sistema d'informazione Schengen. In tal caso le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra non rilasciano o non rinnovano il permesso di soggiorno, informano il richiedente dell'esito e gli forniscono i recapiti delle autorità competenti del Regno di Spagna. Le autorità competenti del Regno di Spagna informano il richiedente, su sua richiesta e nel debito rispetto dei loro obblighi a norma del diritto nazionale e del diritto dell'Unione, di quanto segue:

- a) la loro decisione di opporsi al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno;
- b) i motivi per opporsi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ritenendo che il richiedente rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali, corredati, se del caso, del contenuto essenziale di detti motivi; e
- c) le misure correttive adeguate a norma del diritto nazionale e dell'Unione.

L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica al presente paragrafo.

¹ I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico sono proporzionati e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati, che deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

5. Le autorità competenti del Regno di Spagna possono notificare alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra che il periodo di 28 giorni di cui al paragrafo 3 è prorogato per un massimo di 14 giorni. La mancanza di risposta alla scadenza del periodo di 28 giorni di cui al paragrafo 3 è considerata una risposta positiva. In ogni caso, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si astengono dal rilasciare o rinnovare un permesso di soggiorno prima del termine del periodo di 28 giorni di cui al paragrafo 3, prorogato a norma del presente paragrafo.

L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica al presente paragrafo.

6. Qualora vi siano motivi per opporsi al fatto che una persona possieda un permesso di soggiorno, in particolare se il titolare è considerato una minaccia all'ordine pubblico, alla sicurezza interna, alla salute pubblica o alle relazioni internazionali di uno Stato membro, anche sulla base di una segnalazione emessa nel sistema d'informazione Schengen, le autorità competenti del Regno di Spagna chiedono alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra di revocare tale permesso di soggiorno. In tal caso, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra revocano il permesso di soggiorno senza ritardo e forniscono al titolare i recapiti delle autorità competenti del Regno di Spagna. Le autorità competenti del Regno di Spagna informano il titolare, su sua richiesta e nel debito rispetto dei loro obblighi in virtù del diritto nazionale e del diritto dell'Unione, di quanto segue:

- a) la loro decisione di chiedere la revoca di un permesso di soggiorno;
- b) i motivi per cui ritengono che il richiedente rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali, corredati, se del caso, del contenuto essenziale di detti motivi; e

- c) le misure correttive adeguate a norma del diritto nazionale e dell'Unione.

L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica al presente paragrafo.

7. Qualora un permesso di soggiorno sia rilasciato, o non sia revocato, perché le autorità competenti del Regno di Spagna non si sono opposte in virtù del paragrafo 4 o 6 e malgrado la presenza di una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di una segnalazione di rimpatrio nel sistema d'informazione Schengen, tale permesso di soggiorno non conferisce al titolare il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri.
8. Il permesso di soggiorno per Gibilterra è conforme al modello uniforme stabilito dal diritto dell'Unione e reca chiare indicazioni della sua validità a Gibilterra.
9. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra trasmette al Regno di Spagna i facsimile dei permessi per Gibilterra e le eventuali modifiche degli stessi affinché il Regno di Spagna li comunichi alla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del codice frontiere Schengen.
10. Il Regno di Spagna designa, conformemente all'articolo 68, l'autorità competente a ricevere le informazioni a norma del presente articolo. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra comunica, conformemente all'articolo 68, l'autorità competente a ricevere le domande di permesso di soggiorno, rilasciare o rinnovare i permessi di soggiorno per Gibilterra e presentare le informazioni al Regno di Spagna a norma del presente articolo.
11. I paragrafi da 2 a 7 non si applicano:
- a) ai cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione, a prescindere dalla cittadinanza, di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE;

- b) ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino e ai loro familiari, a prescindere dalla cittadinanza, che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli delle persone di cui alla lettera a) in virtù di accordi conclusi dall'Unione.

12. Alle persone distaccate in servizio presso le forze armate del Regno Unito o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra e ai familiari componenti del loro nucleo familiare, qualora le autorità competenti del Regno di Spagna si siano opposte al rilascio del permesso di soggiorno conformemente al paragrafo 4, è rilasciato un permesso di soggiorno con validità territoriale limitata a Gibilterra.

ARTICOLO 52

Disposizione transitoria per i permessi di soggiorno

1. I permessi di soggiorno rilasciati dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra prima della data di entrata in vigore del presente accordo rimangono validi per un periodo di due anni civili dopo tale data o fino alla data di scadenza, se precedente.
2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra trasmette al Regno di Spagna i facsimile di tali permessi e le eventuali modifiche degli stessi affinché il Regno di Spagna li comunichi alla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del codice frontiere Schengen.

3. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra comunicano alle autorità competenti del Regno di Spagna i titolari dei permessi di soggiorno in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente accordo. Le autorità competenti del Regno di Spagna, sulla base delle verifiche di tali persone nelle banche dati pertinenti dell'Unione, nazionali e internazionali, compreso il sistema d'informazione Schengen, possono chiedere alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra di revocare un permesso di soggiorno qualora il titolare sia considerato, conformemente all'*acquis* di Schengen, una minaccia per l'ordine pubblico¹, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno Stato membro. Una volta ricevuta tale richiesta, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra revocano il permesso di soggiorno in questione, fatto salvo il diritto di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale.

L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica al presente paragrafo.

4. Il paragrafo 3 non si applica:

- a) ai cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione, a prescindere dalla cittadinanza, di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE;
- b) ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino e ai loro familiari, a prescindere dalla cittadinanza, che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli di cui alla lettera a) in virtù di accordi conclusi dall'Unione.

¹ I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico sono proporzionati e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati, che deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

CAPO 2

DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E RIMPATRIO

ARTICOLO 53

Domande di protezione internazionale

1. Fatti salvi i paragrafi da 6 a 10, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra sono competenti per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate a Gibilterra.
2. Il richiedente che presenta una domanda di protezione internazionale conformemente al paragrafo 1 è scortato dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra nella zona delle verifiche in seconda linea allo scopo di registrare la domanda, fatto salvo il paragrafo 5. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra informano immediatamente le autorità competenti del Regno di Spagna, fatto salvo il paragrafo 5.
3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente accordo, le persone soggette alle verifiche di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 2, possono presentare una domanda di protezione internazionale alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o a quelle del Regno di Spagna.
4. Quando una persona presenta una domanda di protezione internazionale prima o durante lo svolgimento delle verifiche di frontiera di cui all'articolo 29, paragrafo 2, le verifiche devono essere completate.

Qualora dalle verifiche di frontiera emerga l'esigenza di un'azione conseguente di cui all'articolo 34, tale azione è intrapresa nella misura in cui rispetta e non compromette il diritto alla protezione internazionale e il principio di non respingimento (non-refoulement).

Il richiedente che presenta una domanda di protezione internazionale conformemente al paragrafo 3 è scortato dalle autorità competenti a cui ha presentato la domanda nella zona delle verifiche in seconda linea allo scopo di registrare la domanda, fatto salvo il paragrafo 5.

Quando una persona presenta domanda di protezione internazionale alle autorità competenti del Regno di Spagna, il Regno di Spagna è competente per l'esame della domanda a norma del diritto dell'Unione e nazionale.

Quando una persona presenta domanda di protezione internazionale alle autorità competenti del Regno di Unito nei confronti di Gibilterra, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è competente per l'esame della domanda a norma del diritto nazionale, fatti salvi i paragrafi da 6 a 10.

5. Al fine di esaminare le singole domande e dopo l'adozione di una decisione definitiva in merito alla domanda, le autorità competenti:

- a) non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda;

b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a talo o tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.

6. Quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, la domanda è trattata secondo norme che siano almeno equivalenti a quelle applicabili nell'Unione per quanto riguarda i criteri di ammissibilità alla protezione internazionale e il contenuto della stessa, nonché per quanto riguarda le procedure applicabili all'esame delle domande di protezione internazionale e le condizioni di accoglienza riservate ai richiedenti.

7. Quando sono informate di una domanda di protezione internazionale conformemente al paragrafo 2, le autorità competenti del Regno di Spagna possono comunicare alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, entro 14 giorni, che si oppongono alla concessione della protezione internazionale da parte del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. In tal caso le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si astengono dal concedere la protezione internazionale prima di avere preso in piena considerazione ogni informazione trasmessa dalle autorità competenti del Regno di Spagna. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra comunicano alle autorità competenti del Regno di Spagna la decisione definitiva e le ragioni su cui si basa, fatto salvo il paragrafo 5.

Le autorità competenti del Regno di Spagna comunicano alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra se il periodo di 14 giorni di cui al primo comma deve essere prorogato per un massimo di 14 giorni. La mancanza di risposta alla scadenza del periodo di 14 giorni di cui al primo comma o alla scadenza di qualsiasi proroga di tale periodo iniziale di 14 giorni ai sensi del presente comma è considerata una risposta positiva. In ogni caso, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si astengono dal concedere protezione internazionale prima del termine del periodo di 14 giorni di cui al primo comma, prorogato a norma del presente paragrafo.

8. Quando è competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adotta tutte le misure necessarie per vietare e impedire l'ingresso di un richiedente che non sia un cittadino dell'Unione nel territorio degli Stati membri per la durata della procedura di protezione internazionale e fino all'adozione di una decisione definitiva sulla domanda.

Quanto prima possibile e comunque non oltre 72 ore dopo che la persona è stata scortata nella zona delle verifiche in seconda linea, le autorità competenti del Regno di Spagna raccolgono i dati delle persone, che non sono cittadini dell'Unione, che hanno presentato domanda di protezione internazionale conformemente al paragrafo 1 e trasmettono tali dati alla banca dati dattiloscopica europea per l'asilo ("Eurodac").

9. Alla persona che ottiene protezione internazionale dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra è rilasciato un permesso di soggiorno con validità territoriale limitata a Gibilterra.

Quando è adottata una decisione definitiva di rigetto di una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra adottano tutte le misure necessarie per garantire che la persona in questione sia allontanata da Gibilterra, conformemente a regole e garanzie che garantiscano norme equivalenti a quelli di cui alla direttiva 2008/115/CE.

10. Quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è competente per una domanda di protezione internazionale e il richiedente si è recato in modo irregolare in uno Stato membro o in uno Stato che ha concluso con l'Unione un accordo sui criteri e sui meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo, il richiedente è rinvio a Gibilterra.

CAPO 3

COOPERAZIONE DI POLIZIA

ARTICOLO 54

Scambio di informazioni

1. L'obiettivo del presente articolo è consentire alle autorità competenti degli Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, alle condizioni previste dal loro diritto interno e nei limiti delle loro competenze nonché nella misura in cui ciò non sia disposto nel presente capo e nel capo 2 del titolo V della presente parte, di prestarsi reciproca assistenza fornendo le informazioni pertinenti a fini di:

- a) prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati, compresa la lotta contro la criminalità organizzata e il traffico illegale;
- b) esecuzione di sanzioni penali;
- c) salvaguardia dalle minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse; e
- d) prevenzione e lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

2. Ai fini del presente articolo, per "autorità competente" si intende la polizia, i servizi doganali o altra autorità interna che, in forza del diritto interno, è competente a intraprendere attività ai fini di cui al paragrafo 1.
3. Le informazioni, comprese quelle sulle persone ricercate e scomparse e sugli oggetti, possono essere richieste da un'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro o essere fornite spontaneamente a un'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro. Le informazioni possono essere fornite in risposta a una richiesta o spontaneamente, alle condizioni previste dal diritto interno applicabile all'autorità competente che le fornisce e nei limiti delle competenze di quest'ultima.
4. Le informazioni possono essere richieste e fornite nella misura in cui le condizioni previste dal diritto interno applicabile all'autorità competente che le richiede o le fornisce non dispongano che la richiesta o la fornitura di informazioni debba essere effettuata o inoltrata dalle autorità giudiziarie.
5. In caso di urgenza l'autorità competente che fornisce le informazioni risponde a una richiesta, o fornisce informazioni spontaneamente, quanto prima.

6. L'autorità richiedente di una delle parti può, conformemente al diritto interno applicabile, all'atto della presentazione della richiesta o successivamente, chiedere il consenso dell'autorità di una delle parti che fornisce le informazioni affinché le informazioni possano essere utilizzate a fini probatori in procedimenti dinanzi a un'autorità giudiziaria. L'autorità che fornisce le informazioni può, alle condizioni stabilite dalle disposizioni del titolo V, capo 6, della presente parte e dal suo diritto interno, acconsentire a che le informazioni siano utilizzate a fini probatori dinanzi a un'autorità giudiziaria di uno Stato membro, se l'autorità richiedente è di tale Stato membro, o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se l'autorità richiedente è del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Analogamente, qualora le informazioni siano fornite spontaneamente, l'autorità che le fornisce può acconsentire a che le stesse siano utilizzate a fini probatori in procedimenti dinanzi a un'autorità giudiziaria di uno Stato membro, se sono fornite a un'autorità competente di quest'ultimo, o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se sono fornite a un'autorità competente di quest'ultimo. Se il consenso non è prestato ai sensi del presente paragrafo, le informazioni ricevute non possono essere utilizzate a fini probatori in procedimenti dinanzi a un'autorità giudiziaria.

7. L'autorità che fornisce le informazioni può, ai sensi del diritto interno applicabile, imporre condizioni per l'uso delle informazioni fornite.

8. L'autorità competente può fornire, ai sensi del presente articolo, qualsiasi tipo di informazione in suo possesso, alle condizioni previste dal diritto interno applicabile e nei limiti delle sue competenze. Le informazioni provenienti da altre fonti possono essere fornite solo se il trasferimento successivo di tali informazioni è consentito nel quadro in cui sono state ottenute dall'autorità competente che le fornisce.

9. Le informazioni possono essere fornite ai sensi del presente articolo attraverso qualsiasi canale di comunicazione appropriato, compresa la linea di comunicazione sicura ai fini della fornitura di informazioni tramite Europol, fatto salvo l'articolo 73.

10. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, tutte le comunicazioni e le notifiche formali di cui al presente articolo sono effettuate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1. Detta disposizione non si applica alle comunicazioni e alle decisioni che riguardano questioni operative o logistiche urgenti.

ARTICOLO 55

Osservazione continua

1. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, che, nell'ambito di un'indagine penale, tengono sotto osservazione nel Regno di Spagna o a Gibilterra, a seconda dei casi, una persona che si presume abbia partecipato a un reato di cui all'allegato 8, o una persona che possa assistere nell'identificazione o nel rintracciamento di tale persona, sono autorizzate a continuare questa osservazione, rispettivamente, a Gibilterra o nel Regno di Spagna, in linea con l'*acquis* di Schengen applicabile.
2. Le modalità pratiche dell'esercizio delle funzioni delle autorità competenti e gli aspetti della cooperazione operativa riguardanti l'osservazione continua di cui al paragrafo 1 sono definiti da intese amministrative tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna.

ARTICOLO 56

Inseguimento ininterrotto

1. I funzionari del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, che inseguono una persona colta in flagranza di commissione di uno dei reati di cui all'allegato 8 o di partecipazione alla commissione di uno di tali reati, sono autorizzati a continuare l'inseguimento, rispettivamente in Spagna o a Gibilterra, in linea con l'*acquis* di Schengen applicabile.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la persona inseguita, che si trovi in stato di arresto provvisorio o stia scontando una pena privativa della libertà, sia evasa.

2. Le modalità pratiche dell'esercizio delle funzioni delle autorità competenti e gli aspetti della cooperazione operativa riguardanti l'inseguimento di cui al paragrafo 1 sono definiti da intese amministrative tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna.

ARTICOLO 57

Comunicazione

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna installano e mantengono linee di comunicazione e altri collegamenti diretti per agevolare la cooperazione di polizia e doganale tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna, in particolare ai fini della trasmissione tempestiva di informazioni per l'osservazione continua e l'inseguimento ininterrotto.

2. Inoltre il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna esaminano ulteriori possibilità per rafforzare la comunicazione diretta tra i rispettivi servizi di polizia e doganali. I dettagli di tali intese sono stabiliti a livello bilaterale.

ARTICOLO 58

Operazioni congiunte

1. Al fine di intensificare la cooperazione di polizia, le autorità competenti dell'Unione e degli Stati membri, da un lato, e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altro, possono introdurre, nel mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e nella prevenzione dei reati, pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte nel corso dei quali funzionari designati o altri funzionari di una parte partecipano a operazioni negli Stati membri o a Gibilterra, a seconda dei casi.

2. L'Unione nei confronti dei suoi Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra rilasciano dichiarazioni che riguardano le autorità competenti ai fini del presente articolo e che stabiliscono le condizioni e gli aspetti pratici della cooperazione a norma del diritto dell'Unione. Tali condizioni specificano fra l'altro se i funzionari designati o altri funzionari di cui al paragrafo 1 possano esercitare poteri esecutivi, la responsabilità delle azioni commesse dagli ufficiali della parte di origine e il diritto applicabile.

3. Tutte le operazioni congiunte, anche se assumono la forma di un pattugliamento congiunto, che si svolgono nel territorio di uno Stato membro o nel territorio di Gibilterra devono essere esplicitamente autorizzate, prima del pattugliamento congiunto, rispettivamente dallo Stato membro in questione o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, che vi deve partecipare.

ARTICOLO 59

Banche dati pertinenti

1. L'Unione provvede affinché i funzionari designati o altri funzionari del Regno Unito nei confronti di Gibilterra partecipanti alle operazioni congiunte di cui all'articolo 58 possano consultare le rispettive banche dati nazionali e internazionali, nella misura in cui lo permette il diritto del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, durante un'operazione congiunta in uno Stato membro.
2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché i funzionari degli Stati membri partecipanti alle operazioni congiunte di cui all'articolo 58 possano consultare le rispettive banche dati nazionali, dell'Unione e internazionali, nella misura in cui lo permette il rispettivo diritto interno, durante un'operazione congiunta a Gibilterra.

ARTICOLO 60

Protezione e assistenza durante un'operazione congiunta

Gli Stati membri che partecipano a un'operazione congiunta e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra sono tenuti a prestare ai funzionari dell'altra parte che partecipano a tale operazione congiunta nel loro territorio conformemente all'articolo 58, nell'esercizio delle loro funzioni, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri funzionari.

ARTICOLO 61

Dati del codice di prenotazione

Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché i vettori trasferiscano alle autorità competenti del Regno di Spagna i dati del codice di prenotazione ("PNR") relativi ai voli in arrivo a Gibilterra. Tali trasferimenti sono conformi ai requisiti della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

Si applica l'articolo 19.

ARTICOLO 62

Verifiche di polizia rafforzate

1. Laddove necessario, sulla base di una valutazione dei rischi, per prevenire reati e migrazione irregolare, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e quelle del Regno di Spagna svolgono verifiche di polizia rafforzate, rispettivamente, a Gibilterra e nella zona di frontiera adiacente.
2. Le verifiche di polizia rafforzate di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono assumere la forma di operazioni congiunte conformemente all'articolo 58.

¹ Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj>).

ARTICOLO 63

Disposizioni applicabili del diritto dell'Unione

Le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 9 si applicano al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a Gibilterra.

Si applica l'articolo 19.

TITOLO IV

ATTUAZIONE, APPLICAZIONE, VALUTAZIONE ED ESECUZIONE

ARTICOLO 64

Valutazioni Schengen

Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ammette i rappresentanti dell'Unione e degli Stati membri e gli esperti designati dalle agenzie dell'Unione che svolgono valutazioni dell'applicazione dell'*acquis* di Schengen da parte del Regno di Spagna, conformemente alla presente parte. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra assiste e agevola tali rappresentanti nell'esercizio delle loro funzioni come previsto dal regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio¹, anche, ma non soltanto, nelle visite e ispezioni presso le infrastrutture situate a Gibilterra.

Il Regno di Spagna, non appena è informato di tali visite conformemente all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2022/922, ne informa il Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

¹ Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio del 9 giugno 2022 sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/922/oj>).

ARTICOLO 65

Valutazione dell'attuazione

Il comitato specializzato per la circolazione delle persone completa una valutazione dell'attuazione della presente parte, comprese le intese amministrative di cui all'articolo 33, paragrafo 6, almeno quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente parte. Entro tale termine, il comitato specializzato per la circolazione delle persone, in seguito a consultazioni, trasmette al consiglio di cooperazione una relazione di valutazione. Tale relazione comadotta una valutazione delle intese amministrative di cui all'articolo 33, paragrafo 6 e contiene la valutazione comune redatta dai rappresentanti delle parti oppure, in alternativa, le valutazioni redatte dai rappresentanti di ciascuna parte.

ARTICOLO 66

Denuncia del presente accordo dopo la valutazione dell'attuazione della presente parte

1. Dopo il completamento della valutazione di cui all'articolo 65 e fatto salvo l'articolo 334, l'Unione, anche su richiesta del Regno di Spagna, e il Regno Unito possono denunciare il presente accordo mediante notifica scritta per via diplomatica. Il presente accordo o eventuale accordo integrativo cessa di essere in vigore il primo giorno del dodicesimo mese successivo alla data della notifica.
2. Qualora il Regno di Spagna abbia chiesto all'Unione di denunciare il presente accordo conformemente al paragrafo 1, l'Unione adotta le misure necessarie conformemente alle sue procedure interne, al fine di denunciare il presente accordo.

ARTICOLO 67

Sospensione degli obblighi

1. Fatto salvo l'articolo 334 e nel pieno rispetto dell'esercizio delle responsabilità delle parti per il mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela della sicurezza interna e la gestione della loro sezione di frontiera esterna, in caso di grave violazione degli impegni di cui alla presente parte, o se una parte ritiene di essere esposta a una minaccia grave e persistente per la sicurezza interna a causa dell'assenza di controlli tra l'Unione e Gibilterra, ciascuna parte, previa consultazione dell'altra, può sospendere temporaneamente l'osservanza dei suoi obblighi di cui ai titoli da I a V della presente parte. L'Unione tiene debitamente conto del parere del Regno di Spagna.
2. La parte che intende sospendere i propri obblighi conformemente al paragrafo 1 lo comunica senza ritardo all'altra tramite il consiglio di cooperazione. Tale notifica indica il periodo per cui la parte intende applicare la sospensione temporanea dei suoi obblighi. Gli effetti della sospensione temporanea degli obblighi della parte decorrono dall'ottavo giorno successivo alla notifica o da una data successiva ivi specificata. Su tale base gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ripristinano il controllo di frontiera tra l'Unione e Gibilterra.

ARTICOLO 68

Notifiche, dichiarazioni, riserve e designazioni

1. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo il Regno di Spagna e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra effettuano le notifiche e le designazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 9, e all'articolo 51, paragrafo 10.
2. Entro la stessa data, l'Unione nei confronti degli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra presentano le dichiarazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
3. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo, l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra effettuano le eventuali notifiche di cui all'articolo 121, paragrafo 2, all'articolo 122, paragrafo 2, e all'articolo 130, paragrafo 4.
4. Nella misura in cui non sia stata effettuata al momento indicato al paragrafo 1, una notifica può essere effettuata non appena possibile e al più tardi due mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Durante tale periodo transitorio qualsiasi Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, in relazione al quale non è stata effettuata alcuna notifica di cui all'articolo 121, paragrafo 2, all'articolo 122, paragrafo 2, e all'articolo 130, paragrafo 4, e che non è stato oggetto di un'indicazione che tale notifica non debba essere effettuata, può avvalersi delle possibilità di cui a tale articolo come se tale notifica fosse stata effettuata in relazione a tale Stato membro o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Nel caso dell'articolo 122, paragrafo 2, uno Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può avvalersi delle possibilità di cui a tale articolo solo nella misura in cui ciò sia compatibile con i criteri per effettuare una notifica.

5. Entro la data della firma del presente accordo, l'Unione, a nome di un qualsiasi suo Stato membro, può notificare al Regno Unito che gli obblighi derivanti da talune disposizioni del capo 4 del titolo V della parte seconda, quali specificate nella notificazione, non si applicheranno all'Unione in relazione a tale Stato membro fino a quando l'Unione non notifichi al Regno Unito nel comitato specializzato per la circolazione delle persone che le pertinenti prescrizioni costituzionali per l'applicazione di tali disposizioni siano state soddisfatte in tale Stato membro.

6. Possono essere effettuate in qualsiasi momento le notifiche di cui alle disposizioni seguenti:

- a) articolo 118, paragrafo 4;
- b) articolo 124, paragrafo 1;
- c) articolo 125, paragrafo 3;
- d) articolo 144, paragrafo 1;
- e) articolo 145, paragrafo 1;
- f) articolo 165, paragrafo 4;
- g) articolo 166, paragrafo 5;
- h) articolo 167, paragrafo 5;
- i) articolo 176, paragrafo 2; e

j) articolo 184, paragrafi 3 e 8.

7. Possono essere modificate in qualsiasi momento le notifiche e le dichiarazioni di cui alle disposizioni seguenti:

a) articolo 58, paragrafo 2;

b) articolo 124, paragrafo 1;

c) articolo 125, paragrafo 3; e

d) articolo 184, paragrafi 3 e 8.

8. Possono essere ritirate in qualsiasi momento le notifiche di cui alle disposizioni seguenti:

a) articolo 121, paragrafo 2;

b) articolo 122, paragrafo 2;

c) articolo 124, paragrafo 1;

d) articolo 130, paragrafo 4;

e) articolo 165, paragrafo 4;

f) articolo 166, paragrafo 5; e

g) articolo 167, paragrafo 5.

9. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra comunica all'Unione l'identità delle seguenti autorità:

- a) l'autorità considerata autorità competente ai fini del titolo V, capo 2, della presente parte, di cui all'articolo 74, lettera a), e una breve descrizione delle sue competenze;
- b) l'autorità considerata autorità competente ai fini del titolo V, capo 3, della presente parte, di cui all'articolo 90, lettera d), e una breve descrizione delle sue competenze;
- c) l'autorità competente, in base al diritto interno del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a eseguire un mandato d'arresto di cui all'articolo 117, lettera b);
- d) l'autorità competente, in base al diritto interno del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a emettere un mandato d'arresto di cui all'articolo 117, lettera c);
- e) l'autorità di cui all'articolo 142; e
- f) l'autorità di cui all'articolo 182, paragrafo 1.

10. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo l'Unione, a proprio nome o a nome dei suoi Stati membri a seconda del caso, comunica al Regno Unito l'identità delle seguenti autorità:

- a) l'autorità competente, in base al diritto interno di ciascuno Stato membro, a eseguire un mandato d'arresto di cui all'articolo 117, lettera b);
- b) l'autorità competente, in base al diritto interno di ciascuno Stato membro, a emettere un mandato d'arresto di cui all'articolo 117, lettera c);
- c) l'autorità notificata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 142;
- d) l'organismo dell'Unione di cui all'articolo 153;
- e) l'autorità centrale notificata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 182, paragrafo 1;
e
- f) l'eventuale organo dell'Unione designato a norma dell'articolo 182, paragrafo 2, prima frase, indicando se esso è altresì designato quale autorità centrale ai sensi dell'ultima frase del medesimo paragrafo.

11. Nell'effettuare le notifiche o le dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Unione indica a quale dei suoi Stati membri si applica la notifica o la dichiarazione o se effettua la notifica o la dichiarazione a proprio nome.
12. L'Unione, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna possono notificare più di un'autorità in relazione ai paragrafi 2, 9 e 10, a seconda dei casi, e limitare tali notifiche unicamente a fini particolari.
13. Le notifiche di cui ai paragrafi 9 e 10 possono essere modificate in qualsiasi momento.
14. Tutte le notifiche, dichiarazioni, riserve e designazioni di cui al presente articolo sono effettuate mediante il meccanismo istituito conformemente all'articolo 6.

ARTICOLO 69

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione dei titoli da I a IV della presente parte osta a che una parte o gli Stati membri adottino misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza nazionale.

TITOLO V

COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE

CAPO 1

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 70

Obiettivo

1. Il presente titolo disciplina la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie tra gli Stati membri e le istituzioni, organi e organismi dell'Unione, da un lato, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altro, in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati e di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
2. Il presente titolo si applica soltanto alla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale che intercorre esclusivamente tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altro. Non si applica a situazioni verificatesi tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e istituzioni, organi o organismi dell'Unione, né alle attività di autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale quando agiscono in questo ambito.

ARTICOLO 71

Ambito di applicazione della cooperazione quando uno Stato membro non partecipa più
a misure analoghe del diritto dell'Unione

1. Il presente articolo si applica se uno Stato membro cessa di partecipare a disposizioni del diritto dell'Unione sulla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale analoghe alle pertinenti disposizioni del presente titolo, ovvero cessa di godere di diritti in forza di quelle disposizioni.
2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può notificare per iscritto all'Unione che intende cessare di applicare le pertinenti disposizioni del presente titolo nei confronti di detto Stato membro.
3. La notifica di cui al paragrafo 2 ha effetto alla data ivi specificata, che non può essere anteriore alla data in cui lo Stato membro cessa di partecipare alle disposizioni del diritto dell'Unione, ovvero di godere dei diritti in forza delle medesime di cui al paragrafo 1.
4. Se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra notifica a norma del presente articolo che intende cessare di applicare le pertinenti disposizioni del presente titolo, il comitato specializzato per la circolazione delle persone si riunisce per decidere quali siano le misure necessarie per assicurare che la cooperazione avviata a norma del presente titolo e interessata dalla cessazione sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo prima che cessino di applicarsi, le parti provvedono affinché sia mantenuto, dopo che adotta effetto la cessazione, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali.

5. L'Unione notifica per iscritto al Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, per via diplomatica, la data alla quale lo Stato membro riadotta a partecipare alle disposizioni del diritto dell'Unione di cui trattasi, ovvero a godere di diritti in forza di quelle disposizioni. L'applicazione delle pertinenti disposizioni del presente titolo è ripristinata a quella data o, se la notifica è successiva, il primo giorno del mese successivo alla data della notifica.

6. Per agevolare l'applicazione del presente articolo, l'Unione comunica al Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, quando uno Stato membro cessa di partecipare a disposizioni del diritto dell'Unione sulla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale analoghe alle pertinenti disposizioni del presente titolo, ovvero cessa di godere di diritti in forza di quelle disposizioni.

CAPO 2

COOPERAZIONE CON EUROPOL

ARTICOLO 72

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è stabilire relazioni di cooperazione tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra al fine di sostenere e potenziare l'azione degli Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione indicate all'articolo 75.

ARTICOLO 73

Comunicazione

Tutte le comunicazioni e le notifiche di cui al presente capo sono effettuate attraverso il punto di contatto nazionale del Regno Unito presso Europol, di cui all'articolo 77, paragrafo 1, o gli ufficiali di collegamento distaccati dal Regno Unito presso Europol, di cui all'articolo 77, paragrafo 4, tranne quando si applica l'articolo 77, paragrafo 2.

ARTICOLO 74

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "autorità competente": per l'Unione, Europol e, per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, un'autorità di contrasto interna preposta alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza del diritto interno a Gibilterra;
- b) "Europol": l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, istituita a norma del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("regolamento Europol").

¹ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj>).

ARTICOLO 75

Forme di criminalità

1. La cooperazione istituita a norma del presente capo riguarda le forme di criminalità di competenza di Europol, elencate nell'allegato 10, compresi i reati connessi.
2. I reati connessi sono i reati commessi per procurarsi i mezzi per compiere le forme di criminalità di cui al paragrafo 1, i reati commessi per agevolare o compiere tali forme di criminalità e i reati commessi per assicurare l'impunità per tali forme di criminalità.
3. In caso di modifica dell'elenco delle forme di criminalità per le quali Europol è competente ai sensi del diritto dell'Unione, il comitato specializzato per la circolazione delle persone può, su proposta dell'Unione, modificare di conseguenza l'allegato 10 a decorrere dalla data in cui adotta effetto la modifica della competenza di Europol.

ARTICOLO 76

Ambito di applicazione della cooperazione

Oltre allo scambio di dati personali alle condizioni stabilite nel presente capo e conformemente ai compiti di Europol definiti nel regolamento Europol, la cooperazione può comadottare in particolare:

- a) lo scambio di informazioni quali conoscenze specialistiche;

- b) rapporti generali sulla situazione;
- c) risultati di analisi strategiche;
- d) informazioni sulle procedure di indagine penale;
- e) informazioni sui metodi di prevenzione della criminalità;
- f) la partecipazione ad attività di formazione; e
- g) la prestazione di consulenza e sostegno in singole indagini penali nonché la cooperazione operativa.

ARTICOLO 77

Punto di contatto nazionale e ufficiali di collegamento

1. Il punto di contatto nazionale del Regno Unito presso Europol, designato conformemente all'articolo 568, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, funge da punto di contatto centrale tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
2. Lo scambio di informazioni e notifiche tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ha luogo tra Europol e il punto di contatto nazionale di cui al paragrafo 1, tranne qualora lo scambio diretto di informazioni sia necessario in casi urgenti e sia ritenuto opportuno tanto da Europol, quanto dall'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

3. Il punto di contatto nazionale di cui al paragrafo 1 è anche il punto di contatto centrale per quanto riguarda l'esame, la rettifica e la cancellazione di dati personali.
4. Gli ufficiali di collegamento distaccati dal Regno Unito presso Europol, conformemente all'articolo 568, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, possono anche agevolare la cooperazione stabilita a norma del presente capo in relazione al Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Gli ufficiali di collegamento distaccati da Europol presso il Regno Unito possono anche agevolare la cooperazione in relazione al Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
5. Il Regno Unito provvede affinché i suoi ufficiali di collegamento di cui al paragrafo 4 abbiano un accesso rapido alle pertinenti banche dati interne del Regno Unito nei confronti di Gibilterra necessarie per svolgere i loro compiti.
6. I dettagli dei compiti degli ufficiali di collegamento responsabili per Gibilterra di cui al paragrafo 4 del presente articolo, i loro diritti e obblighi e i relativi costi sono disciplinati da accordi di lavoro di cui all'articolo 86 conclusi tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
7. Gli ufficiali di collegamento responsabili per Gibilterra di cui al paragrafo 4, e i rappresentanti delle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono essere invitati alle riunioni operative. Gli ufficiali di collegamento degli Stati membri e quelli di paesi terzi, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri e di paesi terzi, il personale Europol e altre parti interessate possono partecipare alle riunioni organizzate dagli ufficiali di collegamento responsabili per Gibilterra di cui al paragrafo 4, o dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

ARTICOLO 78

Scambi di informazioni

1. Gli scambi di informazioni tra le autorità competenti sono conformi agli obiettivi e alle disposizioni del presente capo. I dati personali sono trattati unicamente per le finalità specifiche di cui al paragrafo 2.
2. Al più tardi all'atto di trasferire dati personali le autorità competenti indicano chiaramente la o le finalità specifiche per le quali i dati personali sono trasferiti. Per i trasferimenti a Europol, la o le finalità di tale trasferimento sono specificate in linea con le finalità specifiche del trattamento stabilite nel regolamento Europol. Se l'autorità competente che ha operato il trasferimento non lo ha fatto, l'autorità competente ricevente, d'intesa con la predetta autorità, tratta i dati personali al fine di determinare la loro pertinenza e la o le finalità del loro ulteriore trattamento. Le autorità competenti possono trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per la quale i dati sono stati forniti solo previa autorizzazione dell'autorità competente che ha operato il trasferimento.
3. Le autorità competenti che ricevono i dati personali garantiscono che i dati saranno trattati ai soli fini per cui sono stati trasferiti. I dati sono cancellati non appena non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati trasferiti.
4. Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra stabiliscono senza indebito ritardo, e comunque entro sei mesi dal ricevimento dei dati personali, se e in quale misura tali dati personali siano necessari per la finalità per la quale sono stati trasferiti e ne informano l'autorità che ha operato il trasferimento.

ARTICOLO 79

Limitazioni di accesso e di ulteriore uso dei dati personali trasferiti

1. All'atto di trasferire dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento può indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento successivo, la cancellazione o la distruzione trascorso un dato periodo di tempo, ovvero l'ulteriore trattamento. Qualora la necessità di tali limitazioni si manifesti dopo che i dati personali sono stati trasferiti, l'autorità competente che ha operato il trasferimento ne informa l'autorità competente ricevente.
2. L'autorità competente ricevente si conforma alle eventuali limitazioni di accesso o di ulteriore uso dei dati personali indicate dall'autorità competente che ha operato il trasferimento a norma del paragrafo 1.
3. Ciascuna parte garantisce che le informazioni trasferite a norma del presente capo sono state raccolte, conservate e trasferite conformemente al rispettivo quadro giuridico. Ciascuna parte garantisce, per quanto possibile, che tali informazioni non sono state ottenute in violazione dei diritti umani. Tali informazioni non possono essere trasferite se, per quanto ragionevolmente prevedibile, potrebbero essere utilizzate per richiedere, emettere o eseguire la pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele o disumano.

ARTICOLO 80

Diverse categorie di interessati

1. È vietato il trasferimento di dati personali relativi a vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati e a persone di età inferiore agli anni diciotto salvo se strettamente necessario e proporzionato in casi specifici per prevenire o combattere un reato.
2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Europol provvedono ciascuno affinché il trattamento di dati personali di cui al paragrafo 1 sia soggetto a garanzie supplementari, tra cui limitazioni di accesso, misure di sicurezza supplementari e limitazioni ai trasferimenti successivi.

ARTICOLO 81

Agevolazione del flusso di dati personali tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Europol

Al fine di conseguire reciproci vantaggi operativi, le parti si adoperano per cooperare in futuro affinché gli scambi di dati tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possano avvenire il più rapidamente possibile, e per considerare di integrare eventuali nuovi processi e sviluppi tecnici che potrebbero contribuire a tale obiettivo, tenendo conto nel contempo del fatto che il Regno Unito non è uno Stato membro e nel pieno rispetto del regime in materia di notifiche e comunicazioni istituito dall'articolo 73.

ARTICOLO 82

Valutazione dell'affidabilità della fonte e dell'esattezza delle informazioni

1. Le autorità competenti indicano per quanto possibile, al più tardi al momento del trasferimento delle informazioni, l'affidabilità della fonte dell'informazione sulla base dei criteri seguenti:

- a) non sussistono dubbi circa l'autenticità, l'affidabilità o la competenza della fonte, oppure l'informazione è fornita da una fonte che ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi;
- b) l'informazione è pervenuta da una fonte che si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;
- c) l'informazione è pervenuta da una fonte che non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi; o
- d) l'affidabilità delle informazioni non può essere valutata.

2. Le autorità competenti indicano per quanto possibile, al più tardi al momento del trasferimento delle informazioni, l'esattezza dell'informazione sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'informazione è ritenuta sicura senza alcuna riserva;
- b) l'informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non conosciuta personalmente dall'agente che l'ha fornita;

- c) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è avvalorata da altre informazioni già registrate; o
- d) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avvalorata.

3. Se, sulla base delle informazioni già in suo possesso, l'autorità competente ricevente giunge alla conclusione che la valutazione delle informazioni o della fonte fornita dall'autorità competente trasferente a norma dei paragrafi 1 e 2 deve essere rettificata, ne informa tale autorità competente e cerca di concordare una modifica da apportare alla valutazione. Senza tale accordo l'autorità ricevente competente non può modificare la valutazione delle informazioni ricevute o della loro fonte.

4. Se riceve informazioni non corredate di una valutazione, l'autorità competente cerca, per quanto possibile e se possibile di concerto con l'autorità competente che ha operato il trasferimento, di stabilire l'affidabilità della fonte o l'esattezza dell'informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso.

5. Se non è possibile effettuare una valutazione attendibile, le informazioni sono valutate conformemente al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 2, lettera d).

ARTICOLO 83

Sicurezza dello scambio di informazioni

1. Le misure tecniche e organizzative messe in atto per garantire la sicurezza dello scambio di informazioni a norma del presente capo sono stabilite in intese amministrative di cui all'articolo 86.
2. Le parti convengono di istituire, attuare e gestire linee di comunicazione sicure per lo scambio di informazioni di cui al presente capo.
3. I termini e le condizioni d'uso delle linee di comunicazione sicure sono disciplinati da intese amministrative di cui all'articolo 85.

ARTICOLO 84

Responsabilità in caso di trattamento di dati personali non autorizzato o scorretto

1. Le autorità competenti sono responsabili, conformemente al rispettivo quadro giuridico, del danno causato a una persona in ragione di errori di diritto o di fatto contenuti nelle informazioni scambiate. Né Europol né le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono invocare il fatto che l'altra autorità competente abbia trasferito informazioni inesatte al fine di sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una parte lesa conformemente al rispettivo quadro giuridico.

2. Se Europol o le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra sono tenute a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell'uso di informazioni che sono state comunicate erroneamente dall'altra autorità competente o che sono state comunicate a causa del mancato adempimento dei propri obblighi da parte dell'altra autorità competente, l'importo versato a titolo di risarcimento ai sensi del paragrafo 1 da Europol o dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra è rimborsato dall'altra autorità competente, a meno che tali informazioni non siano state usate in violazione del presente capo.

3. Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra non esigono reciprocamente alcuna riparazione a titolo punitivo o non risarcitorio ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

ARTICOLO 85

Scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

Lo scambio e la protezione di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate, se necessari a norma del presente capo, sono disciplinati da accordi di lavoro e intese amministrative di cui all'articolo 86.

ARTICOLO 86

Accordi di lavoro e intese amministrative

1. I dettagli della cooperazione tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Europol, ove appropriato per integrare e attuare le disposizioni del presente capo, sono oggetto di accordi di lavoro di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento Europol e di intese amministrative di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Europol conclusi tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito.
2. Anziché concludere accordi di lavoro e intese amministrative a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito ed Europol possono concordare che eventuali accordi di lavoro o intese amministrative già conclusi tra le autorità competenti del Regno Unito ed Europol conformemente all'articolo 577 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si applicano anche nei confronti di Gibilterra.
3. Il contenuto degli accordi di lavoro e delle intese amministrative può essere stabilito insieme in un unico documento.

ARTICOLO 87

Notificazione dell'attuazione

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Europol rendono ciascuno accessibile al pubblico un documento che delinea in modo comprensibile le disposizioni relative al trattamento dei dati personali trasferiti a norma del presente capo, compresi i mezzi a disposizione degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, e provvedono ciascuno affinché una copia di tale documento sia fornita all'altra parte.
2. Qualora non esistano già, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Europol adottano modalità pratiche che specificano il modo in cui sarà garantito nella pratica il rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Europol inviano ciascuno una copia di tali modalità pratiche all'altra parte e alle rispettive autorità di controllo.

ARTICOLO 88

Poteri di Europol

Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di creare l'obbligo in capo a Europol di cooperare con le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra al di là delle competenze di Europol fissate dal pertinente diritto dell'Unione.

CAPO 3

COOPERAZIONE CON EUROJUST

ARTICOLO 89

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è stabilire una cooperazione tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra nella lotta contro le forme gravi criminalità di cui all'allegato 11.

ARTICOLO 90

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "Eurojust": l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, istituita a norma del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("regolamento Eurojust");

¹ Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj>).

- b) "assistente": una persona che può assistere un membro nazionale e l'aggiunto del membro nazionale, o il pubblico ministero di collegamento, di cui al regolamento Eurojust e all'articolo 95, paragrafo 3, rispettivamente;
- c) "collegio": il collegio di Eurojust, di cui al regolamento Eurojust;
- d) "autorità competente": per l'Unione, Eurojust, rappresentata dal collegio o da un membro nazionale, e, per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, un'autorità interna competente ai sensi del diritto interno in materia di indagine e azione penale a Gibilterra;
- e) "corrispondente interno in materia di terrorismo": il punto di contatto designato dal Regno Unito a norma dell'articolo 94, responsabile del trattamento della corrispondenza in materia di terrorismo;
- f) "magistrato di collegamento": il magistrato distaccato da Eurojust nel Regno Unito conformemente all'articolo 96;
- g) "pubblico ministero di collegamento": il pubblico ministero distaccato dal Regno Unito presso Eurojust e soggetto al diritto interno del Regno Unito per quanto riguarda lo status di pubblico ministero conformemente all'articolo 95, paragrafo 3; e
- h) "membro nazionale": il membro nazionale distaccato presso Eurojust da ciascuno Stato membro, di cui al regolamento Eurojust.

ARTICOLO 91

Comunicazione

Tutte le comunicazioni e le notifiche di cui al presente capo sono effettuate attraverso i punti di contatto nazionali di cui all'articolo 94 e i pubblici ministeri di collegamento di cui all'articolo 95.

ARTICOLO 92

Forme di criminalità

1. La cooperazione istituita a norma del presente capo riguarda le forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust, elencate nell'allegato 11, compresi i reati connessi.
2. I reati connessi sono i reati commessi per procurarsi i mezzi per compiere le forme gravi di criminalità di cui al paragrafo 1, i reati commessi per agevolare o compiere tali forme gravi di criminalità e i reati commessi per assicurare l'impunità per tali forme gravi di criminalità.
3. In caso di modifica dell'elenco delle forme gravi di criminalità per le quali Eurojust è competente ai sensi del diritto dell'Unione, il comitato specializzato per la circolazione delle persone può, su proposta dell'Unione, modificare di conseguenza l'allegato 11 a decorrere dalla data in cui adotta effetto la modifica della competenza di Eurojust.

ARTICOLO 93

Ambito di applicazione della cooperazione

Le parti provvedono affinché Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra cooperino nei settori di attività di cui agli articoli 2 e 54 del regolamento Eurojust e al presente capo.

ARTICOLO 94

Punti di contatto per Eurojust

I punti di contatto per Eurojust, nominati o stabiliti dal Regno Unito conformemente all'articolo 584 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, compresi i punti di contatto designati come corrispondenti interni del Regno Unito in materia di terrorismo, fungono anche da punti di contatto per Eurojust per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

ARTICOLO 95

Pubblico ministero di collegamento

1. Il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento del Regno Unito presso Eurojust, distaccati conformemente all'articolo 585, paragrafi 1 e 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, agevolano la cooperazione stabilita a norma del presente capo, in relazione a Gibilterra, nei limiti delle loro competenze. Se necessario, gli assistenti possono sostituire il pubblico ministero di collegamento o agire a nome del pubblico ministero di collegamento.
2. I dettagli dei compiti del pubblico ministero di collegamento e degli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui al paragrafo 1, i loro diritti e obblighi e i relativi costi sono disciplinati da un accordo di lavoro di cui all'articolo 104.
3. Il Regno Unito informa Eurojust della natura e della portata del ruolo attribuito al pubblico ministero di collegamento e agli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui al paragrafo 1 per svolgere i loro compiti di agevolazione della cooperazione conformemente al presente capo.
4. Il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui al paragrafo 1 hanno accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale interno o in qualsiasi altro registro delle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra conformemente a quanto previsto dal diritto interno nel caso di un pubblico ministero o di una persona con pari prerogative.
5. Il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui al paragrafo 1 possono contattare direttamente le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

6. I documenti di lavoro del pubblico ministero di collegamento e degli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui al paragrafo 1 sono custoditi in modo inviolabile da Eurojust.

ARTICOLO 96

Magistrato di collegamento

1. Il magistrato di collegamento di Eurojust distaccato presso il Regno Unito conformemente all'articolo 586, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione può agevolare la cooperazione giudiziaria nei confronti di Gibilterra nei casi in cui Eurojust dà il suo sostegno a norma dell'articolo 53 del regolamento Eurojust.

2. I dettagli dei compiti del magistrato di collegamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i diritti e obblighi del magistrato di collegamento e i relativi costi sono disciplinati da un accordo di lavoro di cui all'articolo 104.

ARTICOLO 97

Riunioni operative e strategiche

1. Il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, e il punto di contatto per Eurojust di cui all'articolo 94 possono partecipare alle riunioni per quanto riguarda le questioni strategiche, su invito del presidente di Eurojust, e alle riunioni per quanto riguarda le questioni operative con l'approvazione dei membri nazionali interessati.

2. I membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti, il direttore amministrativo di Eurojust e il personale di Eurojust possono partecipare alle riunioni organizzate dal pubblico ministero di collegamento e dagli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, e dal punto di contatto per Eurojust di cui all'articolo 94.

ARTICOLO 98

Scambio di dati non personali

Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono scambiare dati non personali nella misura in cui tali dati sono pertinenti per la cooperazione nel quadro del presente capo e fatta salva qualsiasi limitazione a norma dell'articolo 103.

ARTICOLO 99

Scambio di dati personali

1. I dati personali richiesti e ricevuti dalle autorità competenti a norma del presente capo sono da esse trattati unicamente per gli obiettivi di cui all'articolo 89, per le finalità specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e fatte salve le limitazioni di accesso o di ulteriore uso di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2. Al più tardi all'atto di trasferire dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento indica chiaramente la o le finalità specifiche per le quali i dati sono trasferiti.

3. All'atto di trasferire dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento può indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento successivo, la cancellazione o la distruzione trascorso un dato periodo di tempo, ovvero l'ulteriore trattamento. Qualora la necessità di tali limitazioni si manifesti dopo che i dati personali sono stati forniti, l'autorità che ha operato il trasferimento ne informa l'autorità ricevente.
4. L'autorità competente ricevente si conforma alle eventuali limitazioni di accesso o di ulteriore uso dei dati personali indicate dall'autorità competente che ha operato il trasferimento a norma del paragrafo 3.

ARTICOLO 100

Canali di trasmissione

1. Le informazioni sono scambiate, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, tra il pubblico ministero di collegamento o gli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, o, in mancanza di nomina o di disponibilità, il punto di contatto del Regno Unito per Eurojust di cui all'articolo 94 e i membri nazionali interessati o il collegio.
2. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvedono ciascuno affinché i rispettivi rappresentanti siano autorizzati a scambiare informazioni al livello appropriato in conformità dei rispettivi quadri giuridici, e siano adeguatamente controllati.

3. Laddove necessario in casi urgenti, se Eurojust ha distaccato un magistrato di collegamento nel Regno Unito, e se considerato appropriato sia dal magistrato di collegamento sia dall'autorità competente pertinente, le informazioni possono essere scambiate tra il magistrato di collegamento e qualsiasi autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. In tal caso, il pubblico ministero di collegamento o gli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, sono informati di tale scambio di informazioni.

ARTICOLO 101

Trasferimenti successivi

Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Eurojust si astengono dal comunicare le informazioni ricevute dall'altra parte a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale senza il consenso di Eurojust o dell'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra che le ha fornite e senza garanzie adeguate per quanto riguarda la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 102

Responsabilità in caso di trattamento di dati personali non autorizzato o scorretto

1. Le autorità competenti sono responsabili, conformemente al rispettivo quadro giuridico, del danno causato a una persona in ragione di errori di diritto o di fatto contenuti nelle informazioni scambiate. Né Eurojust né le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono invocare il fatto che l'altra autorità competente abbia trasferito informazioni inesatte al fine di sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una parte lesa conformemente al rispettivo quadro giuridico.
2. Se una delle autorità competenti è tenuta a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell'uso di informazioni che sono state comunicate erroneamente dall'altra autorità o che sono state comunicate a causa del mancato adempimento dei propri obblighi da parte dell'altra autorità, l'importo versato a titolo di risarcimento ai sensi del paragrafo 1 dall'autorità competente è rimborsato dall'altra autorità, a meno che tali informazioni non siano state usate in violazione del presente capo.
3. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra non esigono reciprocamente alcuna riparazione a titolo punitivo o non risarcitorio ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

ARTICOLO 103

Scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

Lo scambio e la protezione di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate, se necessari a norma del presente capo, sono disciplinati da un accordo di lavoro di cui all'articolo 104.

ARTICOLO 104

Accordo di lavoro

1. Le modalità di cooperazione tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Eurojust per l'attuazione del presente capo sono oggetto di un accordo di lavoro concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito conformemente all'articolo 47, paragrafo 3, e all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento Eurojust.
2. Anziché concludere un accordo di lavoro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito ed Eurojust possono concordare che eventuali accordi di lavoro già conclusi tra le autorità competenti del Regno Unito ed Eurojust conformemente all'articolo 594 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si applicano anche nei confronti di Gibilterra.

ARTICOLO 105

Poteri di Eurojust

Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di creare un obbligo in capo a Eurojust di cooperare con le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra al di là delle competenze di Eurojust fissate dal pertinente diritto dell'Unione.

CAPO 4

SCAMBIO DI INFORMAZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

ARTICOLO 106

Obiettivo

1. L'obiettivo del presente capo è consentire lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altro.
2. Nelle relazioni tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri le disposizioni del presente capo integrano le disposizioni del capo 6 del presente titolo per quanto riguarda lo scambio di informazioni del casellario giudiziale.

ARTICOLO 107

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "condanna": la decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tale decisione sia riportata nel casellario giudiziale dello Stato membro di condanna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra;

- b) "procedimento penale": la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale e l'esecuzione della condanna;
- c) "casellario giudiziale": il registro nazionale o i registri nazionali in cui le condanne sono registrate conformemente al diritto nazionale.

ARTICOLO 108

Autorità centrali

Le autorità centrali del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e quelle degli Stati membri competenti per lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale a norma del presente capo e per gli scambi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 ("convenzione europea di assistenza giudiziaria") per quanto riguarda il Regno Unito nei confronti di Gibilterra sono quelle designate e notificate dal Regno Unito e dagli Stati membri, conformemente all'articolo 645 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra il Regno Unito e gli Stati membri.

Notifiche

1. Ciascuno Stato membro e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adottano le misure necessarie per garantire che tutte le condanne comminate dai propri organi giurisdizionali penali siano corredate di informazioni, ove fornite dal casellario giudiziale, sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata.
2. L'autorità centrale di ciascuno Stato membro provvede a comunicare all'autorità centrale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra tutte le condanne penali pronunciate dai propri organi giurisdizionali penali contro cittadini del Regno Unito titolari di una carta d'identità o un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciati a Gibilterra dall'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, nonché eventuali successive modifiche o soppressioni di informazioni contenute nel casellario giudiziale, quali iscritte nel casellario giudiziale. L'autorità centrale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede a comunicare alle autorità centrali di uno Stato membro tutte le condanne penali pronunciate dai propri organi giurisdizionali penali contro cittadini di tale Stato membro, nonché eventuali successive modifiche o soppressioni di informazioni contenute nel casellario giudiziale, quali iscritte nel casellario giudiziale. Le autorità centrali degli Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si comunicano tali informazioni almeno una volta al mese.

3. Se l'autorità centrale di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra viene a conoscenza del fatto che la persona condannata ha la cittadinanza di due o più Stati membri o ha la cittadinanza di uno o più Stati membri e del Regno Unito ed è titolare di una carta d'identità o un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciati a Gibilterra, trasmette tale informazione a ciascuno di essi, anche quando la persona condannata ha la cittadinanza dello Stato membro nel cui territorio è stata condannata o ha la cittadinanza del Regno Unito ed è titolare di una carta d'identità o un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciati a Gibilterra ed è stata condannata a Gibilterra.

ARTICOLO 110

Conservazione delle condanne

1. L'autorità centrale di ciascuno Stato membro, e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, conserva tutte le informazioni notificate a norma dell'articolo 109.
2. L'autorità centrale di ciascuno Stato membro, e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, provvede affinché, in caso di notifica di una successiva modifica o soppressione ai sensi dell'articolo 109, sia apportata un'identica modifica o soppressione alle informazioni conservate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3. L'autorità centrale di ciascuno Stato membro, e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, provvede affinché nella risposta alla richiesta effettuata a norma dell'articolo 111 siano riportate soltanto informazioni aggiornate a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

ARTICOLO 111

Richieste di informazioni

1. Se a livello nazionale si richiedono informazioni al casellario giudiziale di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ai fini di un procedimento penale contro una persona o per fini diversi da un procedimento penale, l'autorità centrale di tale Stato membro o quella del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, può, in conformità del proprio diritto interno, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale.
2. Se una persona rivolge una richiesta di informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorità centrale di uno Stato membro o a quella del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, senza averne la cittadinanza, detta autorità centrale rivolge all'autorità centrale dello Stato membro di cui la persona ha la cittadinanza, o a quella del Regno Unito nei confronti di Gibilterra qualora la persona abbia la cittadinanza del Regno Unito, una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato.

ARTICOLO 112

Risposte alle richieste

1. Le risposte alle richieste di informazioni sono trasmesse dall'autorità centrale richiesta di uno Stato membro, e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, all'autorità centrale richiedente di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quanto prima e comunque entro venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
2. L'autorità centrale di ciascuno Stato membro e quella del Regno Unito nei confronti di Gibilterra rispondono alle richieste presentate per fini diversi da un procedimento penale conformemente al proprio diritto interno.
3. In deroga al paragrafo 2, quando rispondono a richieste presentate a fini di assunzione per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra includono informazioni sull'esistenza di condanne penali per reati relativi all'abuso o allo sfruttamento sessuale di minori, alla pedopornografia o all'adescamento di minori per scopi sessuali, compresi l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso alla commissione di tali reati o il tentativo di commetterli, nonché informazioni sull'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.

ARTICOLO 113

Canale di comunicazione

Lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra avviene per via elettronica conformemente alle specifiche tecniche e procedurali di cui all'allegato 12.

ARTICOLO 114

Condizioni per l'uso dei dati personali

1. Ciascuno Stato membro e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono utilizzare i dati personali ricevuti in risposta a una propria richiesta a norma dell'articolo 112 ai soli fini per cui sono stati richiesti.
2. Se le informazioni sono state richieste per fini diversi da un procedimento penale, i dati personali ricevuti ai sensi dell'articolo 112 possono essere utilizzati da uno Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra conformemente al proprio diritto interno solo entro i limiti specificati dall'autorità centrale richiesta, nel modulo di cui all'allegato 12, capo 2.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i dati personali forniti da un'autorità centrale richiesta in risposta a una richiesta ai sensi dell'articolo 112 dall'autorità centrale di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, possono essere utilizzati da tale Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra per prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica.

4. Ciascuno Stato membro e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvedono affinché le proprie autorità centrali non comunichino i dati personali notificati a norma dell'articolo 109 alle autorità di paesi terzi, a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i dati personali sono comunicati solo caso per caso;
- b) i dati personali sono comunicati alle autorità le cui funzioni sono direttamente connesse ai fini per i quali i dati personali sono comunicati a norma della lettera c) ;
- c) i dati personali sono comunicati solo se necessario:
 - i) ai fini di un procedimento penale;
 - ii) per fini diversi da un procedimento penale; o
 - iii) per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica;
- d) i dati personali possono essere usati dal paese terzo richiedente ai soli fini per cui le informazioni sono state richieste ed entro i limiti specificati dallo Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, che ha notificato i dati personali a norma dell'articolo 109; e
- e) i dati personali sono comunicati solo se l'autorità centrale, dopo aver valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali al paese terzo, conclude che esistono garanzie adeguate della loro protezione.

5. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, ai sensi del presente capo e originari di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi.

CAPO 5

CONSEGNA

ARTICOLO 115

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è garantire che il sistema di estradizione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altro, sia basato su un meccanismo di consegna in forza di un mandato d'arresto conformemente ai termini del presente capo.

ARTICOLO 116

Principio di proporzionalità

La cooperazione mediante il mandato d'arresto è necessaria e proporzionata tenuto conto dei diritti della persona ricercata e degli interessi della vittima, e considerate la gravità del fatto, la pena che sarebbe probabilmente inflitta e la possibilità che lo Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adotti misure meno coercitive della consegna del ricercato, in particolare al fine di evitare periodi inutilmente lunghi di custodia cautelare.

ARTICOLO 117

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "mandato d'arresto": una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra in vista dell'arresto e della consegna da parte del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà;
- b) "autorità giudiziaria dell'esecuzione": l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, che, in base al diritto interno di detto Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, è competente dell'esecuzione del mandato d'arresto;

- c) "autorità giudiziaria emittente": l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra che, in base al diritto interno di detto Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, è competente a emettere un mandato d'arresto;
- d) "autorità giudiziaria": un'autorità che, ai sensi del diritto interno di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, è un organo giurisdizionale o un pubblico ministero; un pubblico ministero è considerato un'autorità giudiziaria solo nella misura in cui lo prevede il diritto interno;
- e) "paese terzo": un paese diverso da uno Stato membro o dal Regno Unito o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

ARTICOLO 118

Ambito di applicazione

1. Il mandato d'arresto può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne o misure di sicurezza privative della libertà di durata non inferiore a quattro mesi.
2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, la consegna è subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso.

3. Fatti salvi l'articolo 119, l'articolo 120, paragrafo 1, lettere da b) a h), e gli articoli 121, 122 e 123, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, o dello Stato membro di esecuzione non possono rifiutarsi di eseguire un mandato d'arresto emesso per il seguente comportamento laddove tale comportamento sia punibile con la privazione della libertà o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi:

- a) il comportamento di chiunque contribuisca alla commissione, da parte di un gruppo di persone che agiscono con uno scopo comune, di uno o più reati in materia di terrorismo, di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977, o di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, o omicidio volontario, lesioni personali gravi, rapimento, sequestro, presa di ostaggi o stupro, anche se l'interessato non partecipa all'esecuzione effettiva del o dei reati in questione; tale contributo deve essere intenzionale e realizzato con la consapevolezza che la partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali del gruppo; o
- b) terrorismo quale definito nell'allegato 13.

4. L'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che, su base di reciprocità, la condizione della doppia incriminazione di cui al paragrafo 2 non si applicherà, purché il reato su cui si basa il mandato sia:

- a) uno dei reati elencati al paragrafo 5, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente; e

- b) punibile nello Stato membro emittente o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a tre anni.

5. I reati di cui al paragrafo 4 sono:

- a) partecipazione a un'organizzazione criminale;
- b) terrorismo quale definito nell'allegato 13;
- c) tratta di esseri umani;
- d) sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia;
- e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- g) corruzione, comprese le tangenti;
- h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o di uno Stato membro;
- i) riciclaggio di proventi da reato;
- j) falsificazione e contraffazione di monete;

- k) criminalità informatica;
- l) criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- m) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
- n) omicidio volontario;
- o) lesioni personali gravi;
- p) traffico illecito di organi e tessuti umani;
- q) rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- r) razzismo e xenofobia;
- s) rapina organizzata o a mano armata;
- t) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- u) truffa;
- v) racket ed estorsioni;
- w) contraffazione e pirateria di prodotti;

- x) falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati;
- y) falsificazione di mezzi di pagamento;
- z) traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;
- aa) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- bb) traffico di veicoli rubati;
- cc) stupro;
- dd) incendio doloso;
- ee) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- ff) dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale; e
- gg) sabotaggio.

ARTICOLO 119

Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d'arresto

L'esecuzione del mandato d'arresto è rifiutata:

- a) se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, se le autorità competenti di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra erano competenti a perseguire il reato secondo la legge penale dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione;
- b) se in base a informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro o dal Regno Unito o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge dello Stato membro che ha condannato la persona ricercata o del Regno Unito o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra se la persona ricercata è stata condannata da uno di questi; o
- c) se la persona oggetto del mandato d'arresto non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto in base alla legge dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.

ARTICOLO 120

Altri motivi di non esecuzione del mandato d'arresto

1. L'esecuzione del mandato d'arresto può essere rifiutata:
 - a) se, in uno dei casi di cui all'articolo 118, paragrafo 2, il fatto che è alla base del mandato d'arresto non costituisce un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del mandato d'arresto non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, o dello Stato membro emittente;
 - b) se contro la persona oggetto del mandato d'arresto è in corso un'azione nello Stato membro di esecuzione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, per il medesimo fatto che è alla base del mandato d'arresto;
 - c) se le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d'arresto oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni;

- d) se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra in virtù del rispettivo diritto penale;
- e) se in base a informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo o dal Regno Unito, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto di condanna o lo Stato membro di condanna;
- f) se il mandato d'arresto è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e:
 - i) se il soggetto dell'esecuzione è uno Stato membro, la persona ricercata dimora in tale Stato membro, ne è cittadino o vi risiede; o
 - ii) se il soggetto dell'esecuzione è il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, la persona ricercata è un cittadino del Regno Unito titolare di una carta di identità o un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciati a Gibilterra dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o una persona che dimora o risiede a Gibilterra,

e un'autorità competente di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si impegna a eseguire essa stessa tale pena o misura di sicurezza conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione; se è richiesto il consenso della persona ricercata al trasferimento della pena o della misura di sicurezza nello Stato membro di esecuzione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, possono rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto solo dopo che la persona ricercata ha acconsentito al trasferimento della pena o della misura di sicurezza;

g) se il mandato d'arresto riguarda reati:

- i) che dalla legge dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, sono considerati commessi in tutto o in parte nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, o in un luogo ad essi assimilato; o
- ii) che sono stati commessi al di fuori dello Stato membro emittente o di Gibilterra quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto emittente, se la legge del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, o dello Stato membro di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

h) se sussistono elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

- i) se il mandato d'arresto è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e la persona ricercata non è comparsa personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d'arresto indichi che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente:
- i) a tempo debito:
- A) è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente della data e del luogo del processo fissato;
- e
- B) è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
- o
- ii) essendo al corrente della data e del luogo del processo fissato, aveva conferito un mandato a un difensore, nominato dall'interessato o da un'autorità competente dello Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;
- o

- iii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:
- A) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;
 - o
 - B) non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
 - o
- iv) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:
- A) riceverà personalmente e senza ritardo la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;
 - e
 - B) sarà informato del termine entro cui l'interessato deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d'arresto pertinente.

2. Qualora il mandato d'arresto sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i), punto iv), e l'interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, questi può, una volta informato del contenuto del mandato d'arresto, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza prima della consegna. Non appena ricevuta informazione della richiesta, l'autorità emittente fornisce all'interessato copia della sentenza per il tramite dell'autorità di esecuzione. La richiesta dell'interessato non ritarda la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d'arresto. La sentenza è trasmessa all'interessato a soli fini informativi; la trasmissione non costituisce notificazione ufficiale della sentenza né fa decorrere i termini applicabili per la richiesta di un nuovo processo o per la presentazione di un ricorso in appello.

3. Qualora la persona sia consegnata alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i), punto iv), e abbia chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello, la detenzione della persona in attesa di tale processo o appello è riesaminata, fino alla conclusione del procedimento, conformemente al diritto interno dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, a intervalli regolari o su richiesta dell'interessato. Il riesame verte in particolare sulla possibilità di sospensione o interruzione della detenzione. Il nuovo processo o l'appello hanno inizio in tempo utile dalla consegna.

ARTICOLO 121

Eccezione relativa ai reati politici

1. L'esecuzione di un mandato d'arresto non può essere rifiutata in base al fatto che il reato può essere considerato dalle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, come un reato politico o fatto connesso con un reato politico o ancora un reato determinato da motivi politici.
2. Tuttavia il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che il paragrafo 1 si applicherà solo in relazione:
 - a) ai reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo;
 - b) ai reati di cospirazione o associazione per delinquere per commettere uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, se tali reati di cospirazione o associazione per delinquere corrispondono alla descrizione del comportamento di cui all'articolo 118, paragrafo 3, del presente accordo; e
 - c) al terrorismo quale definito nell'allegato 13.
3. Qualora un mandato d'arresto sia stato emesso da uno Stato membro a nome del quale è stata effettuata la notifica di cui al paragrafo 2 o qualora un mandato d'arresto sia stato emesso dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e qualora quest'ultimo abbia effettuato tale notifica, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, o lo Stato membro di esecuzione può applicare la reciprocità.

ARTICOLO 122

Eccezione relativa alla cittadinanza

1. L'esecuzione di un mandato d'arresto non può essere rifiutata in base al fatto che la persona ricercata è cittadino dello Stato membro di esecuzione o, se il soggetto dell'esecuzione è il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, cittadino del Regno Unito.
2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che i cittadini del Regno Unito o i cittadini dello Stato membro in questione, a seconda dei casi, non saranno consegnati o che la loro consegna sarà autorizzata solo a determinate condizioni specifiche. La notifica si basa su motivi connessi ai principi fondamentali o alle prassi dell'ordinamento giuridico interno del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o dello Stato membro a nome del quale è stata effettuata la notifica. In tal caso l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda del caso, può notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone, entro un termine ragionevole dalla ricezione della notifica dell'altra parte, che le autorità giudiziarie dell'esecuzione dello Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda del caso, possono rifiutare di consegnare i propri cittadini di cui al paragrafo 1 a tale Stato membro o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra o che tale consegna è autorizzata solo a determinate condizioni specifiche.

3. Nel caso in cui uno Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra abbia rifiutato di eseguire un mandato d'arresto sulla base del fatto che, nel caso del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, il Regno Unito ha effettuato una notifica o, nel caso di uno Stato membro, l'Unione ha effettuato una notifica a suo nome, conformemente al paragrafo 2, le autorità competenti di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra valutano la possibilità di avviare un procedimento nei confronti del cittadino del Regno Unito o dello Stato membro, a seconda dei casi, che sia commisurato all'oggetto del mandato d'arresto, tenuto conto del parere delle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, o dello Stato membro emittente. Nel caso in cui un'autorità giudiziaria decida di non avviare tale procedimento, la vittima del reato su cui si basa il mandato d'arresto deve poter ricevere informazioni sulla decisione conformemente al diritto interno applicabile.

4. Qualora, conformemente al paragrafo 3, le autorità competenti di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra avviino un procedimento nei confronti di propri cittadini di cui al paragrafo 1, le autorità competenti di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra devono poter adottare le misure appropriate per assistere le vittime e i testimoni, in particolare per quanto riguarda le modalità di svolgimento del procedimento, nei casi seguenti:

- a) il procedimento è stato avviato in uno Stato membro, nel caso in cui si tratti di persone residenti nel Regno Unito o a Gibilterra o in un altro Stato membro;
- b) il procedimento è stato avviato nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, nel caso in cui si tratti di persone residenti in uno Stato membro.

ARTICOLO 123

Garanzie che le autorità competenti
dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra,
quando è il soggetto emittente, devono fornire in casi particolari

1. L'esecuzione del mandato d'arresto da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata a una delle seguenti garanzie:
 - a) se il reato in base al quale il mandato d'arresto è stato emesso è punibile nello Stato membro emittente o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, possono subordinare l'esecuzione del mandato alla condizione che le autorità competenti dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, diano una garanzia, considerata sufficiente dalle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, del fatto che le autorità competenti dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, procederanno a una revisione della pena o della misura inflitta – su richiesta o al più tardi dopo 20 anni – oppure incoraggeranno l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita;

- b) se la persona oggetto del mandato d'arresto ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione o, quando il soggetto dell'esecuzione è il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, cittadino del Regno Unito o residente a Gibilterra, la sua consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviaa nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto emittente; se è richiesto il consenso della persona ricercata al trasferimento della pena o della misura di sicurezza nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, la garanzia che la persona sia rinviaa nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, per scontarvi la pena è subordinata alla condizione che la persona ricercata, dopo essere stata ascoltata, acconsenta a essere rinviaa nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione;
- c) se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d'arresto.

2. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone ha il potere di adottare le eventuali modifiche del presente articolo necessarie per rispecchiare le modifiche apportate all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

ARTICOLO 124

Ricorso all'autorità centrale

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra comunica al comitato specializzato per la circolazione delle persone l'autorità centrale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, può comunicare al comitato specializzato per la circolazione delle persone l'autorità centrale di ciascuno Stato membro che ha designato tale autorità o, se l'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra lo prevede, più di un'autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti.
2. All'atto della notifica al comitato specializzato per la circolazione delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno indicare che, per effetto dell'organizzazione del sistema giudiziario interno dello Stato membro interessato o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, l'autorità centrale o le autorità centrali sono responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa dei mandati d'arresto, nonché di tutta la corrispondenza ufficiale relativa alla trasmissione e alla ricezione amministrativa dei mandati d'arresto. Tale trasmissione dei mandati d'arresto è effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 126. Tale indicazione è vincolante per tutte le autorità dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente.

ARTICOLO 125

Contenuto e forma del mandato d'arresto

1. Il mandato d'arresto contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dall'allegato 14:
 - a) identità e cittadinanza del ricercato;
 - b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
 - c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 118;
 - d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell'articolo 118;
 - e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
 - f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato membro di emissione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'emissione; e
 - g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone può, se necessario, modificare il modulo dell'allegato 14.

Il comitato specializzato per la circolazione delle persone adotta le eventuali modifiche del modulo di cui all'allegato 14 necessarie per rispecchiare le modifiche apportate all'allegato 43 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

3. Il mandato d'arresto è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in inglese quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione. L'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, può notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che sarà accettata una traduzione in una o più lingue ufficiali di uno Stato membro.

ARTICOLO 126

Trasmissione di un mandato d'arresto

1. L'articolo 6, paragrafo 1, si applica solo in relazione alla trasmissione iniziale del mandato d'arresto, che è trasmesso in conformità di tale articolo e delle disposizioni del presente capo.

2. Se il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può comunicare, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, il mandato d'arresto all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, affinché tale autorità possa verificare l'autenticità del mandato d'arresto.

ARTICOLO 127

Modalità di trasmissione di un mandato d'arresto

1. Se l'autorità giudiziaria emittente ignora quale sia l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente, effettua le ricerche necessarie per ottenere tale informazione dalle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.
2. In alternativa all'articolo 126, l'autorità giudiziaria emittente può chiedere all'Organizzazione internazionale della polizia criminale ("Interpol") di trasmettere il mandato d'arresto.
3. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario per l'esecuzione del mandato d'arresto è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
4. Se l'autorità che riceve un mandato d'arresto non ha la competenza per dargli seguito, lo trasmette d'ufficio all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, e ne informa l'autorità giudiziaria emittente.

ARTICOLO 128

Diritti del ricercato

1. Se il ricercato è arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente lo informa, in conformità del diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, del mandato d'arresto e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, o allo Stato membro emittente.
2. Il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto che non parla o non comadotta la lingua del procedimento di esecuzione del mandato d'arresto ha il diritto di essere assistito da un interprete e di ricevere una traduzione scritta nella propria lingua materna o in qualsiasi altra lingua che tale persona parla o comadotta, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.
3. Il ricercato ha il diritto di essere assistito da un difensore al momento dell'arresto, in conformità del diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.
4. Il ricercato è informato del suo diritto di nominare un difensore nello Stato membro di emissione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'emissione, allo scopo di assistere il ricercato nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, o nello Stato membro di esecuzione durante il procedimento di esecuzione del mandato d'arresto. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i termini di cui all'articolo 140.

5. Il ricercato arrestato ha il diritto di informare dell'arresto le autorità consolari del suo Stato di cittadinanza o, se è apolide, le autorità consolari del suo Stato di residenza abituale senza indebito ritardo e di comunicare con tali autorità, se lo desidera.

ARTICOLO 129

Mantenimento in custodia

Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, a condizione che tale Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adotti le misure ritenute necessarie a evitare che il ricercato si dia alla fuga.

ARTICOLO 130

Consenso alla consegna

1. Se l'arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all'articolo 144, paragrafo 3, devono essere raccolti dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità del diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.

2. Ciascuno Stato membro e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adottano le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l'interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore.
3. Il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono verbalizzati secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.
4. Il consenso è in linea di massima irrevocabile. Uno Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può prevedere la revocabilità del consenso ed eventualmente della rinuncia di cui al paragrafo 1 del presente articolo in conformità delle norme applicabili di diritto interno. In tal caso per fissare i termini di cui all'articolo 140 non si tiene conto del periodo che intercorre tra la data del consenso e quella della revoca. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che desiderano avvalersi di tale possibilità, indicando le modalità in base alle quali è possibile revocare il consenso e qualsiasi loro successiva modifica.

ARTICOLO 131

Audizione del ricercato

Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all'articolo 130, l'arrestato ha diritto all'audizione a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità del diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.

ARTICOLO 132

Decisione sulla consegna

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dal presente capo, in particolare il principio di proporzionalità di cui all'articolo 116.
2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dalle autorità competenti dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, sufficienti per permetterle di adottare una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione all'articolo 116, agli articoli da 119 a 121, e agli articoli 123 e 125 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini fissati all'articolo 134.
3. L'autorità giudiziaria emittente può in qualsiasi momento trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

Decisione in caso di concorso di richieste

1. Se le autorità giudiziarie di due o più Stati membri o di uno o più Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra hanno emesso un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati d'arresto debba essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze, soprattutto della gravità relativa del reato e del luogo in cui questo è avvenuto, delle date rispettive di emissione dei mandati d'arresto o dei mandati d'arresto europei e del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura privative della libertà, nonché degli obblighi giuridici degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda, in particolare, i principi di libera circolazione e di non discriminazione in base alla nazionalità.
2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione di uno Stato membro può richiedere una consulenza all'Eurojust per adottare la decisione di cui al paragrafo 1.
3. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto e una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo o un mandato d'arresto presentato dal Regno Unito a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ("mandato d'arresto a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), la competente autorità dello Stato membro dell'esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, decide se dare la precedenza al mandato d'arresto o alla richiesta di estradizione o al mandato d'arresto a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.
4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

ARTICOLO 134

Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato d'arresto

1. Un mandato d'arresto deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.
2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto è presa entro dieci giorni dalla comunicazione del consenso.
3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto è presa entro 60 giorni dall'arresto del ricercato.
4. In casi particolari, se il mandato d'arresto non può essere eseguito entro i termini di cui al paragrafo 2 o 3, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.
5. Fintanto che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non adotta una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.
6. Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d'arresto deve essere motivato.

ARTICOLO 135

Situazione in attesa della decisione

1. Se il mandato d'arresto è stato emesso per esercitare un'azione penale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione:
 - a) accetta che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dell'articolo 136; o
 - b) accetta il trasferimento temporaneo del ricercato.
2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
3. In caso di trasferimento temporaneo la persona deve poter tornare nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, per assistere alle udienze che la riguardano nel quadro della procedura di consegna.

ARTICOLO 136

Audizione della persona in attesa della decisione

1. L'audizione della persona ricercata è effettuata da un'autorità giudiziaria. A tal fine, la persona ricercata è assistita da un difensore nominato conformemente alla legge dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente.

2. L'audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto dell'esecuzione, e alle condizioni determinate di comune accordo dall'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

3. La competente autorità giudiziaria dell'esecuzione può incaricare un'altra autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto dell'esecuzione, di partecipare all'audizione del ricercato al fine di garantire una corretta applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 137

Privilegi e immunità

1. Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un'immunità di giurisdizione o di esecuzione nello Stato membro di esecuzione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, i termini di cui all'articolo 134 cominciano a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è stata informata del fatto che tale privilegio o immunità è revocato.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, assicurano che saranno soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva, nel momento in cui la persona non beneficerà più di tale privilegio o immunità.

3. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete a un'autorità dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se è invece competente un'autorità di un altro Stato membro, del Regno Unito, del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale, spetta all'autorità giudiziaria emittente farne richiesta.

ARTICOLO 138

Conflitto di obblighi internazionali

1. Il presente accordo non pregiudica gli obblighi dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, qualora il ricercato sia stato estradato verso tale Stato membro o verso il Regno Unito nei confronti di Gibilterra da un paese terzo o dal Regno Unito e sia tutelato dalle norme in materia di specialità contenute nell'accordo in virtù del quale ha avuto luogo l'extradizione. Lo Stato membro di esecuzione o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, adotta tutte le misure necessarie per chiedere immediatamente l'assenso del paese terzo o del Regno Unito dal quale il ricercato è stato estradato in modo che questi possa essere consegnato allo Stato membro emittente o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente. I termini di cui all'articolo 134 cominciano a decorrere solo dal giorno in cui le norme in materia di specialità cessano di essere applicate.

2. In attesa della decisione del paese terzo o del Regno Unito da cui il ricercato è stato estradato, lo Stato membro di esecuzione o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, si accerta che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.

ARTICOLO 139

Notifica della decisione

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica immediatamente all'autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito dato al mandato d'arresto.

ARTICOLO 140

Termini per la consegna

1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.
2. Il ricercato è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto.

3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da circostanze che sfuggono al controllo delle autorità competenti di uno degli Stati membri o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, per esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d'arresto viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
5. Se allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4 continua a trovarsi in stato di custodia, il ricercato è rilasciato. Non appena risulta che una persona debba essere rilasciata a norma del presente paragrafo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano e concordano le modalità di consegna della persona.

ARTICOLO 141

Consegna rinviata o condizionale

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, dopo aver deciso l'esecuzione del mandato d'arresto, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, o, se è già stato condannato, affinché possa scontare una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto nello Stato membro di esecuzione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.
2. Invece di rinviare la consegna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato membro emittente o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente.

ARTICOLO 142

Transito

1. Ciascuno Stato membro, il Regno Unito e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra consentono il transito attraverso il loro territorio di un ricercato che deve essere consegnato, purché abbiano ricevuto informazioni circa:
 - a) l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto;
 - b) l'esistenza di un mandato d'arresto;
 - c) la natura e la qualificazione giuridica del reato; e
 - d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo.
2. Qualora il Regno Unito nei confronti di Gibilterra abbia effettuato una notifica a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, secondo cui i cittadini del Regno Unito non saranno consegnati o la consegna sarà autorizzata solo a determinate condizioni specifiche, il Regno Unito o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, può rifiutare il transito dei cittadini del Regno Unito alle stesse condizioni o sottoporlo alle stesse condizioni.
3. Lo Stato membro a nome del quale è stata effettuata una notifica a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, secondo cui i suoi cittadini non saranno consegnati o la consegna sarà autorizzata solo a determinate condizioni specifiche, può rifiutare il transito dei suoi cittadini attraverso il suo territorio alle stesse condizioni o sottoporlo alle stesse condizioni.

4. Gli Stati membri, il Regno Unito e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra notificano al comitato specializzato per la circolazione delle persone le autorità competenti per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza ufficiale a esse relativa.

5. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse all'autorità notificata ai sensi del paragrafo 4 con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. La decisione dell'autorità notificata dello Stato membro richiesto o del Regno Unito o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, è resa nota con la medesima procedura.

6. Il presente articolo non si applica se sono utilizzate le vie aeree senza previsione di scalo. Tuttavia, in caso di atterraggio non programmato, lo Stato membro emittente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, fornisce all'autorità notificata ai sensi del paragrafo 4 le informazioni di cui al paragrafo 1.

7. Se un transito riguarda una persona che deve essere estradata o consegnata da un paese terzo o dal Regno Unito verso uno Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o tra Stati membri, il presente articolo si applica *mutatis mutandis*. In particolare, i riferimenti a un "mandato d'arresto" sono intesi come riferimenti a una "richiesta di estradizione", un "mandato d'arresto europeo" o un "mandato d'arresto a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione", a seconda dei casi.

ARTICOLO 143

Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra

1. Lo Stato membro emittente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto emittente, in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.
2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione o l'autorità centrale notificata ai sensi dell'articolo 124 trasmette all'autorità giudiziaria emittente, all'atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d'arresto.

ARTICOLO 144

Eventuali azioni penali per altri reati

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che, nei rapporti con gli Stati membri a nome dei quali l'Unione ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 2, si presume che sia stato accordato il suo assenso all'azione penale, alla condanna o alla detenzione di una persona ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui la persona è stata consegnata salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2. L'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, può notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che, qualora il Regno Unito nei confronti di Gibilterra abbia effettuato la notifica di cui al paragrafo 1, si presume che sia stato accordato l'assenso dello Stato membro in questione all'azione penale, alla condanna o alla detenzione di una persona ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui la persona è stata consegnata salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dello Stato membro faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.
3. Salvi i casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 4, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.
4. Il paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:
- a) pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato lo Stato membro al quale è stata consegnata o Gibilterra, se è stata consegnata al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure ha fatto ritorno in tale Stato membro o a Gibilterra, a seconda dei casi, dopo esserne uscita;
 - b) il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;
 - c) il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
 - d) la persona potrebbe essere soggetta a una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, in particolare una pena pecuniaria o una misura sostitutiva della pena pecuniaria, anche se la pena o misura può restringere la sua libertà personale;

- e) la persona ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell'articolo 130;
- f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia deve essere raccolta dalla competente autorità giudiziaria dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, e verbalizzata in conformità del diritto interno di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi. Essa deve essere redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore; e
- g) l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona dà il suo assenso in conformità del paragrafo 4.

5. La richiesta di assenso è presentata all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, corredata delle informazioni di cui all'articolo 125, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 125, paragrafo 3. L'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto del presente capo. L'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 119 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 120, o all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 122, paragrafo 2. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Per le situazioni di cui all'articolo 123, le autorità competenti dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, devono fornire le garanzie ivi previste.

Consegna o estradizione successiva

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che, nei rapporti con gli Stati membri a nome dei quali l'Unione ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 2, si presume che sia stato accordato il suo assenso alla consegna successiva, da parte di uno di tali Stati membri, della persona inizialmente consegnata a tale Stato membro dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra a seguito di un mandato d'arresto, a un altro di tali Stati membri a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna allo Stato membro che decide sulla consegna successiva.
2. L'Unione, a nome di uno qualsiasi dei suoi Stati membri, può notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che, qualora il Regno Unito nei confronti di Gibilterra abbia effettuato la notifica di cui al paragrafo 1, si presume che sia stato accordato l'assenso di tali Stati membri alla consegna successiva, da parte del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, della persona inizialmente consegnata al Regno Unito nei confronti di Gibilterra da uno di tali Stati membri a seguito di un mandato d'arresto, a un altro di tali Stati membri a seguito di un mandato d'arresto emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dello Stato membro che inizialmente aveva consegnato la persona al Regno Unito nei confronti di Gibilterra faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa a tale consegna.

3. Una persona consegnata allo Stato membro emittente o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo può comunque essere successivamente consegnata senza l'assenso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:

- a) pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona ricercata non ha lasciato lo Stato membro al quale è stata consegnata o Gibilterra, se tale persona è stata consegnata al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure ha fatto ritorno in tale Stato membro o a Gibilterra dopo esserne uscita;
- b) il ricercato consente a essere consegnato a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo. Il consenso deve essere raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, e verbalizzato in conformità del diritto interno di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Esso deve essere redatto in modo che risulti che l'interessato l'ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore; e
- c) il ricercato non è soggetto alla regola della specialità, conformemente all'articolo 144, paragrafo 4, lettera a), e), f) o g).

4. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dà il suo assenso alla consegna a un altro Stato membro o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra secondo le seguenti regole:
- a) la richiesta di assenso è presentata all'autorità giudiziaria dell'esecuzione conformemente all'articolo 126, corredata delle informazioni di cui all'articolo 125, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 125, paragrafo 3;
 - b) l'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto del presente accordo;
 - c) la decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta; e
 - d) L'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 119 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 120, all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 122, paragrafo 2.
5. Per le situazioni di cui all'articolo 123, le autorità competenti dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, devono fornire le garanzie ivi previste.
6. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la persona che è stata consegnata a seguito di un mandato d'arresto non è estradata verso un paese terzo o consegnata al Regno Unito senza l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro che ha provveduto alla consegna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se questo ha provveduto alla consegna. L'assenso è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato membro che ha provveduto alla consegna del ricercato o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, nonché del diritto interno di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

ARTICOLO 146

Consegna di beni

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in conformità del diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, e a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di sua iniziativa, confisca e consegna beni che:
 - a) possono essere necessari come prova; o
 - b) sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato.
2. I beni di cui al paragrafo 1 sono consegnati anche se il mandato d'arresto non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.
3. Se i beni di cui al paragrafo 1 sono passibili di sequestro o confisca nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, le autorità di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono, qualora i beni siano necessari in relazione a un procedimento penale in corso, disporre che siano temporaneamente bloccati o consegnarli al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, o allo Stato membro emittente a condizione che siano successivamente restituiti.

4. Sono fatti salvi gli eventuali diritti sui beni di cui al paragrafo 1 acquisiti dallo Stato membro di esecuzione o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, o da terzi. Ove tali diritti sussistano, l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, o dello Stato membro emittente restituisce i beni in questione, senza alcun onere, allo Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, quanto prima possibile dopo la fine del procedimento penale

ARTICOLO 147

Spese

1. Le spese sostenute nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, per l'esecuzione del mandato d'arresto sono a carico delle autorità dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.
2. Tutte le altre spese sono a carico delle autorità dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente.

ARTICOLO 148

Relazioni con gli altri strumenti giuridici

1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra gli Stati membri o tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, da un lato, e paesi terzi, dall'altro, le disposizioni contenute nel presente capo sostituiscono, a partire dalla data della entrata in vigore del presente accordo, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro:
 - a) la convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e i relativi protocolli addizionali; e
 - b) la convenzione europea per la repressione del terrorismo, per quanto riguarda l'extradizione.
2. Nei casi di cui all'articolo 68, paragrafo 5, le convenzioni di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi tra uno Stato membro in relazione al quale una notifica conformemente all'articolo 68, paragrafo 5, sia stata effettuata e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, fino a quando l'Unione, a nome di tale Stato membro, non notifichi al comitato specializzato per la circolazione delle persone che le pertinenti prescrizioni costituzionali per l'applicazione del presente capo in tale Stato membro siano state soddisfatte.
3. Laddove le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori degli Stati membri ovvero a territori per i quali uno Stato membro si assume la competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica il presente capo, tali convenzioni continuano a disciplinare le relazioni esistenti tra tali territori e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

ARTICOLO 149

Riesame delle notifiche

Nell'effettuare un riesame congiunto del presente accordo conformemente all'articolo 330, le parti valutano altresì la necessità di mantenere le notifiche effettuate a norma dell'articolo 118, paragrafo 4, dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 122, paragrafo 2. Le notifiche di cui all'articolo 122, paragrafo 2, non rinnovate scadono quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo o al completamento del riesame congiunto del presente accordo conformemente all'articolo 330, se posteriore. Le notifiche di cui all'articolo 122, paragrafo 2, possono essere rinnovate o nuovamente effettuate solo nei tre mesi precedenti il quarto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni cinque anni, purché in quel momento siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 122, paragrafo 2.

ARTICOLO 150

Mandati d'arresto in corso in caso di disapplicazione

In deroga agli articoli 66, 67 e 334, le disposizioni del presente capo si applicano ai mandati d'arresto qualora la persona ricercata sia stata arrestata prima della disapplicazione del presente capo ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto, indipendentemente dalla decisione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia o essere rimessa in libertà provvisoria.

ARTICOLO 151

Applicazione ai mandati d'arresto europei esistenti

Il presente capo si applica ai mandati d'arresto europei emessi, conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio¹, dalle autorità competenti di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra prima del 31 dicembre 2020 qualora la persona ricercata non sia stata arrestata in esecuzione del mandato entro la data di entrata in vigore del presente accordo.

CAPO 6

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

ARTICOLO 152

Obiettivo

1. L'obiettivo del presente capo è integrare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altro:
 - a) la convenzione europea di assistenza giudiziaria;

¹ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj).

- b) del protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo il 17 marzo 1978;
 - c) del secondo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo l'8 novembre 2001; e
 - d) del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato alla Valletta il 19 settembre 2025.
2. Il presente capo lascia impregiudicate le disposizioni del capo 4 del presente titolo, che prevalgono sul presente capo.

ARTICOLO 153

Definizione di autorità competente

Ai fini del presente capo, per "autorità competente" si intende qualsiasi autorità di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra competente a inviare o ricevere richieste di assistenza giudiziaria conformemente alle disposizioni della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dei relativi protocolli, e, se del caso, quale definita dagli Stati membri o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra nelle rispettive dichiarazioni indirizzate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Rientrano nella nozione di "autorità competente" anche gli organismi dell'Unione notificati a norma dell'articolo 68; per quanto riguarda tali organismi dell'Unione, le disposizioni del presente capo si applicano di conseguenza.

ARTICOLO 154

Modulo per le richieste di assistenza giudiziaria

1. Le richieste di assistenza giudiziaria sono presentate utilizzando il modulo di cui all'allegato 15.
2. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone può, se necessario, modificare il modulo di cui all'allegato 15.
3. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone adotta le eventuali modifiche del modulo di cui all'allegato 15 necessarie per rispecchiare le modifiche apportate al modulo per le richieste di assistenza giudiziaria tra il Regno Unito e gli Stati membri ai sensi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
4. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone può inoltre impegnarsi a elaborare un modulo standard per notifiche quali quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone può, se necessario, modificare tale modulo standard per le notifiche.

Condizioni per presentare una richiesta di assistenza giudiziaria

1. L'autorità competente dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, può presentare una richiesta di assistenza giudiziaria solo dopo aver accertato che sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la richiesta è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e
 - b) l'atto o gli atti di indagine indicati nella richiesta avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.
2. Se l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatte, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può consultare lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente. Dopo la consultazione, l'autorità competente dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, può decidere di ritirare la richiesta di assistenza giudiziaria.

ARTICOLO 156

Ricorso a un diverso tipo di atto d'indagine

1. Laddove possibile, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, valuta il ricorso a un atto d'indagine diverso da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria qualora:

- a) l'atto d'indagine indicato nella richiesta non sia previsto dal diritto dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto; o
- b) l'atto di indagine indicato nella richiesta non sia disponibile in un caso interno analogo.

2. Fatti salvi i motivi di rifiuto previsti dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria e dai relativi protocolli nonché dall'articolo 158, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai seguenti atti d'indagine, che sono sempre disponibili in base al diritto dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto:

- a) l'acquisizione di informazioni contenute in banche dati della polizia o delle autorità giudiziarie cui l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può accedere nel quadro di un procedimento penale;

- b) l'audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta a indagini o di un imputato o di terzi nello Stato membro richiesto o a Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiesto;
- c) atti d'indagine non coercitivi definiti dal diritto dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto; e
- d) l'individuazione di persone titolari di un abbonamento a uno specifico numero telefonico o indirizzo IP.

3. L'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può inoltre ricorrere a un atto d'indagine diverso da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria qualora l'atto d'indagine scelto dall'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, assicuri lo stesso risultato dell'atto indicato nella richiesta con mezzi meno intrusivi.

4. Qualora decida di ricorrere a un atto d'indagine diverso da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria conformemente al paragrafo 1 o 3, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ne informa preventivamente l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente, la quale può decidere di ritirare o integrare la richiesta.

5. Qualora l'atto di indagine indicato nella richiesta non sia previsto dal diritto dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o non sia disponibile in un caso interno analogo e non vi siano altri atti di indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, informa l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente che non è stato possibile fornire l'assistenza richiesta.

ARTICOLO 157

Obbligo d'informazione

L'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, informa l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente, con qualsiasi mezzo disponibile e senza indebito ritardo, se:

- a) è impossibile dare esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria a motivo del fatto che la richiesta è incompleta o manifestamente inesatta; o

- b) durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti di indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione della richiesta, per consentire all'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico.

ARTICOLO 158

Ne bis in idem

L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata, oltre che per i motivi di rifiuto previsti nella convenzione europea di assistenza giudiziaria e nei relativi protocolli, in base al fatto che la persona in relazione alla quale è richiesta l'assistenza e che è oggetto di indagini o azioni penali o altri procedimenti, compresi procedimenti giudiziari, nello Stato membro richiedente o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un'autorità del Regno Unito, del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro, a seconda dei casi, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita, a seconda dei casi, secondo la legge del Regno Unito, del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o dello Stato membro di condanna.

ARTICOLO 159

Termini

1. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, decide sull'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria quanto prima e comunque entro 45 giorni dal suo ricevimento e ne informa l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente.
2. La richiesta di assistenza giudiziaria è eseguita quanto prima e comunque entro 90 giorni dalla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o dalla consultazione di cui all'articolo 155, paragrafo 2.
3. Qualora nella richiesta di assistenza giudiziaria sia indicato che, a motivo dei termini procedurali, della gravità del reato o di altre circostanze particolarmente urgenti, sono necessari termini più brevi di quelli di cui al paragrafo 1 o 2, o che un atto di assistenza giudiziaria deve essere compiuto in una data specifica, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, tiene in massima considerazione tale esigenza.

4. Se del caso, qualora la richiesta di assistenza giudiziaria sia presentata per l'adozione di un provvedimento provvisorio a norma dell'articolo 24 del secondo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, decide sul provvedimento provvisorio e comunica la propria decisione all'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente non appena possibile dopo il ricevimento della richiesta. Prima di revocare qualsiasi provvedimento provvisorio adottato a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, dà, per quanto possibile, all'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente la possibilità di esporre i propri motivi per la prosecuzione del provvedimento.

5. Qualora, in un caso specifico, il termine di cui al paragrafo 1 o 2 o il termine o la data specifica di cui al paragrafo 3 non possa essere rispettato o la decisione di adottare provvedimenti provvisori a norma del paragrafo 4 sia ritardata, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ne informa senza ritardo l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo, e consulta l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente sul momento appropriato per dare esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria.

6. A fini di chiarezza, le disposizioni del presente articolo prevalgono su quelle dell'articolo 6 del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria.

ARTICOLO 160

Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria

1. L'articolo 6, paragrafo 1, del presente accordo, si applica solo in relazione alla trasmissione iniziale di richieste di assistenza giudiziaria e alla trasmissione iniziale di comunicazioni relative alle informazioni spontanee e alle notifiche di cui agli articoli 3 e 4 del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, che sono trasmesse conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del presente accordo, e alle rispettive disposizioni della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dei relativi protocolli.
2. Oltre ai canali di comunicazione previsti dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria e dai relativi protocolli, se la trasmissione diretta è prevista dalle rispettive disposizioni, le richieste di assistenza giudiziaria e le comunicazioni relative alle informazioni spontanee e alle notifiche di cui agli articoli 3 e 4 del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria possono anche essere trasmesse direttamente dai pubblici ministeri del Regno Unito nei confronti di Gibilterra alle autorità competenti degli Stati membri. L'articolo 6, paragrafo 1, del presente accordo, si applica alla trasmissione iniziale di tali richieste di assistenza giudiziaria e alla trasmissione iniziale di tali comunicazioni relative alle informazioni spontanee e alle notifiche di cui agli articoli 3 e 4 del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria da parte dei pubblici ministeri del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

3. Oltre ai canali di comunicazione previsti dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria e dai relativi protocolli, nei casi di urgenza, o qualora le autorità competenti di due o più Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra abbiano la necessità di coordinare procedure di cooperazione giudiziaria, le richieste di assistenza giudiziaria e le informazioni spontanee o le notifiche di cui agli articoli 3 e 4 del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria possono, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, essere trasmesse tramite Europol o Eurojust, conformemente alle disposizioni dei rispettivi capi del presente accordo.

ARTICOLO 161

Squadre investigative comuni

Se le autorità competenti degli Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra istituiscono una squadra investigativa comune, i rapporti tra gli Stati membri all'interno della squadra investigativa comune sono disciplinati dal diritto dell'Unione, nonostante la base giuridica indicata nell'accordo volto alla costituzione della squadra investigativa comune.

CAPO 7

CONGELAMENTO E CONFISCA

ARTICOLO 162

Obiettivo e principi della cooperazione

1. L'obiettivo del presente capo è consentire che il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, cooperino nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti volti al congelamento di beni in vista della loro successiva confisca, nonché ai fini delle indagini e dei procedimenti volti alla confisca di beni nel quadro di un procedimento in materia penale. Ciò non preclude la cooperazione a norma dell'articolo 171, paragrafi 5 e 6.

Il presente capo prevede inoltre la cooperazione con gli organi dell'Unione da essa designati ai fini del presente capo.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri ottemperano, alle condizioni previste dal presente capo, alle richieste provenienti da uno Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra:

- a) di confisca di beni specifici, nonché di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi;
- b) di assistenza nelle indagini e di provvedimenti provvisori ai fini dell'una o dell'altra forma di confisca di cui alla lettera a).

3. L'assistenza nelle indagini e i provvedimenti provvisori di cui al paragrafo 2, lettera b), sono eseguiti come consentito dal diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, e in conformità dello stesso. Qualora la richiesta relativa a una di tali misure specifichi le formalità o le procedure necessarie ai sensi del diritto interno dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, anche se estranee allo Stato membro richiesto o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, l'autorità richiesta ottempera alla richiesta nella misura in cui l'azione richiesta non sia contraria ai principi fondamentali del suo diritto interno.

4. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, provvede affinché le richieste provenienti da un altro Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra dirette a identificare, rintracciare, congelare o sequestrare i proventi e i beni strumentali ricevano la stessa priorità di quelle presentate nel quadro delle procedure nazionali.

5. Quando chiede la confisca, l'assistenza nelle indagini o provvedimenti provvisori ai fini della confisca, lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, garantisce il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

6. Le disposizioni del presente capo si applicano in luogo dei capi "cooperazione internazionale" della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005 ("convenzione del 2005"), e della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990 ("convenzione del 1990"). L'articolo 163 del presente accordo sostituisce le corrispondenti definizioni di cui all'articolo 1 della convenzione del 2005 e all'articolo 1 della convenzione del 1990. Le disposizioni del presente capo non incidono sugli obblighi del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o degli Stati membri derivanti dalle altre disposizioni della convenzione del 2005 e della convenzione del 1990.

ARTICOLO 163

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "confisca": sanzione o misura imposta da un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a uno o più reati, che provoca la privazione definitiva di un bene;
- b) "congelamento" o "sequestro": il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, disporre o far circolare un bene, o l'assunzione temporanea della custodia o del controllo di un bene sulla base di un provvedimento emesso da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità competente;
- c) "beni strumentali": qualsiasi bene utilizzato o destinato a essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;

- d) "autorità giudiziaria": un'autorità che, ai sensi del diritto interno, è un organo giurisdizionale o un pubblico ministero; un pubblico ministero è considerato un'autorità giudiziaria solo nella misura in cui lo prevede il diritto interno;
- e) "provento": qualsiasi vantaggio economico derivante o ottenuto, direttamente o indirettamente, da un reato, o un importo di denaro equivalente a tale vantaggio economico; può consistere in qualsiasi bene definito nel presente articolo;
- f) "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, che secondo lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, è:
- i) il provento di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento;
 - ii) un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale;
 - iii) passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca previste dal diritto dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, in seguito a un procedimento per un reato, comprese la confisca nei confronti di terzi, la confisca estesa e la confisca in assenza di una condanna definitiva.

ARTICOLO 164

Obbligo di prestare assistenza

Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri, a richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile per identificare e rintracciare beni strumentali, proventi e qualsiasi altro bene passibile di confisca. Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, dell'ubicazione o del movimento, della natura, dello status giuridico o del valore dei suddetti beni strumentali, proventi o altri beni.

ARTICOLO 165

Richiesta di informazioni su conti bancari e cassette di sicurezza

1. Secondo le condizioni di cui al presente articolo, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, adotta i provvedimenti necessari a determinare, in risposta a una richiesta trasmessa dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra o da uno Stato membro, se una persona fisica o giuridica oggetto di un'indagine penale detenga o controlli uno o più conti, di qualsivoglia natura, in una banca situata nel territorio di tale Stato membro o a Gibilterra e, in caso affermativo, a fornire i particolari dei conti identificati. Tali particolari comprendono segnatamente il nome del titolare del conto cliente e il numero IBAN e, nel caso delle cassette di sicurezza, il nome del locatario o un numero di identificazione unico.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica unicamente nella misura in cui i particolari sono noti all'organismo finanziario presso il quale è depositato il conto.

3. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 186, lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, nella richiesta:

- a) indica perché ritiene che sia verosimile che le informazioni richieste siano di valore fondamentale ai fini dell'indagine penale sul reato;
- b) indica per quali motivi presume che i conti siano detenuti presso banche dello Stato membro richiesto o di Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiesto, e precisa, nella più ampia misura possibile, quali banche e conti possano essere implicati; e
- c) inserisce qualsiasi informazione aggiuntiva disponibile che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che il presente articolo si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche. Tale notifica può essere subordinata al principio di reciprocità.

ARTICOLO 166

Richiesta di informazioni sulle operazioni bancarie

1. Su domanda di un altro Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, fornisce i particolari dei conti bancari specificati e delle operazioni bancarie che sono state effettuate in un dato periodo su uno o più conti indicati nella richiesta, compresi i particolari relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica unicamente nella misura in cui i particolari sono noti all'organismo finanziario presso il quale è depositato il conto.
3. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 186, lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, indica nella richiesta perché ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine penale sul reato.
4. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può subordinare l'esecuzione della richiesta alle stesse condizioni che applica per le richieste di perquisizione e sequestro.
5. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che il presente articolo si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche. Tale notifica può essere subordinata al principio di reciprocità.

Richiesta di controllo sulle operazioni bancarie

1. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, provvede affinché, su richiesta del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro, sia in grado di esercitare un controllo, durante un dato periodo, sulle operazioni bancarie che sono state effettuate su uno o più conti indicati nella richiesta e di comunicare i risultati del controllo allo Stato membro richiedente o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente.
2. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 186, lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, indica nella richiesta perché ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine penale sul reato.
3. La decisione di esercitare un controllo è adottata in ciascun singolo caso dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, conformemente al proprio diritto interno.
4. Le modalità pratiche del controllo sono convenute dallo Stato membro richiedente o da quello richiesto e dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, in quanto soggetto richiesto o richiedente, a seconda dei casi.

5. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che il presente articolo si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche. Tale notifica può essere subordinata al principio di reciprocità.

ARTICOLO 168

Trasmissione spontanea di informazioni

Fatte salve le proprie indagini o i propri procedimenti, uno Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può, senza previa richiesta, trasmettere al Regno Unito nei confronti di Gibilterra o a uno Stato membro informazioni su beni strumentali, proventi e qualsiasi altro bene passibile di confisca, qualora ritenga che la comunicazione di tali informazioni possa aiutare lo Stato membro ricevente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto ricevente, ad avviare o svolgere indagini o procedimenti o possa condurre a una richiesta da parte di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ai sensi del presente capo.

ARTICOLO 169

Obbligo di adottare provvedimenti provvisori

1. Su richiesta del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro che ha avviato un'indagine o un procedimento penale o un'indagine o un procedimento a fini di confisca, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, adotta i provvedimenti provvisori necessari, quali il congelamento o il sequestro, per impedire qualsiasi commercio, trasferimento o alienazione di beni che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero soddisfare tale richiesta.
2. Lo Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra che ha ricevuto una richiesta di confisca a norma dell'articolo 171 adotta, su richiesta, i provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti di qualsiasi bene che forma oggetto della richiesta o che potrebbe soddisfare la richiesta.
3. Qualora sia pervenuta una richiesta a norma del presente articolo, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, adotta tutti i provvedimenti necessari per darvi seguito senza ritardo e con la stessa velocità e la stessa priorità usate in casi interni analoghi, e trasmette conferma al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o allo Stato membro richiedente senza ritardo e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

4. Qualora lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, abbia indicato che è necessario il congelamento immediato in quanto sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve rimossi o distrutti, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o lo Stato membro richiesto adotta tutti i provvedimenti necessari per dare seguito alla richiesta entro 96 ore dal suo ricevimento, e trasmette conferma allo Stato membro richiedente o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, senza ritardo e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

5. Se non è in grado di rispettare i termini di cui al paragrafo 4, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ne informa immediatamente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o lo Stato membro richiedente e lo consulta su come procedere opportunamente.

6. La scadenza dei termini di cui al paragrafo 4 non estingue gli obblighi imposti allo Stato membro richiesto o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, dal presente articolo.

ARTICOLO 170

Esecuzione dei provvedimenti provvisori

1. Dopo l'esecuzione dei provvedimenti provvisori richiesti a norma dell'articolo 169, paragrafo 1, lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, fornisce spontaneamente e quanto prima al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o allo Stato membro richiesto tutte le informazioni che possono mettere in discussione o modificare la portata di tali provvedimenti. Lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, fornisce inoltre senza ritardo tutte le informazioni complementari richieste dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o dallo Stato membro richiesto necessarie per dare attuazione e seguito ai provvedimenti provvisori.
2. Prima di revocare qualsiasi provvedimento provvisorio adottato a norma dell'articolo 169, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, dà, per quanto possibile, al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o allo Stato membro richiedente la possibilità di esporre i propri motivi per la prosecuzione del provvedimento.

ARTICOLO 171

Obbligo di confisca

1. Lo Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra che ha ricevuto una richiesta di confisca di beni situati in tale Stato membro o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiesto:
 - a) esegue il provvedimento di confisca emesso da un organo giurisdizionale dello Stato membro richiedente o di Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, è il soggetto richiedente, in relazione a tali beni; o
 - b) presenta la richiesta alle proprie autorità competenti al fine di ottenere un provvedimento di confisca e, se questo è concesso, lo esegue.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra sono competenti, ogniqualvolta necessario, ad avviare un procedimento di confisca a norma del loro diritto interno.
3. Il paragrafo 1 si applica anche alla confisca consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi, se i beni nei cui confronti può essere eseguita la confisca si trovano nel territorio dello Stato membro richiesto o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiesto. In tal caso, nell'eseguire la confisca a norma del paragrafo 1, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, se il pagamento non è versato, realizza il credito su qualsiasi bene disponibile a tal fine.

4. Se la richiesta di confisca riguarda un bene specifico, lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o lo Stato membro richiesto possono convenire che il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o lo Stato membro richiesto possa eseguire la confisca sotto forma di obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore del bene.

5. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri cooperano nella misura più ampia possibile ai sensi del proprio diritto interno con uno Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra che chiede l'esecuzione di provvedimenti equivalenti alla confisca di beni, qualora la richiesta non sia stata emessa nell'ambito di un procedimento penale, nella misura in cui tali provvedimenti siano stati disposti da un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, in relazione a un reato, purché sia stato accertato che i beni costituiscono proventi o:

- a) altri beni in cui i proventi sono stati trasformati o convertiti;
- b) beni acquisiti da fonte legittima, se i proventi sono stati confusi, in tutto o in parte, con tali beni, fino al valore stimato dei proventi confusi; o
- c) introiti o altri vantaggi derivanti dai proventi, da beni nei quali i proventi da reato sono stati trasformati o convertiti o da beni con i quali i proventi da reato sono stati confusi, fino al valore stimato dei proventi confusi, nello stesso modo e nella stessa misura dei proventi.

6. I provvedimenti di cui al paragrafo 5 comprendono misure che consentono il sequestro, il trattenimento e la privazione della proprietà di beni e averi mediante ricorso agli organi giurisdizionali civili.

7. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, adotta la decisione sull'esecuzione del provvedimento di confisca senza ritardo e, fatto salvo il paragrafo 8 del presente articolo, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, trasmette conferma al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o allo Stato membro richiedente senza ritardo e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 178, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, adotta le misure concrete necessarie per eseguire il provvedimento di confisca senza ritardo e almeno con la stessa velocità e la stessa priorità usate per un caso interno analogo.

8. Se non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 7, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ne informa immediatamente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o lo Stato membro richiedente e lo consulta su come procedere opportunamente.

9. La scadenza del termine di cui al paragrafo 7 non estingue gli obblighi imposti allo Stato membro richiesto o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, dal presente articolo.

ARTICOLO 172

Esecuzione della confisca

1. Le procedure per ottenere ed eseguire la confisca a norma dell'articolo 171 sono disciplinate dal diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto.
2. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, è vincolato all'accertamento dei fatti nella misura in cui questi siano esposti in una condanna o in una decisione giudiziaria emessa da un organo giurisdizionale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente o nella misura in cui tale condanna o decisione giudiziaria sia basata implicitamente su di essi.
3. Se la confisca consiste nell'obbligo di pagare una somma di denaro, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, converte l'importo nella propria valuta al tasso di cambio applicabile al momento in cui è adottata la decisione di eseguire la confisca.

ARTICOLO 173

Beni confiscati

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, procede alla disposizione dei beni confiscati a norma degli articoli 171 e 172 conformemente al suo diritto interno e alle sue procedure amministrative.
2. Quando agisce su richiesta del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro a norma dell'articolo 171, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, accorda priorità, nella misura consentita dal suo diritto interno e se ne viene fatta richiesta, alla restituzione dei beni confiscati al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o allo Stato membro richiedente affinché questo possa risarcire le vittime di reato o restituire i beni ai loro legittimi proprietari.
3. Quando agisce su richiesta del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro a norma dell'articolo 171, e tenuto conto del diritto della vittima alla restituzione o al risarcimento dei beni a norma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, procede alla disposizione delle somme ottenute a seguito dell'esecuzione di un provvedimento di confisca nel modo seguente:
 - a) se l'importo è pari o inferiore a 10 000 EUR esso spetta allo Stato membro richiesto o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto; o

b) se l'importo è superiore a 10 000 EUR lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, trasferisce il 50 % dell'importo recuperato al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o allo Stato membro richiedente.

4. In deroga al paragrafo 3, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri possono, caso per caso, prestare particolare attenzione alla conclusione di altri accordi o intese in materia di disposizione dei beni che ritengano opportuni.

ARTICOLO 174

Diritto all'esecuzione e importo massimo della confisca

1. Una richiesta di confisca presentata a norma dell'articolo 171 non pregiudica il diritto dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, di eseguire esso stesso il provvedimento di confisca.

2. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di consentire che il valore totale della confisca superi l'importo della somma di denaro indicato nel provvedimento di confisca. Se uno Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ritiene che ciò possa verificarsi, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri interessati avviano consultazioni per evitare tale effetto.

ARTICOLO 175

Pene detentive in caso di inadempienza

Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, non impone pene detentive in caso di inadempienza né altre misure restrittive della libertà personale a seguito di una richiesta presentata a norma dell'articolo 171 senza il consenso del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente.

ARTICOLO 176

Motivi di rifiuto

1. La cooperazione a norma del presente capo può essere rifiutata se:
 - a) lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ritiene che l'esecuzione della richiesta sia contraria al principio del "ne bis in idem";
o
 - b) il reato cui si riferisce la richiesta non costituisce reato ai sensi del diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, se commesso all'interno della sua giurisdizione; tuttavia, tale motivo di rifiuto si applica alla cooperazione a norma degli articoli da 164 a 168 solo nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti un'azione coercitiva.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che, su base di reciprocità, la condizione della doppia incriminazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non si applicherà, purché il reato all'origine della richiesta sia:

- a) uno dei reati elencati all'articolo 118, paragrafo 5, quali definiti dalla legge dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente; e
- b) punibile dallo Stato membro richiedente o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a tre anni.

3. La cooperazione a norma degli articoli da 164 a 168, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti un'azione coercitiva, e degli articoli 169 e 170 può essere rifiutata anche qualora i provvedimenti richiesti non possano essere adottati a norma del diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, a fini di indagini o procedimenti in un caso interno analogo.

4. Qualora il diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, lo richieda, la cooperazione a norma degli articoli da 164 a 168, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti un'azione coercitiva, e degli articoli 169 e 170 può essere rifiutata anche qualora i provvedimenti richiesti o qualsiasi altro provvedimento avente effetti analoghi non siano consentiti dal diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o qualora la richiesta non sia autorizzata da un'autorità giudiziaria che agisca in relazione ai reati.

5. La cooperazione a norma degli articoli da 171 a 175 può essere rifiutata anche qualora:
- a) il diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, non preveda la confisca per il tipo di reato cui si riferisce la richiesta;
 - b) fatto salvo l'obbligo a norma dell'articolo 171, paragrafo 3, sia contraria ai principi del diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, relativi ai limiti della confisca in relazione al rapporto tra un reato e:
 - i) un vantaggio economico qualificabile come provento; o
 - ii) beni qualificabili come beni strumentali;
 - c) a norma del diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, la confisca non possa più essere imposta o eseguita a causa del decorso del tempo;
 - d) fatto salvo l'articolo 171, paragrafi 5 e 6, la richiesta non riguardi una precedente condanna, o una decisione di natura giudiziaria o una dichiarazione in tale decisione che un reato o più reati sono stati commessi, sulla cui base è stata disposta o chiesta la confisca;
 - e) la confisca non sia esecutiva nello Stato membro richiedente o a Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiedente, o sia ancora soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari; o

- f) la richiesta riguardi un provvedimento di confisca derivante da una decisione pronunciata in contumacia della persona contro la quale il provvedimento è stato emesso e, secondo lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, il procedimento condotto dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dallo Stato membro richiedente che ha portato a tale decisione non abbia rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti come dovuti a chiunque sia accusato di un reato.
6. Ai fini del paragrafo 5, lettera f), una decisione non si considera pronunciata in contumacia se:
- a) è stata confermata o pronunciata dopo l'opposizione dell'interessato; o
 - b) è stata pronunciata in appello, a condizione che il ricorso sia stato presentato dall'interessato.
7. Nel valutare, ai fini del paragrafo 5, lettera f), se siano stati rispettati i diritti minimi della difesa, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, tiene conto del fatto che l'interessato abbia deliberatamente tentato di sottrarsi alla giustizia o, pur avendo avuto la possibilità di impugnare la decisione resa in contumacia, abbia scelto di non farlo. Lo stesso vale nel caso in cui l'interessato, debitamente citato a comparire, abbia scelto di non farlo e di non chiedere un rinvio dell'udienza.

8. Gli Stati membri o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra non possono invocare il segreto bancario come motivo per rifiutarsi di cooperare a norma del presente capo. Se il suo diritto interno lo prevede, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può richiedere che le richieste di cooperazione che comportano la rivelazione di segreti bancari siano autorizzate da un'autorità giudiziaria che agisce in relazione a un reato.

9. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, non può invocare:

- a) il fatto che la persona oggetto di indagini o di un provvedimento di confisca da parte dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, sia una persona giuridica, come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente capo;
- b) il fatto che la persona fisica contro la quale è stato emesso un provvedimento di confisca dei proventi sia deceduta o il fatto che la persona giuridica contro la quale è stato emesso un provvedimento di confisca dei proventi sia stata successivamente sciolta, come impedimento a prestare assistenza a norma dell'articolo 171, paragrafo 1, lettera a); o
- c) il fatto che la persona oggetto di indagini o di un provvedimento di confisca da parte dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, sia indicata nella richiesta come autore sia del reato base sia del reato di riciclaggio, come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente capo.

ARTICOLO 177

Consultazione e informazione

Se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca comporti un rischio effettivo per la protezione e dei diritti fondamentali, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, prima di decidere sull'esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca, consulta il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o lo Stato membro richiedente e può chiedere che sia fornita qualsiasi informazione necessaria.

ARTICOLO 178

Rinvio

Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può rinviare l'esecuzione della richiesta qualora i relativi atti pregiudichino indagini o procedimenti in corso di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

ARTICOLO 179

Accoglimento parziale o condizionato della richiesta

Prima di rifiutare o rinviare la cooperazione di cui al presente capo, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto, valuta, se del caso dopo aver consultato il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o lo Stato membro richiedente, se la richiesta possa essere accolta parzialmente o a determinate condizioni da esso ritenute necessarie.

ARTICOLO 180

Notifica di atti

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri si prestano assistenza nella misura più ampia possibile per quanto riguarda la notifica o comunicazione di atti giudiziari alle persone colpite da provvedimenti provvisori e di confisca.
2. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di ostacolare:
 - a) la possibilità di trasmettere atti giudiziari per posta direttamente alle persone all'estero; e

b) la possibilità per gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre autorità competenti dello Stato membro d'origine o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'invio, di procedere alla notifica o comunicazione di atti giudiziari direttamente tramite le autorità consolari di tale Stato membro o del Regno Unito, a seconda dei casi, o tramite le autorità giudiziarie, compresi gli ufficiali giudiziari e i funzionari, o altre autorità competenti dello Stato membro di destinazione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto ricevente.

3. In caso di notifica o comunicazione di atti giudiziari a persone all'estero colpite da provvedimenti provvisori o di confisca emessi nello Stato membro d'invio o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto che li ha inviati, tale Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra indica i mezzi di impugnazione di cui, secondo il proprio diritto interno, le persone interessate possono avvalersi. L'autorità centrale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se la persona a cui gli atti giudiziari sono inviati risiede a Gibilterra, o dello Stato membro in cui risiede la persona a cui gli atti giudiziari sono inviati, a seconda dei casi, riceve parallelamente una copia di tali atti giudiziari.

ARTICOLO 181

Riconoscimento di decisioni straniere

1. Nel trattare una richiesta di cooperazione a norma degli articoli da 169 a 175, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, riconosce qualsiasi decisione presa da un'autorità giudiziaria nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o nello Stato membro richiedente per quanto riguarda i diritti rivendicati da terzi.

2. Il riconoscimento può essere rifiutato se:

- a) i terzi non hanno avuto un'adeguata possibilità di far valere i propri diritti;
- b) la decisione è incompatibile con un'altra decisione già presa nello Stato membro richiesto o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiesto, sulla stessa materia;
- c) è incompatibile con l'ordine pubblico del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o dello Stato membro richiesto, a seconda dei casi; o
- d) la decisione è stata presa in violazione delle disposizioni sulla competenza esclusiva previste dal diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto.

ARTICOLO 182

Autorità

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri notificano ciascuno al comitato specializzato per la circolazione delle persone un'autorità centrale competente a trasmettere le richieste formulate ai sensi del presente capo, a rispondervi e a eseguirle o a trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.

2. L'Unione può designare un proprio organo che, in aggiunta alle autorità competenti degli Stati membri, può formulare e, se del caso, eseguire le richieste a norma del presente capo. Qualsiasi siffatta richiesta deve essere trattata, ai fini del presente capo, come una richiesta di uno Stato membro. L'Unione può inoltre designare tale proprio organo quale autorità centrale competente al fine di trasmettere le richieste da esso formulate ai sensi del presente capo o a rispondere a quelle a esso rivolte ai sensi del presente capo.

ARTICOLO 183

Comunicazione

1. L'articolo 6, paragrafo 1, si applica solo in relazione alle richieste iniziali formulate in conformità del presente capo, che sono trasmesse in conformità di tale articolo.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità centrali comunicano direttamente tra loro.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di urgenza, le richieste o le comunicazioni di cui al presente capo possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, alle autorità giudiziarie del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o dello Stato membro richiesto. In tal caso, una copia dell'atto è trasmessa contemporaneamente all'autorità centrale dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, tramite l'autorità centrale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente.

4. Qualora una richiesta sia presentata a norma del paragrafo 3 e l'autorità non sia competente a darvi seguito, essa la rinvia all'autorità interna competente e ne informa direttamente lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente.
5. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le richieste o le comunicazioni di cui agli articoli da 164 a 168, che non comportano un'azione coercitiva, possono essere trasmesse direttamente dalle autorità competenti dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o allo Stato membro richiesto.
6. I progetti di richieste o di comunicazioni di cui al presente capo possono essere trasmessi direttamente dalle autorità giudiziarie dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, alle autorità giudiziarie del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o dello Stato membro richiesto prima della richiesta formale, al fine di garantire che la richiesta formale possa essere trattata in modo efficiente al momento del ricevimento e contenga informazioni e documenti giustificativi sufficienti a soddisfare i requisiti della legge del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o dello Stato membro richiesto.

ARTICOLO 184

Forma della richiesta e lingue

1. Tutte le richieste formulate a norma del presente capo sono presentate per iscritto. Possono essere trasmesse per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione, a condizione che lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, sia pronto, su richiesta, a produrre in qualsiasi momento una registrazione scritta di tale comunicazione e l'originale.
2. Le richieste di cui al paragrafo 1 sono presentate in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o in qualsiasi altra lingua indicata dallo Stato membro richiesto o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o per suo conto conformemente al paragrafo 3.
3. Sia il Regno Unito nei confronti di Gibilterra che l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono comunicare al comitato specializzato per la circolazione delle persone le lingue che, oltre alle lingue ufficiali dello Stato membro in questione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, possono essere usate per la presentazione delle richieste di cui al presente capo.
4. Le richieste di provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 169 sono presentate utilizzando il modulo di cui all'allegato 16.
5. Le richieste di confisca a norma dell'articolo 171 sono presentate utilizzando il modulo di cui all'allegato 16.

6. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone può, se necessario, modificare i moduli figuranti nell'allegato 16.
7. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone adotta le eventuali modifiche dei moduli figuranti nell'allegato 16 necessarie per rispecchiare le modifiche apportate all'allegato 46 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
8. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che richiedono la traduzione di qualsiasi documento giustificativo in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o in qualsiasi altra lingua indicata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. In caso di richieste a norma dell'articolo 169, paragrafo 4, la traduzione dei documenti giustificativi può essere fornita allo Stato membro richiesto o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto, entro 48 ore dalla trasmissione della richiesta, fatti salvi i termini di cui all'articolo 169, paragrafo 4.

ARTICOLO 185

Legalizzazione

I documenti trasmessi in applicazione del presente capo sono esenti da ogni formalità di legalizzazione.

ARTICOLO 186

Contenuto della richiesta

1. Qualsiasi richiesta di cooperazione a norma del presente capo specifica:
 - a) l'autorità che presenta la richiesta e l'autorità che conduce le indagini o il procedimento;
 - b) l'oggetto e i motivi della richiesta;
 - c) la pratica, compresi i fatti rilevanti (come data, luogo e circostanze del reato) delle indagini o del procedimento, fatta eccezione per il caso di richiesta di notifica;
 - d) nella misura in cui la cooperazione comporta un'azione coercitiva:
 - i) il testo delle disposizioni di legge o, qualora ciò non sia possibile, il testo di una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili; e
 - ii) l'indicazione che il provvedimento richiesto o qualsiasi altro provvedimento avente effetti analoghi potrebbe essere adottato nella giurisdizione dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, in base al suo diritto interno;

e) ove necessario e per quanto possibile:

- i) informazioni sulla persona o sulle persone interessate, compresi nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo in cui si trovano e, nel caso di una persona giuridica, sede; e
- ii) i beni in relazione ai quali si chiede la cooperazione, la loro ubicazione, il loro legame con la persona o le persone interessate, qualsiasi collegamento con il reato, nonché tutte le informazioni disponibili su altre persone e diritti sui beni; e

f) qualsiasi procedura particolare che lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, desideri sia seguita.

2. La richiesta di provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 169 in relazione al sequestro di beni che potrebbero formare oggetto di un provvedimento di confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro, indica anche l'importo massimo che si intende realizzare attraverso i beni in questione.

3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualsiasi richiesta presentata a norma dell'articolo 171 contiene:

a) nel caso dell'articolo 171, paragrafo 1, lettera a):

- i) una copia autentica del provvedimento di confisca emesso dall'organo giurisdizionale dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, e una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il provvedimento è stato emesso, se non sono indicati nel provvedimento stesso;

- ii) una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, attestante che il provvedimento di confisca è esecutivo e non soggetto a mezzi di impugnazione ordinari;
 - iii) l'indicazione della misura in cui è richiesta l'esecuzione del provvedimento; e
 - iv) informazioni sulla necessità di adottare eventuali provvedimenti provvisori;
- b) nel caso dell'articolo 171, paragrafo 1, lettera b), un'esposizione dei fatti sui quali si basa lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, tale da consentire al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o allo Stato membro richiesto di domandare il provvedimento secondo il suo diritto interno;
- c) se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino tale circostanza.

ARTICOLO 187

Richieste insufficienti

1. Se una richiesta non è conforme alle disposizioni del presente capo o se le informazioni fornite non sono sufficienti a consentire allo Stato membro richiesto o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, di dare seguito alla richiesta, tale Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può chiedere al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o allo Stato membro richiedente di modificare la richiesta o di integrarla con ulteriori informazioni.

2. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può fissare un termine per la ricezione di tali modifiche o informazioni.
3. In attesa del ricevimento delle modifiche o informazioni richieste in relazione a una richiesta presentata a norma dell'articolo 171, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può adottare una delle misure di cui agli articoli da 164 a 170.

ARTICOLO 188

Pluralità di richieste

1. Qualora lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, riceva più di una richiesta a norma dell'articolo 169 o 171 con riferimento alla stessa persona o agli stessi beni, la pluralità di richieste non impedisce a tale Stato membro o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra di dare seguito alle richieste che comportano l'adozione di provvedimenti provvisori.
2. In caso di pluralità di richieste a norma dell'articolo 171, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, considera l'opportunità di consultare il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o lo Stato membro richiedente.

ARTICOLO 189

Obbligo di motivazione

Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, motiva ogni decisione di rifiutare, rinviare o subordinare a condizioni qualsiasi cooperazione a norma del presente capo.

ARTICOLO 190

Informazioni

1. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, informa immediatamente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o lo Stato membro richiedente:
 - a) dell'azione avviata sulla base di una richiesta presentata a norma del presente capo;
 - b) del risultato finale dell'azione compiuta sulla base di una richiesta a norma del presente capo;
 - c) della decisione di rifiutare, rinviare o subordinare, in tutto o in parte, qualsiasi cooperazione a norma del presente capo;
 - d) di qualsiasi circostanza che renda impossibile il compimento dell'azione richiesta o che verosimilmente lo ritardi in modo sostanziale; e

- e) nel caso di provvedimenti provvisori adottati a seguito di una richiesta a norma degli articoli da 164 a 169, delle disposizioni del suo diritto interno che porterebbero automaticamente alla revoca del provvedimento provvisorio.
2. Lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, informa immediatamente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o lo Stato membro richiesto:
- a) di qualsiasi riesame, decisione o qualsiasi altro fatto in base al quale il provvedimento di confisca cessa di essere in tutto o in parte esecutivo; e
- b) di qualsiasi sviluppo, di fatto o di diritto, a seguito del quale un'azione a norma del presente capo non sia più giustificata.
3. Qualora il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, sulla base dello stesso provvedimento di confisca, richieda la confisca in più di uno Stato membro, esso ne informa tutti gli Stati membri interessati dall'esecuzione del provvedimento.
4. Qualora uno Stato membro, sulla base dello stesso provvedimento di confisca, richieda la confisca nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra e in uno o più Stati membri, esso ne informa il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e tutti gli Stati membri interessati dall'esecuzione del provvedimento.

ARTICOLO 191

Limitazione d'uso

1. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non siano, senza il suo previo consenso, utilizzate o trasmesse dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dallo Stato membro richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.
2. Senza il previo consenso dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, le informazioni o le prove da esso fornite a norma del presente capo non sono utilizzate o trasmesse dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dallo Stato membro richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.
3. I dati personali trasmessi sulla base del presente capo possono essere utilizzati dallo Stato membro al quale sono stati trasferiti o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto a cui sono stati trasferiti:
 - a) ai fini dei procedimenti cui si applica il presente capo;
 - b) per altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi con i procedimenti di cui alla lettera a);
 - c) per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica; o

- d) per qualsiasi altra finalità, soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto che trasmette i dati, salvo che lo Stato membro interessato o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, abbia ottenuto il consenso della persona interessata.
4. Il presente articolo si applica anche ai dati personali non trasmessi ma ottenuti tramite modalità diverse in applicazione del presente capo.
5. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra o da uno Stato membro ai sensi del presente capo e, nel caso del Regno Unito, originari di Gibilterra o, nel caso di uno Stato membro, originari di tale Stato membro.

ARTICOLO 192

Riservatezza

1. Lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può esigere che il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o lo Stato membro richiesto mantenga riservati i fatti e il merito della richiesta, a eccezione di quanto necessario all'esecuzione della richiesta. Se lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, non può soddisfare l'obbligo di riservatezza, ne dà immediata comunicazione allo Stato membro richiedente o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente.

2. Lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, se ciò non è contrario ai principi fondamentali del suo diritto interno e se ne viene fatta richiesta, mantiene riservate le prove e le informazioni fornite dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o dallo Stato membro richiesto, a meno che la loro divulgazione non sia necessaria per le indagini o i procedimenti indicati nella richiesta.

3. Fatte salve le disposizioni del suo diritto interno, lo Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra che ha ricevuto informazioni spontanee a norma dell'articolo 168 ottempera a qualsiasi obbligo di riservatezza posto dallo Stato membro che ha fornito le informazioni o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto che le ha fornite. Se lo Stato membro ricevente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto ricevente, non può soddisfare l'obbligo di riservatezza, ne dà immediata comunicazione al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto che ha fornito tali informazioni, o allo Stato membro che le ha fornite.

ARTICOLO 193

Costi

Le spese ordinarie d'esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto. Qualora siano necessarie spese notevoli o di natura straordinaria ai fini dell'esecuzione della richiesta, il soggetto richiedente e il soggetto richiesto si consultano per concordare le condizioni di esecuzione della richiesta e i criteri di ripartizione dei costi.

ARTICOLO 194

Risarcimento dei danni

1. Qualora una persona promuova un'azione legale per il riconoscimento della responsabilità per danni derivanti da azioni od omissioni relative alla cooperazione ai sensi del presente capo, gli Stati membri interessati o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, prendono in considerazione la possibilità di consultarsi, ove opportuno, per fissare il criterio di ripartizione delle eventuali somme da versare a titolo di risarcimento.
2. Qualora il Regno Unito nei confronti di Gibilterra o uno Stato membro sia stato chiamato in causa per danni, esso provvede a informarne l'altro o gli altri Stati membri o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra se quest'ultimo o questi ultimi possono avere interesse nella causa stessa.

ARTICOLO 195

Mezzi di impugnazione

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri garantiscono che le persone colpite dai provvedimenti di cui agli articoli da 169 a 172 dispongano di mezzi di impugnazione efficaci per tutelare i propri diritti.
2. I motivi di merito dei provvedimenti richiesti a norma degli articoli da 169 a 172 non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto.

TITOLO VI

ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

ARTICOLO 196

Obiettivo

L'obiettivo del presente titolo è sostenere e rafforzare l'azione dell'Unione e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, volta a prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

ARTICOLO 197

Principi

1. Le parti convengono di sostenere gli sforzi internazionali tesi a prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
2. Le parti riconoscono la necessità di cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, quali traffico di droga e corruzione, e per il finanziamento del terrorismo.
3. Le parti riconoscono l'importanza dello scambio di informazioni in relazione al riciclaggio, ai reati presupposto associati e al finanziamento del terrorismo.

4. Le parti riconoscono la necessità di tenere conto degli standard e delle raccomandazioni della Task Force "Azione finanziaria" nei propri regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

ARTICOLO 198

Clausola di non regresso rispetto alle misure per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

1. Le parti affermano il diritto di ciascuna di definire le proprie politiche e priorità nei settori contemplati dal presente capo, di determinare i livelli necessari per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo che reputa opportuni e di adottare e modificare la propria normativa e le proprie politiche in sintonia con i propri impegni internazionali, compresi quelli assunti con il presente titolo.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra si astiene dall'indebolire o abbassare le proprie misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo al di sotto dei livelli stabiliti negli atti dell'Unione elencati nell'allegato 17 in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, anche omettendo di far rispettare concretamente il proprio diritto e i propri standard.

3. Ciascuna parte continua a adoperarsi per innalzare il proprio livello di tutela contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo di cui al presente titolo.

4. Ciascuna parte riesamina la necessità di rafforzare le misure per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo di cui al paragrafo 2, periodicamente e ogniqualvolta una parte modifichi la propria legislazione e incida sulla tutela in modo incompatibile con il presente titolo.

5. Qualora, a seguito di ampie divergenze nella legislazione interna delle parti, emergano differenze relative alla parità di condizioni tra le parti, con conseguenti distorsioni nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è organizzata una consultazione in seno al comitato specializzato per la circolazione delle persone onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente alla questione entro 45 giorni.

6. Se durante la consultazione di cui al paragrafo 5 non è trovata alcuna soluzione reciprocamente soddisfacente, ciascuna parte può adottare opportune misure di riequilibrio per far fronte alla situazione. Tali misure sono di portata e durata limitata a quanto strettamente necessario e proporzionato per porre rimedio alla situazione. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo. Ciascuna parte valuta detti effetti basandosi su prove attendibili, non su mere congetture o remote possibilità.

PARTE TERZA

ECONOMIA E COMMERCIO

TITOLO I

PARITÀ DI CONDIZIONI PER UNA CONCORRENZA APERTA E LEALE E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

CAPO 1

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 199

Principi e obiettivi

1. Le parti riconoscono che gli scambi e gli investimenti tra l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra secondo le modalità stabilite nel presente accordo richiedono condizioni che garantiscano parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale tra le parti e assicurino che gli scambi e gli investimenti avvengano in modo da favorire lo sviluppo sostenibile.

2. Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile consta delle tre componenti interdipendenti e sinergiche dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale e della tutela dell'ambiente e affermano l'impegno a promuovere uno sviluppo degli scambi e degli investimenti internazionali che concorra al conseguimento dello sviluppo sostenibile.
3. Ciascuna parte ribadisce la propria ambizione di conseguire la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050.
4. Le parti concordano sul fatto che le loro relazioni economiche, per quanto attiene a Gibilterra, possono produrre benefici in modo reciprocamente soddisfacente solo se gli impegni relativi alla parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale resistono alla prova del tempo, prevenendo le distorsioni degli scambi o degli investimenti e contribuendo allo sviluppo sostenibile. Le parti sono determinate a mantenere e migliorare i rispettivi standard elevati nei settori contemplati dal presente titolo.
5. Il comitato specializzato per l'economia e il commercio può includere ulteriori settori o stabilire standard più elevati di quelli di cui al paragrafo 4 al fine di garantire il mantenimento della parità di condizioni tra le parti nel corso del tempo.

ARTICOLO 200

Diritto di regolamentare, principio di precauzione e informazioni scientifiche e tecniche

1. Le parti affermano il diritto di ciascuna di stabilire politiche e priorità nei settori contemplati dal presente titolo, di stabilire i livelli di protezione ritenuti opportuni e di adottare o modificare la propria legislazione e le proprie politiche nei singoli settori coerentemente agli impegni internazionali di ciascuna parte, inclusi gli impegni di cui al presente titolo.

2. Le parti riconoscono che, conformemente al principio di precauzione, qualora vi siano ragionevoli motivi di temere che sussistano potenziali minacce di danni gravi o irreversibili all'ambiente o alla salute umana, la mancanza di piena certezza scientifica non può essere invocata quale giustificazione per impedire a una parte di adottare misure adeguate per prevenire tali danni.

3. Ciascuna parte elabora e applica le misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro in grado di incidere sugli scambi o sugli investimenti tenendo conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e degli standard, linee guida o raccomandazioni internazionali.

CAPO 2

CONTROLLO DEGLI AIUTI DI STATO

ARTICOLO 201

Norme sostanziali

1. Il presente capo e l'allegato 18 si applicano agli aiuti di Stato concessi dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra a uno o più operatori economici che:

- a) producono, trasformano o forniscono beni e l'aiuto incide o potrebbe incidere sugli scambi o sugli investimenti tra l'Unione e Gibilterra; o

- b) prestano servizi, nella misura in cui l'aiuto incide o potrebbe incidere sugli scambi di beni o sugli investimenti tra l'Unione e Gibilterra.

2. L'Unione si impegna a mantenere il proprio sistema di controllo degli aiuti di Stato conformemente agli articoli 93, 106, 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, applicandolo, se del caso, a qualsiasi aiuto che incida o possa incidere sugli scambi di beni o sugli investimenti tra l'Unione e Gibilterra.

ARTICOLO 202

Eccezioni

Il presente capo non si applica agli aiuti di Stato:

- a) disciplinati dalla parte IV o dall'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.(“accordo OMC”);
- b) relativi al commercio di pesce e di prodotti ittici; o
- c) relativi al settore audiovisivo.

ARTICOLO 203

Trasparenza

1. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato concessi o mantenuti sul proprio territorio, ciascuna parte, entro sei mesi dalla concessione dell'aiuto di Stato, mette a disposizione del pubblico, su un sito web ufficiale o in una banca dati pubblica, le informazioni seguenti:

- a) la base giuridica e l'obiettivo o lo scopo strategico dell'aiuto di Stato;
- b) il nome del beneficiario dell'aiuto di Stato, ove disponibile;
- c) la data di concessione dell'aiuto di Stato, la durata dell'aiuto di Stato e qualsiasi altro termine collegato alla sua concessione; e
- d) l'importo dell'aiuto di Stato o l'importo iscritto a bilancio per l'aiuto di Stato.

2. Per gli aiuti di Stato sotto forma di misure fiscali, le informazioni sono pubblicate entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale. Gli obblighi di trasparenza per gli aiuti di Stato sotto forma di misure fiscali riguardano le stesse informazioni elencate al paragrafo 1, a eccezione delle informazioni di cui alla lettera d) del medesimo paragrafo, che possono essere indicate come intervallo.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti dalle rispettive legislazioni in materia di libertà di informazione o di accesso ai documenti.

ARTICOLO 204

Uso degli aiuti di Stato

Ciascuna parte provvede affinché gli operatori economici utilizzino gli aiuti di Stato esclusivamente per l'obiettivo specifico per il quale sono stati concessi.

ARTICOLO 205

Autorità o organo indipendente e cooperazione

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene un'autorità o organo indipendente sotto il profilo operativo cui è conferito un ruolo adeguato nel sistema di controllo degli aiuti di Stato. L'autorità o organo indipendente gode delle necessarie garanzie di indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni operative e opera con imparzialità.
2. Ciascuna parte provvede affinché le misure previste di concessione o modifica degli aiuti di Stato siano notificate alla rispettiva autorità o organo indipendente e non siano attuate prima che detta autorità o organo le abbia autorizzate.
3. Una parte può esentare determinate categorie di aiuti di Stato dagli obblighi di cui al paragrafo 2, purché le esenzioni siano trasparenti e basate su criteri oggettivi quali, tra l'altro, le dimensioni dei beneficiari e le soglie quantitative. Nel caso del Regno Unito nei confronti di Gibilterra tali esenzioni devono essere conformi all'allegato 18.

4. Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità o organo indipendente abbia il potere di ordinare il recupero di qualsiasi aiuto di Stato che è stato concesso senza sua previa autorizzazione.
5. Ciascuna parte incoraggia la propria autorità o organo indipendente a cooperare con l'omologa o l'omologo dell'altra parte sulle questioni di interesse comune nell'ambito delle rispettive funzioni ed entro i limiti stabiliti dal rispettivo quadro giuridico, compresa se del caso l'applicazione degli articoli da 201 a 204. Le parti o le rispettive autorità o organi indipendenti possono convenire un quadro distinto di cooperazione tra le stesse autorità o organi indipendenti.
6. Il paragrafo 2 del presente articolo non si applica alle misure previste di concessione o modifica degli aiuti di Stato di cui all'articolo 201 disposte da una legge del parlamento di Gibilterra. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché le misure previste siano notificate alla propria autorità o organo indipendente. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché la propria autorità o organo indipendente abbia il potere di formulare un parere su siffatte misure previste. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra tiene conto di tale parere e, se del caso, propone modifiche della legge in questione da sottoporre all'esame del parlamento di Gibilterra.
7. Il paragrafo 4 del presente articolo non si applica alle misure di concessione o modifica degli aiuti di Stato di cui all'articolo 201 disposte da una legge del parlamento di Gibilterra. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché la propria autorità o organo indipendente abbia il potere di formulare un parere su qualsiasi siffatta misura. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra tiene conto di tale parere e, se del caso, propone modifiche della legge in questione da sottoporre all'esame del parlamento di Gibilterra.

Giudici

1. Ciascuna parte provvede, in conformità del proprio ordinamento costituzionale, affinché i propri giudici abbiano competenza a:
 - a) esaminare le decisioni in materia di aiuti di Stato adottate da un'autorità di concessione o, nel caso, dall'autorità o organo indipendente, conformemente al proprio sistema di controllo degli aiuti di Stato;
 - b) esaminare qualsiasi altra decisione d'interesse dell'autorità o organo indipendente e qualsiasi inerzia d'interesse;
 - c) imporre misure correttive efficaci in relazione alla lettera a) o b), tra cui l'imposizione di una sospensione, un divieto o un obbligo di agire all'autorità di concessione, il riconoscimento di un risarcimento danni e il recupero, comprensivo degli interessi, di un aiuto di Stato presso il beneficiario; e
 - d) conoscere delle pretese avanzate da parti interessate riguardo ad aiuti di Stato, laddove il diritto della parte legittimi la parte interessata a far valere una pretesa sull'aiuto di Stato.
2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 207, per "parte interessata" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, operatore economico o associazione di operatori economici i cui interessi potrebbero essere lesi dalla concessione di un aiuto di Stato, in particolare i beneficiari dell'aiuto di Stato, i loro concorrenti o le pertinenti associazioni di categoria.

3. Il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, non si applica alle misure di concessione o modifica degli aiuti di Stato di cui all'articolo 201 basate su una legge del parlamento di Gibilterra, salvo che un giudice, laddove ritenga gli aiuti incompatibili con il presente accordo, ne dichiari l'incompatibilità. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra tiene conto di tale dichiarazione e propone modifiche della legge in questione da sottoporre all'esame del parlamento di Gibilterra o adotta ulteriori misure appropriate, a seconda dei casi.

ARTICOLO 207

Recupero

1. Ciascuna parte predispone un meccanismo efficace di recupero degli aiuti di Stato in conformità delle disposizioni che seguono, fatti salvi il potere dell'autorità o organo indipendente di cui all'articolo 205 e le altre misure correttive previste dal proprio diritto.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, ciascuna parte provvede affinché, sempreché una parte interessata ne contesti in sede giudiziaria, entro il termine applicabile, la decisione di concedere un aiuto di Stato in applicazione del sistema di controllo degli aiuti di Stato della stessa parte che lo ha concesso, il recupero possa essere disposto se il suo giudice constata un errore materiale di diritto o di fatto, ossia che:
 - a) la misura che costituisce l'aiuto di Stato non è stata trattata come tale dall'autorità di concessione;
 - b) l'autorità di concessione non ha rispettato il pertinente sistema di controllo degli aiuti di Stato cui è vincolata; o

c) decidendo di concedere l'aiuto di Stato, l'autorità di concessione ha esorbitato i propri poteri o ne ha abusato conformemente al presente capo.

3. Ciascuna parte sospende il pagamento del nuovo aiuto di Stato a favore di un beneficiario fino al completo recupero dell'aiuto a questi concesso per il quale è stato disposto il recupero, compresi gli eventuali interessi maturati.

4. Conformemente all'articolo 205, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 206, paragrafo 3, il recupero non è richiesto se l'aiuto di Stato è concesso o modificato sulla base di una legge del parlamento di Gibilterra.

ARTICOLO 208

Consultazioni

1. La parte che ritiene che l'altra parte abbia concesso un aiuto di Stato o che esistano prove evidenti che l'altra parte intende concedere un aiuto di Stato e che la concessione dell'aiuto di Stato abbia o possa avere effetti negativi sugli scambi di beni o sugli investimenti tra le parti può chiedere all'altra parte una spiegazione del modo in cui il presente accordo è stato rispettato in relazione a tale aiuto di Stato.

2. Una parte può anche richiedere le informazioni elencate all'articolo 203 nella misura in cui esse non siano già state rese pubbliche su un sito web ufficiale o in una banca dati pubblica a norma dell'articolo 203, o non siano state rese disponibili in modo facile e prontamente accessibile.

3. L'altra parte comunica le informazioni richieste per iscritto entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La parte che si trovi impossibilitata a comunicare alcune delle informazioni richieste ne spiega le ragioni nella risposta scritta.
4. La parte richiedente che, dopo aver ricevuto le informazioni richieste, ritiene ancora che l'aiuto di Stato concesso o previsto dall'altra parte abbia o possa avere effetti negativi sugli scambi di beni o sugli investimenti tra le parti può chiedere consultazioni in seno al comitato specializzato per l'economia e il commercio. La richiesta è formulata per iscritto e comprende una spiegazione dei motivi addotti dalla parte richiedente per chiedere la consultazione.
5. Il comitato specializzato per l'economia e il commercio compie ogni sforzo per giungere a una soluzione della questione che sia soddisfacente per entrambe. Il comitato tiene la sua prima riunione entro 30 giorni dalla richiesta di consultazione.
6. Il calendario delle consultazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 può essere prorogato di comune accordo tra le parti.

ARTICOLO 209

Misure correttive

1. Ciascuna parte può presentare all'altra parte una richiesta scritta di informazioni e consultazioni riguardo all'aiuto di Stato che ritiene causi, o presenti un grave rischio di causare, un consistente effetto negativo sugli scambi di beni o sugli investimenti tra le parti. La parte richiedente include nella richiesta tutte le pertinenti informazioni che potranno consentire alle parti di trovare una soluzione accettabile per entrambe, comprese la descrizione dell'aiuto di Stato e l'esposizione dei timori che nutre circa i relativi effetti sugli scambi di beni o sugli investimenti.
2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, la parte richiesta risponde per iscritto alla parte richiedente fornendo le informazioni sollecitate e le parti avviano consultazioni, che si considerano concluse 60 giorni dopo la data di presentazione della richiesta salvo diverso accordo tra le parti. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni indicate come riservate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, sono riservate e non pregiudicano i diritti delle parti in eventuali procedimenti successivi.
3. Trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 1, la parte richiedente può adottare unilateralmente misure correttive adeguate se esistono prove del fatto che l'aiuto di Stato della parte richiesta causa, o presenta un grave rischio di causare, un consistente effetto negativo sugli scambi di beni o sugli investimenti tra le parti.

4. Trascorsi almeno 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 1, la parte richiedente comunica alla parte richiesta le misure correttive che intende adottare a norma del paragrafo 3. La parte richiedente fornisce tutte le pertinenti informazioni sulle misure che intende adottare per consentire alle parti di trovare una soluzione accettabile per entrambe. La parte richiedente non può adottare tali misure correttive prima che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data in cui le ha comunicate alla parte richiesta.
5. La parte valuta se sia presente un grave rischio di consistente effetto negativo basandosi sui fatti, non su mere asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento delle circostanze che determinerebbe una situazione in cui l'aiuto di Stato causerebbe siffatto consistente effetto negativo deve essere chiaramente prevedibile.
6. La parte valuta l'esistenza dell'aiuto di Stato o del consistente effetto negativo sugli scambi di beni o sugli investimenti tra le parti da esso causato basandosi su prove attendibili, non su mere congetture o remote possibilità, e facendo riferimento a beni o a operatori economici identificabili, se del caso anche in presenza di regimi di aiuti di Stato.
7. Il comitato specializzato per l'economia e il commercio può tenere un elenco illustrativo delle situazioni che costituirebbero un consistente effetto negativo sugli scambi di beni o sugli investimenti tra le parti ai sensi del presente articolo. Resta salvo il diritto delle parti di adottare misure correttive.
8. Le misure correttive adottate a norma del paragrafo 3 sono limitate a quanto strettamente necessario e proporzionato per porre rimedio al consistente effetto negativo causato o per far fronte al grave rischio di un siffatto effetto. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo.

9. Entro cinque giorni dalla data in cui hanno effetto le misure correttive di cui al paragrafo 3 del presente articolo e senza ricorrere preventivamente alle consultazioni a norma dell'articolo 304, la parte notificata può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale in conformità dell'articolo 305, paragrafo 2, trasmettendone richiesta scritta alla parte richiedente, affinché il collegio arbitrale appuri se:

- a) la misura correttiva adottata dalla parte richiedente è incompatibile con il paragrafo 3 o 5;
- b) la parte richiedente non ha partecipato alle consultazioni dopo che la parte richiesta ha fornito le informazioni sollecitate e ha accettato la tenuta di tali consultazioni; o
- c) si è verificata inerzia quanto all'adozione o alla comunicazione della misura correttiva entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4.

La richiesta non sospende le misure correttive. Inoltre il collegio arbitrale non valuta il modo in cui una parte applica il proprio sistema di controllo degli aiuti di Stato.

10. Il collegio arbitrale costituito a seguito della richiesta di cui al paragrafo 9 del presente articolo conduce il procedimento a norma dell'articolo 327 e pronuncia il lodo definitivo entro 30 giorni dalla sua costituzione.

11. Nel caso di un accertamento nei suoi confronti, la parte convenuta notifica alla parte attrice entro 30 giorni dalla data di pronuncia del lodo del collegio arbitrale le misure adottate per conformarvisi.

12. A seguito di accertamento nei confronti della parte convenuta nel procedimento di cui al paragrafo 10, la parte attrice che reputa consistente l'incompatibilità delle misure correttive con i paragrafi 3 o 8 può, entro 30 giorni dal lodo, chiedere al collegio arbitrale di determinare un livello di sospensione degli obblighi derivanti dal presente accordo o da altro accordo integrativo che non sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dall'applicazione delle misure correttive. La richiesta propone un livello di sospensione degli obblighi in conformità dei principi enunciati all'articolo 316. La parte attrice può sospendere gli obblighi derivanti dal presente accordo o da altro accordo integrativo in sintonia con il livello di sospensione stabilito dal collegio arbitrale. La sospensione è applicata trascorsi almeno 15 giorni dal lodo.

13. Una parte non invoca l'accordo OMC o altro accordo internazionale per impedire all'altra parte di adottare misure a norma del presente articolo, neanche quando consistono nella sospensione degli obblighi derivanti dal presente accordo o da altro accordo integrativo.

14. Ciascuna parte valuta se l'imposizione o il mantenimento di misure correttive sulle importazioni dello stesso prodotto si limitano a quanto strettamente necessario o proporzionato ai fini del presente articolo:

- a) tenendo conto delle misure compensative applicate o mantenute in vigore conformemente alle prescrizioni dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC, e in base a una procedura equa e trasparente; e
- b) tenendo eventualmente conto delle misure antidumping applicate o mantenute in vigore conformemente alle prescrizioni dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e in base a una procedura equa e trasparente.

15. La parte nei cui confronti sono state adottate misure correttive che non presenta una richiesta a norma del paragrafo 9 del presente articolo entro il termine ivi fissato può avviare la procedura di arbitrato di cui all'articolo 305 per contestare una misura correttiva per i motivi di cui al paragrafo 9 del presente articolo senza ricorrere preventivamente alle consultazioni a norma dell'articolo 304. Il collegio arbitrale tratta la questione come un caso d'urgenza ai fini dell'articolo 310.

16. Ai fini del procedimento di cui al paragrafo 9 o 15, il collegio arbitrale valuta se la misura correttiva sia strettamente necessaria o proporzionata tenendo debitamente conto dei principi di cui ai paragrafi 5, 6 e 13.

ARTICOLO 210

Risoluzione delle controversie

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, alle controversie tra le parti relative all'interpretazione e all'applicazione del presente capo, a eccezione degli articoli 205 e 206, si applica la parte sesta.

2. Il collegio arbitrale non è competente nei casi che implicano:

- a) una singola misura di aiuto di Stato, neppure per valutare se tale misura è conforme al sistema di controllo degli aiuti di Stato della parte considerata; e
- b) la valutazione della correttezza dell'applicazione della misura correttiva per il recupero ai sensi dell'articolo 207 nel singolo caso.

3. All'articolo 209 si applica la parte sesta in conformità di detto articolo e dell'articolo 327.

CAPO 3

FISCALITÀ

ARTICOLO 211

Buona governance

Le parti riconoscono i principi della buona governance in campo fiscale, specie gli standard internazionali sulla trasparenza, lo scambio d'informazioni e la concorrenza leale in materia fiscale, e si impegnano ad attuarli. Ribadiscono il sostegno al piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ("BEPS") e affermano l'impegno ad attuare gli standard minimi dell'OCSE di contrasto dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili. Le parti promuoveranno la buona governance in materia fiscale, miglioreranno la cooperazione internazionale nella fiscalità e agevoleranno la riscossione delle imposte.

ARTICOLO 212

Standard in materia di fiscalità

1. Ciascuna parte si astiene dall'indebolire o abbassare il livello di tutela offerto dalla propria normativa al 31 dicembre 2020 al di sotto del livello garantito dagli standard e dai principi concordati in sede OCSE al 31 dicembre 2020, in termini di:
 - a) scambio di informazioni, sia esso su richiesta, spontaneo o automatico, su conti finanziari, ruling fiscali transfrontalieri, rendicontazioni paese per paese tra amministrazioni fiscali e potenziali meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale;
 - b) norme in materia di limiti sugli interessi, controllo di società estere e disallineamenti da ibridi.
2. Ciascuna parte si astiene dall'indebolire o abbassare il livello di tutela offerto dalla propria normativa al 31 dicembre 2020 riguardo alla rendicontazione pubblica paese per paese da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento, tranne le piccole imprese di investimento non interconnesse.

ARTICOLO 213

Risoluzione delle controversie

Il presente capo non è soggetto alla risoluzione delle controversie di cui alla parte sesta.

CAPO 4

STANDARD SOCIALI E DEL LAVORO

ARTICOLO 214

Definizione

1. Ai fini del presente capo per "livelli di tutela sociale e del lavoro" s'intende il livello di tutela complessivamente previsto dal diritto e dagli standard di ciascuna parte¹ in ciascuno dei settori seguenti²:

- a) diritti fondamentali nel lavoro;
- b) standard in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) condizioni di lavoro e standard occupazionali equi;
- d) diritti all'informazione e alla consultazione a livello di impresa; o
- e) ristrutturazione di imprese.

2. Per l'Unione, i "livelli di tutela sociale e del lavoro" sono i livelli di tutela sociale e del lavoro applicabili a tutti e in tutti gli Stati membri e comuni a tutti loro.

¹ Si precisa che questo capo non si applica al diritto e agli standard delle parti in materia di sicurezza sociale e pensioni.

² I livelli di tutela sono le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale così come definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL di cui all'articolo 226, paragrafo 2.

ARTICOLO 215

Clausola di non regresso

1. Le parti affermano il diritto di ciascuna di definire le proprie politiche e priorità nei settori contemplati dal presente capo, di determinare i livelli di tutela sociale e del lavoro che reputa opportuni e di adottare o modificare la propria normativa e le proprie politiche in sintonia con i propri impegni internazionali, compresi quelli assunti con il presente capo.
2. Ciascuna parte si astiene dall'indebolire o abbassare, in una maniera che abbia ripercussioni sul commercio o sugli investimenti tra l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, i livelli di tutela sociale e del lavoro al di sotto di quelli vigenti alla fine del periodo di transizione, anche omettendo di far rispettare concretamente il proprio diritto e i propri standard.
3. Le parti riconoscono che ciascuna conserva il diritto di esercitare una ragionevole discrezionalità e di decidere in buona fede di destinare le risorse preposte alla verifica del rispetto delle regole ad altri aspetti del diritto del lavoro cui attribuisce maggiore priorità, purché l'esercizio di tale discrezionalità e le decisioni assunte non siano incompatibili con gli obblighi che le incombono in virtù del presente capo.
4. Ciascuna parte continua a adoperarsi per innalzare i propri livelli di tutela sociale e del lavoro di cui al presente capo.

ARTICOLO 216

Applicazione

Ai fini della verifica del rispetto delle regole di cui all'articolo 215, ciascuna parte: predispone o mantiene in vigore sul piano nazionale un sistema efficace di verifica del rispetto delle regole, in particolare un sistema efficace di ispezioni del lavoro in conformità degli impegni internazionali assunti in materia di condizioni di lavoro e tutela dei lavoratori; provvede a che vengano procedure amministrative e giudiziarie che consentono alle autorità pubbliche e ai privati cittadini che ne hanno legittimità di reagire con tempestività alle violazioni delle norme sociali e del lavoro; prevede misure correttive adeguate ed effettive, anche provvisorie, e, a seconda dei casi, applica sanzioni proporzionate e dissuasive in linea col proprio diritto interno. Nell'attuazione e nella verifica del rispetto dell'articolo 215 sul piano nazionale, ciascuna parte rispetta, se del caso, il ruolo e l'autonomia di cui le parti sociali godono a livello interno conformemente alle norme e prassi nazionali.

ARTICOLO 217

Risoluzione delle controversie

1. Le parti si adoperano, attraverso il dialogo, la consultazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per comporre i contrasti che emergessero circa l'applicazione del presente capo.
2. In deroga alla parte sesta, in caso di controversia tra le parti circa l'applicazione del presente capo le parti si valgono esclusivamente delle procedure previste agli articoli 235, 236 e 237.

CAPO 5

AMBIENTE E CLIMA

ARTICOLO 218

Definizioni

1. Ai fini del presente capo per "livelli di tutela ambientale e climatica" s'intendono i livelli generali di protezione previsti dalla normativa di ciascuna parte allo scopo di tutelare l'ambiente e il clima, compresa la prevenzione dei pericoli per la vita o la salute umana dovuti all'impatto ambientale, e di contrastare i cambiamenti climatici, in ciascuno dei settori seguenti:

- a) accesso alle informazioni ambientali;
- b) partecipazione dei cittadini e accesso alla giustizia in materia ambientale;
- c) valutazione dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica;
- d) emissioni atmosferiche e qualità dell'aria;
- e) conservazione della natura e della biodiversità;
- f) gestione dei rifiuti, compresi gli impianti portuali di raccolta, se del caso;

- g) emissioni sonore;
 - h) tutela e preservazione dell'ambiente acquatico e marino, compreso l'uso degli impianti portuali di raccolta, se del caso;
 - i) prevenzione, riduzione e eliminazione dei rischi per la salute umana o l'ambiente derivanti dalla produzione, dall'uso, dal rilascio o dallo smaltimento di sostanze chimiche; o
 - j) cambiamenti climatici, in particolare emissioni ed eliminazione dei gas a effetto serra, compresi sistemi efficaci di fissazione del prezzo del carbonio o misure equivalenti per ridurre le emissioni.
2. Per l'Unione, i "livelli di tutela ambientale e climatica" sono i livelli di tutela ambientale e climatica applicabili a tutti e in tutti gli Stati membri e comuni a tutti loro.
3. Per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, i "livelli di tutela ambientale e climatica" sono i livelli di tutela ambientale e climatica previsti dal diritto interno di Gibilterra, compresi gli impegni internazionali che sono stati estesi a Gibilterra.

ARTICOLO 219

Livelli di tutela

1. Le parti affermano il diritto di ciascuna di definire le proprie politiche e priorità nei settori contemplati dal presente capo, di determinare i livelli di tutela ambientale e climatica che reputa opportuni e di adottare o modificare la propria normativa e le proprie politiche in sintonia con i propri impegni internazionali, compresi quelli assunti con il presente capo.

2. Le parti riconoscono che ciascuna conserva il diritto di esercitare una ragionevole discrezionalità e di decidere in buona fede di destinare le risorse preposte alla verifica del rispetto delle regole ad altri aspetti del diritto ambientale e ad altre politiche climatiche cui attribuisce maggiore priorità, purché l'esercizio di tale discrezionalità e le decisioni assunte non siano incompatibili con gli obblighi che le incombono in virtù del presente capo.

3. L'Unione si astiene dall'indebolire o abbassare i livelli di tutela ambientale e climatica al di sotto di quelli vigenti al 31 dicembre 2020, anche omettendo di far rispettare concretamente la propria normativa ambientale e climatica.

4. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra mantiene livelli di tutela ambientale e climatica equivalenti a quelli vigenti nell'Unione, anche facendo rispettare concretamente la normativa ambientale e climatica applicabile a Gibilterra e nel relativo territorio.

ARTICOLO 220

Fissazione del prezzo del carbonio

1. Ciascuna parte predispone un sistema efficace di fissazione del prezzo del carbonio o misure equivalenti per ridurre le emissioni entro la data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede affinché il sistema di fissazione del prezzo del carbonio o le misure equivalenti per ridurre le emissioni applicabili a Gibilterra abbiano portata ed efficacia equivalenti a quelli vigenti nell'Unione al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

3. Per quanto riguarda il settore aereo, rientrano nel sistema di fissazione del prezzo del carbonio nell'Unione tutti i voli operati tra lo Spazio economico europeo e Gibilterra. Rientrano nel sistema di fissazione del prezzo del carbonio nel Regno Unito tutti i voli operati tra il Regno Unito e Gibilterra.
4. Il comitato specializzato per l'economia e il commercio è periodicamente informato dell'effettiva attuazione dei paragrafi 1, 2 e 3.
5. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra esamina l'attuazione del suo sistema di fissazione del prezzo del carbonio o di misure equivalenti nel 2030 e periodicamente nel contesto dell'evoluzione al di là dei suoi quadri attuali per la riduzione delle emissioni.

Principi ambientali e climatici

In considerazione del fatto che Unione e Gibilterra condividono la stessa biosfera per quanto riguarda l'inquinamento transfrontaliero, l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra s'impegnano a rispettare i principi ambientali riconosciuti a livello internazionale ai quali si sono vincolati, quali quelli della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottata a Rio de Janeiro il 14 giugno 1992 ("dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo") e degli accordi multilaterali in materia ambientale che si applicano in relazione all'Unione e al Regno Unito e che sono stati estesi a Gibilterra, tra cui l'UNFCCC e la convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 ("convenzione sulla diversità biologica"), in particolare:

- a) principio dell'integrazione della tutela dell'ambiente nell'elaborazione delle politiche, anche attraverso valutazioni d'impatto;
- b) principio dell'azione preventiva per evitare danni ambientali;
- c) principio di precauzione di cui all'articolo 200;
- d) principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente; e
- e) principio "chi inquina paga".

ARTICOLO 222

Applicazione

Ai fini della verifica del rispetto delle regole di cui all'articolo 219, ciascuna parte provvede, a norma del proprio diritto, affinché:

- a) le autorità nazionali incaricate di far rispettare la normativa ambientale e climatica prendano in debita considerazione le presunte violazioni di tali norme di cui vengono a conoscenza; dette autorità siano abilitate a adottare misure correttive adeguate ed efficaci, ingiunzioni comprese, e a infliggere se del caso sanzioni proporzionate e dissuasive; e
- b) la persona fisica o giuridica che ha interesse sufficiente a intentare un'azione per violazione di tale normativa e a chiedere misure correttive efficaci, ingiunzioni comprese, abbia accesso a procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali, che non siano eccessivamente onerosi e si svolgano in modo giusto, equo e trasparente.

ARTICOLO 223

Risoluzione delle controversie

1. Le parti si adoperano, attraverso il dialogo, la consultazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per comporre i contrasti che emergessero circa l'applicazione del presente capo.

2. In deroga alla parte sesta, in caso di contrasto circa l'applicazione del presente capo le parti si valgono esclusivamente delle procedure previste agli articoli 235, 236 e 237.

CAPO 6

ALTRI STRUMENTI PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 224

Contesto e obiettivi

1. Le parti richiamano l'Agenda 21, adottata il 13 giugno 1992 a Rio de Janeiro, e la dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata il 10 giugno 2008 a Ginevra dalla conferenza internazionale del lavoro nella 97^a sessione, come modificata nel 2022 ("dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008"), il documento finale della conferenza dell'ONU sullo sviluppo sostenibile del 2012 dal titolo "The Future We Want" (Il futuro che vogliamo), approvato con risoluzione 66/288 dell'Assemblea generale dell'ONU adottata il 27 luglio 2012 e l'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, adottata con risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale dell'ONU il 25 settembre 2015, e i collegati obiettivi di sviluppo sostenibile.

2. Sulla scorta del paragrafo 1 del presente articolo, l'obiettivo del presente capo è integrare maggiormente lo sviluppo sostenibile, in particolare per gli aspetti del lavoro e dell'ambiente, nelle relazioni commerciali e di investimento fra le parti, a complemento degli impegni da esse assunti a norma dei capi 4 e 5 del presente titolo.

ARTICOLO 225

Trasparenza

Le parti sottolineano la necessità di operare in trasparenza per poter promuovere la partecipazione dei cittadini e rendere pubbliche le informazioni nell'ambito del presente capo. Ciascuna parte, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari come pure delle disposizioni del presente capo:

- a) provvede affinché le misure di applicazione generale che perseguono gli obiettivi del presente capo siano amministrate in modo trasparente, anche offrendo ai cittadini possibilità ragionevoli e tempo sufficiente per esprimersi e pubblicando la misura;
- b) provvede affinché la cittadinanza abbia accesso alle pertinenti informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche o per conto di esse e affinché tali informazioni siano divulgate attivamente al pubblico per via elettronica;
- c) incoraggia il dibattito pubblico con i soggetti non statali e fra di essi sullo sviluppo e la definizione delle politiche che possono portare all'adozione, da parte delle sue autorità pubbliche, di norme attinenti al presente capo; con riguardo all'ambiente, è compreso il coinvolgimento dei cittadini in progetti, piani e programmi; e

- d) promuove la sensibilizzazione dei cittadini sulle norme attinenti al presente capo e sulle procedure di applicazione e di conformità, adottando misure per aiutare i cittadini a conoscerle e comadottarle meglio; con riguardo alle norme sul lavoro, sono compresi i lavoratori, i datori di lavoro e i relativi rappresentanti.

ARTICOLO 226

Norme e accordi multilaterali sul lavoro

1. Le parti affermano l'impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale con modalità atte a favorire un lavoro dignitoso per tutti, in linea con la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008.
2. In conformità della costituzione dell'OIL e della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e sul relativo seguito, adottata il 18 giugno 1998 a Ginevra dalla conferenza internazionale del lavoro nell'86^a sessione, come modificata nel 2022, ciascuna parte s'impegna a rispettare, promuovere e applicare effettivamente i principi relativi ai diritti fondamentali così come definiti nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, ossia:
 - a) libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
 - b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio;
 - c) abolizione effettiva del lavoro minorile;

d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione; e

e) ambiente di lavoro sicuro e sano.

3. Ciascuna parte si impegna a dare effettiva attuazione a tutte le convenzioni dell'OIL che il Regno Unito ha esteso a Gibilterra e che gli Stati membri hanno rispettivamente ratificato.

4. Le parti si adoperano con costanza e assiduità per ratificare o estendere a Gibilterra nel caso del Regno Unito, le convenzioni fondamentali dell'OIL non ancora ratificate o estese.

5. Le parti si scambiano regolarmente e secondo necessità informazioni sulla situazione rispettiva e sui progressi compiuti dagli Stati membri e dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra nella ratifica delle convenzioni e dei protocolli dell'OIL da questa classificati aggiornati e nella ratifica degli altri strumenti internazionali d'interesse.

6. Ciascuna parte continua a promuovere, con le proprie norme e prassi, l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso esposta nella dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008, come modificata nel 2022 ("agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso"), come pure le altre convenzioni applicabili dell'OIL e gli altri impegni internazionali assunti, in particolare per quanto riguarda:

a) condizioni di lavoro dignitose per tutti, tra l'altro in termini di retribuzione, orario di lavoro, congedo di maternità e altre condizioni di lavoro;

b) salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresi la prevenzione di infortuni o malattie professionali e il risarcimento in caso di tali infortuni o malattie; e

- c) non discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro, anche per i lavoratori migranti.

7. Ciascuna parte tutela e promuove il dialogo sociale in materia di lavoro tra lavoratori e datori di lavoro e rispettive organizzazioni, e con le competenti autorità pubbliche.

ARTICOLO 227

Accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le parti riconoscono l'importanza dell'assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente, del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente così come l'importanza della governance e degli accordi multilaterali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali che si pongono a livello mondiale o regionale e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra le politiche, le regole e le misure commerciali e quelle ambientali.
2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte s'impegna a dare effettiva attuazione agli accordi multilaterali in materia di ambiente e ai relativi protocolli ed emendamenti di cui è parte. Per quanto riguarda il Regno Unito nei confronti di Gibilterra si intendono gli accordi multilaterali in materia di ambiente che sono stati estesi a Gibilterra o dei quali è altrimenti tenuto conto nelle sue norme e prassi.
3. Le parti ribadiscono il diritto di ciascuna di adottare o mantenere in vigore misure volte a promuovere gli obiettivi degli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è firmataria.

Commercio e cambiamenti climatici

1. Le parti riconoscono l'importanza di intervenire con urgenza per combattere i cambiamenti climatici e i loro effetti, così come riconoscono il ruolo che commercio e investimenti svolgono nel perseguimento di quest'obiettivo, coerentemente con l'UNFCCC, con le finalità e gli obiettivi dell'accordo di Parigi e con gli altri accordi multilaterali in materia di ambiente e strumenti multilaterali sui cambiamenti climatici.
2. Sulla scorta del paragrafo 1, ciascuna parte:
 - a) s'impegna a dare effettiva attuazione all'UNFCCC e all'accordo di Parigi, di cui uno degli obiettivi principali è rafforzare la risposta globale ai cambiamenti climatici, mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali;
 - b) promuove le sinergie fra politiche e misure commerciali e politiche e misure climatiche, così da contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra ed efficiente sotto il profilo delle risorse e verso uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici;
e
 - c) favorisce l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, quali le energie rinnovabili e i prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico, per esempio affrontando la questione delle barriere tariffarie e non tariffarie o adottando politiche che favoriscono la diffusione delle migliori soluzioni disponibili.

Commercio e diversità biologica

1. Le parti riconoscono l'importanza di preservare la diversità biologica e di farne un uso sostenibile, così come riconoscono il ruolo che il commercio svolge nel perseguimento di questi obiettivi, anche attraverso la promozione del commercio sostenibile o il controllo o la limitazione del commercio delle specie minacciate di estinzione, in conformità dei pertinenti accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono parti e nella misura in cui il Regno Unito ha esteso tali accordi a Gibilterra, e delle decisioni adottate nel relativo ambito, in particolare la convenzione sulla diversità biologica e i relativi protocolli e la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, conclusa a Washington D.C. il 3 marzo 1973 ("CITES").

2. Sulla scorta del paragrafo 1, ciascuna parte:

- a) attua, se del caso, misure efficaci per combattere il commercio illegale di specie selvatiche, anche nei confronti dei paesi terzi;
- b) promuove l'uso della CITES come strumento di conservazione e gestione sostenibile della biodiversità, anche includendo nelle appendici della CITES le specie animali e vegetali il cui stato di conservazione è considerato a rischio a causa del commercio internazionale;
- c) incoraggia il commercio di prodotti ottenuti con un uso sostenibile delle risorse biologiche e in grado di contribuire alla conservazione della biodiversità; e

- d) continua ad adottare misure per preservare la diversità biologica quando subisce pressioni legate al commercio e agli investimenti, comprese misure volte a prevenire la diffusione di specie esotiche invasive e misure tese alla possibile eradicazione di quelle già presenti.

ARTICOLO 230

Commercio e foreste

1. Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste per l'assolvimento delle funzioni ambientali e per offrire possibilità economiche e sociali alle generazioni presenti e future, così come riconoscono il ruolo che il commercio svolge nel perseguimento di questo obiettivo.
2. Sulla scorta del paragrafo 1 e coerentemente con i propri obblighi internazionali, ciascuna parte:
 - a) continua ad attuare misure di lotta contro il disboscamento illegale e il commercio di legname che ne deriva, se del caso anche nei confronti dei paesi terzi, e a promuovere il commercio di prodotti forestali ottenuti legalmente; e
 - b) promuove la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e il commercio e il consumo di legname e suoi derivati prodotti in conformità della normativa del paese di raccolta e provenienti da foreste gestite in modo sostenibile.

ARTICOLO 231

Commercio e gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e dell'acquacoltura

Ciascuna parte rispetta il diritto internazionale, anche adottando e mantenendo strumenti efficaci di contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), adotta misure per escludere dai flussi commerciali i prodotti così ottenuti e coopera a tal fine.

ARTICOLO 232

Commercio e investimenti per la promozione dello sviluppo sostenibile

1. Le parti confermano l'impegno a migliorare il contributo del commercio e degli investimenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale.
2. Alla luce del paragrafo 1 le parti continuano a promuovere:
 - a) politiche concernenti il commercio e gli investimenti che sostengono i quattro obiettivi strategici dell'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, in linea con la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008, anche in termini di salario minimo di sussistenza, salute e sicurezza sul lavoro e altri aspetti attinenti alle condizioni di lavoro;

- b) scambi e investimenti in beni e servizi ambientali, quali le energie rinnovabili e i prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico, anche tramite l'adozione di misure per superare le barriere non tariffarie o di politiche che favoriscano la diffusione delle migliori soluzioni disponibili; e
 - c) il commercio di beni e servizi che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, compresi i beni e servizi soggetti a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica.
3. Le parti riconoscono l'importanza di affrontare specifiche questioni di sviluppo sostenibile esaminando, monitorando e valutando il potenziale impatto economico, sociale e ambientale dei diversi interventi possibili tenuto conto del parere dei portatori di interessi.

ARTICOLO 233

Commercio e gestione responsabile delle catene di approvvigionamento

1. Le parti riconoscono l'importanza di una gestione responsabile delle catene di approvvigionamento attraverso pratiche responsabili di condotta degli affari e la responsabilità sociale delle imprese, così come riconoscono il ruolo che il commercio svolge nel perseguimento di questo obiettivo.
2. Sulla scorta del paragrafo 1, ciascuna parte:
 - a) incoraggia la responsabilità sociale delle imprese e una condotta responsabile negli affari, anche predisponendo politiche di sostegno che incoraggino le imprese a adottare prassi in tal senso; e

- b) sostiene l'adesione, l'attuazione, il seguito e la diffusione dei pertinenti strumenti internazionali quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali adottate dal Consiglio dell'OCSE il 27 giugno 2000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL adottata nel novembre 1977 dal consiglio di amministrazione dell'OIL nel corso della 204^a sessione a Ginevra, il patto globale dell'ONU e i principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani.
3. Le parti riconoscono l'utilità di orientamenti settoriali internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese e di condotta responsabile negli affari, e incoraggiano la collaborazione al riguardo. Le parti attuano misure volte a promuovere l'uso della guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.

ARTICOLO 234

Risoluzione delle controversie

1. Le parti si adoperano, attraverso il dialogo, la consultazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per comporre i contrasti che emergessero circa l'applicazione del presente capo.
2. In deroga alla parte sesta, in caso di contrasto circa l'applicazione del presente capo le parti si valgono esclusivamente delle procedure previste agli articoli 235 e 236.

CAPO 7

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI E ISTITUZIONALI

ARTICOLO 235

Consultazioni

1. Una parte può chiedere consultazioni con l'altra parte in merito a qualsiasi questione che emerga nell'ambito dell'articolo 199, paragrafo 3, e dei capi 4, 5 e 6 del presente titolo presentandone richiesta scritta all'altra parte. Nella richiesta scritta la parte richiedente specifica i motivi e il fondamento della richiesta, ivi compresa la misura contestata, indicando le disposizioni che ritiene applicabili. Le consultazioni iniziano prontamente dopo che la parte le ha chieste, in ogni caso entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, a meno che le parti concordino un termine più lontano.
2. Le parti avviano consultazioni al fine di giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce all'altra parte le informazioni in suo possesso sufficienti a consentire un esame completo delle questioni sollevate. Ciascuna parte fa in modo che partecipi personale delle proprie autorità competenti con conoscenze adeguate nella materia oggetto di consultazione.

3. Per le materie inerenti all'articolo 199, paragrafo 3, o agli accordi o strumenti multilaterali di cui ai capi 4, 5 e 6 del presente titolo, le parti tengono conto delle informazioni disponibili provenienti dall'OIL o dai pertinenti organi o organizzazioni istituiti nell'ambito di accordi multilaterali in materia di ambiente. Le parti chiedono congiuntamente, se del caso, il parere di tali organizzazioni o dei relativi organi o degli altri esperti o organi che ritengono opportuni.

4. La soluzione cui giungono le parti è pubblica.

ARTICOLO 236

Gruppo di esperti

1. Se le consultazioni tenute a norma dell'articolo 235 non sono sfociate in una soluzione soddisfacente della questione, ciascuna parte può, trascorsi 90 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni a norma di detto articolo, richiedere per iscritto all'altra parte la costituzione di un gruppo di esperti cui sottoporre la questione. La richiesta indica la misura contestata e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui manca la conformità alle disposizioni del capo o dei capi applicabili.

2. Il gruppo di esperti si compone di tre membri.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di cooperazione compila un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti. Ciascuna parte inserisce almeno cinque nominativi nell'elenco dei membri del gruppo di esperti. Le parti indicano parimenti almeno cinque persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che sono disposte e idonee a esercitare le funzioni di presidente del gruppo di esperti. Il consiglio di cooperazione provvede affinché l'elenco sia tenuto aggiornato e che il numero di esperti sia mantenuto a un minimo di 15 nominativi.

4. Gli esperti proposti come membri del gruppo vantano conoscenze o competenze specialistiche in diritto del lavoro o in diritto ambientale, in altre materie disciplinate dal capo o dai capi applicabili ovvero nella risoluzione delle controversie che sorgono nell'ambito di accordi internazionali. Esercitano le funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo sulle materie contestate. Non sono collegati alle parti né ricevono istruzioni dalle medesime. Non sono membri, funzionari né altri agenti di istituzioni dell'Unione, di governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito o di Gibilterra.

5. Salvo diversa decisione delle parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, questo è investito del seguente mandato:

"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti e presentare una relazione a norma del presente articolo nella quale sono riportate le conclusioni sulla conformità della misura alle disposizioni applicabili".

6. Per le questioni relative alle norme o agli accordi multilaterali contemplati nel presente titolo, il gruppo di esperti chiede informazioni all'OIL o agli organi competenti istituiti in virtù di tali accordi, compresi gli orientamenti interpretativi, le constatazioni o le decisioni in materia adottati dall'OIL e da tali organi.

7. Il gruppo di esperti può chiedere e ricevere comunicazioni scritte o qualsiasi altra informazione da persone in possesso di informazioni pertinenti o di conoscenze specialistiche.
8. Il gruppo di esperti mette dette informazioni a disposizione di ciascuna parte, consentendole di presentare osservazioni entro 20 giorni dalla ricezione.
9. Il gruppo di esperti trasmette alle parti una relazione interinale e una relazione finale in cui espone le constatazioni di fatto e le proprie conclusioni sulla questione, anche in merito all'adempimento degli obblighi di cui al capo o ai capi applicabili a opera della parte chiamata a rispondere, nonché le motivazioni alla base delle constatazioni e conclusioni in essa contenute. A fini di chiarezza, le parti convengono che, nell'assicurare la conformità al presente accordo, la parte chiamata a rispondere non è tenuta ad attenersi alle eventuali raccomandazioni formulate dal gruppo di esperti nella relazione.
10. Il gruppo di esperti trasmette la relazione interinale alle parti entro 100 giorni dalla data di sua costituzione. Se il gruppo di esperti non ritiene possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso il gruppo di esperti presenta la relazione interinale entro 125 giorni dalla data di sua costituzione.
11. Ciascuna parte può presentare al gruppo di esperti una richiesta motivata di riesame di precisi aspetti della relazione interinale entro 25 giorni dalla sua presentazione. Ciascuna parte può presentare osservazioni su richiesta dell'altra parte entro 15 giorni dalla richiesta.
12. Esaminate dette osservazioni, il gruppo di esperti prepara la relazione finale. Se entro il termine di cui al paragrafo 11 non perviene alcuna richiesta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale, questa diventa la relazione finale del gruppo di esperti.

13. Il gruppo di esperti trasmette la relazione finale alle parti entro 175 giorni dalla data di sua costituzione. Se il gruppo di esperti non ritiene possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso il gruppo di esperti presenta la relazione finale entro 195 giorni dalla data di sua costituzione.
14. La relazione finale ricomprende l'analisi delle richieste scritte delle parti in ordine alla relazione interinale e ne tratta compiutamente le osservazioni.
15. Le parti mettono in pubblica disponibilità la relazione finale entro 15 giorni dalla data a cui il gruppo di esperti l'ha presentata.
16. Se nella relazione finale il gruppo di esperti giunge alla conclusione che la parte non si è conformata agli obblighi che le incombono a norma del capo o dei capi applicabili, entro 90 giorni dalla presentazione della relazione finale le parti discutono le opportune misure da attuare in considerazione della relazione del gruppo di esperti.
17. Il consiglio di cooperazione sorveglia il seguito dato alla relazione del gruppo di esperti.
18. In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza di disposizioni applicabili alla misura volta a sanare la non conformità ovvero sulla conformità di questa a tali disposizioni, la parte richiedente può chiedere per iscritto al gruppo di esperti originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la misura contestata e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui manca la conformità alle disposizioni applicabili. Il gruppo di esperti trasmette le sue constatazioni alle parti entro 45 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta.

19. Salvo disposizione contraria del presente articolo, si applicano *mutatis mutandis* gli articoli 305 e 306 e gli articoli da 318 a 323.

ARTICOLO 237

Gruppo di esperti per le situazioni di non regresso

1. L'articolo 236 si applica alle controversie tra le parti vertenti sull'interpretazione e l'applicazione dei capi 4 e 5 del presente titolo.
2. Ai fini di tali controversie, oltre agli articoli elencati all'articolo 236, paragrafo 19, si applicano *mutatis mutandis* gli articoli 316 e 317.
3. Le parti riconoscono che, se la parte chiamata a rispondere decide di non intervenire per conformarsi alla relazione del gruppo di esperti e al presente accordo, la parte richiedente continua a disporre delle misure correttive autorizzate a norma dell'articolo 316 (Misure temporanee).

TITOLO II

REGIME DOGANALE, FISCALITÀ INDIRETTA E QUESTIONI COMMERCIALI

CAPO 1

PRINCIPI E OBIETTIVI GENERALI

ARTICOLO 238

Principi e obiettivi

Scopo del presente titolo è stabilire le disposizioni necessarie per eliminare tutte le barriere fisiche tra Gibilterra e l'Unione e le relative procedure per quanto riguarda le merci trasportate via terra, tutelando nel contempo l'integrità del mercato interno dell'Unione e gli interessi finanziari delle parti.

ARTICOLO 239

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra": *His Majesty's Customs Gibraltar* o altre pertinenti autorità a Gibilterra;

- b) "autorità competenti all'interno dell'Unione": le autorità doganali o altre pertinenti autorità degli Stati membri o dell'Unione;
- c) "formalità di sdoganamento": tutte le procedure, le misure e i controlli necessari per l'immissione in libera pratica delle merci o per un'altra procedura doganale applicabile a tali merci conformemente al diritto dell'Unione. Sono compresi le formalità doganali, la conformità alle regole, ai requisiti e alle norme sui prodotti, i divieti e le restrizioni, le misure sanitarie e fitosanitarie previsti dal diritto dell'Unione e qualsiasi altra formalità necessaria per l'immissione in libera pratica delle merci nell'Unione;
- d) "posto doganale designato": i posti doganali elencati nell'appendice 1 dell'allegato 21.

CAPO 2

UNIONE DOGANALE

ARTICOLO 240

Istituzione di un'unione doganale

È istituita un'unione doganale tra l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra conformemente alle disposizioni del presente capo.

ARTICOLO 241

Territorio doganale

Il territorio doganale dell'unione doganale tra l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra comprende:

- a) il territorio doganale dell'Unione quale definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("codice doganale dell'Unione"); e
- b) il territorio doganale di Gibilterra, che costituisce un territorio doganale distinto dal territorio doganale del Regno Unito.

ARTICOLO 242

Libera circolazione delle merci all'interno dell'unione doganale

- 1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
 - a) alle merci prodotte nel territorio doganale dell'Unione o nel territorio doganale di Gibilterra, comprese quelle ottenute, totalmente o in parte, da merci provenienti da paesi o territori non facenti parte dell'unione doganale, che si trovano in libera pratica nell'Unione o a Gibilterra; e

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).

b) alle merci provenienti da paesi o territori non facenti parte dell'unione doganale che si trovano in libera pratica nell'Unione o a Gibilterra.

2. Sono considerate in libera pratica nell'Unione o a Gibilterra le merci provenienti da paesi o territori non facenti parte dell'unione doganale per le quali siano state adempiute le formalità di sdoganamento e siano stati riscossi i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente esigibili, purché la merce non abbia beneficiato di una restituzione totale o parziale di tali dazi o tasse.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle merci ottenute o prodotte nell'Unione o a Gibilterra nella cui lavorazione sono stati usati prodotti provenienti da paesi o territori non facenti parte dell'unione doganale che non si trovavano in libera pratica nell'Unione o a Gibilterra, purché siano state espletate le formalità di sdoganamento e siano stati riscossi i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente esigibili su tali prodotti provenienti da paesi o territori non facenti parte dell'unione doganale.

4. Le modalità con cui dimostrare che le merci soddisfano le condizioni del presente articolo sono riportate nell'allegato 19.

ARTICOLO 243

Divieto di dazi doganali

Tra l'Unione e Gibilterra non sono applicati dazi doganali all'importazione o all'esportazione né tasse di effetto equivalente. Il divieto in tal senso si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 244

Divieto di restrizioni quantitative

Tra l'Unione e Gibilterra sono vietate le restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

ARTICOLO 245

Imposizione interna

1. L'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra non applicano l'una alle merci dell'altro, direttamente o indirettamente, nessuna imposizione che direttamente o indirettamente operi una discriminazione a favore di merci nazionali analoghe.
2. Le merci circolanti fra i territori di cui all'articolo 241 non sono ammissibili a una restituzione delle imposte interne superiore alle imposte rimosse direttamente o indirettamente.

ARTICOLO 246

Eliminazione delle barriere fisiche

1. Sono eliminate tutte le barriere fisiche presenti tra Gibilterra e l'Unione per le merci che circolano tra loro per via terrestre, fatto salvo l'articolo 252 e fermi restando le formalità d'obbligo e le verifiche e i controlli che le parti possono effettuare ai fini della corretta applicazione del presente titolo.
2. Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 247, paragrafo 1, le formalità di sdoganamento, le formalità di esportazione e le procedure di riscossione dei prelievi e dei dazi dell'Unione previste nel presente titolo che riguardano il Regno Unito nei confronti di Gibilterra sono espletate conformemente all'articolo 247, paragrafo 3.

ARTICOLO 247

Importazioni a Gibilterra ed esportazioni da Gibilterra

1. Le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 20 si applicano al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a Gibilterra a condizione che il consiglio di cooperazione adotti una decisione in cui:
 - a) indichi la data a decorrere dalla quale le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 20 si applicano al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a Gibilterra; e

- b) dichiarare che al porto e all'aeroporto sono stati istituiti posti di controllo frontaliere e uffici doganali che operano e sono controllati secondo le modalità e le procedure stabilite nella decisione stessa e che le autorità competenti all'interno dell'Unione sono state designate.
2. All'adozione della decisione di cui al paragrafo 1 il consiglio di cooperazione può modificare l'elenco delle disposizioni del diritto dell'Unione riportato nell'allegato 20.
3. Fino all'entrata in vigore della decisione di cui al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 4, le merci diverse da quelle trasportate dai viaggiatori nel bagaglio personale conformemente all'allegato 23 sono introdotte a Gibilterra ed esportate da Gibilterra soltanto via terra e in conformità delle norme stabilite negli allegati 19, 21, 22 e 24.
4. In deroga al paragrafo 3:
- a) merci unionali possono essere introdotte a Gibilterra anche via mare in conformità delle norme stabilite nell'allegato 19, articolo 4, nell'allegato 21, articolo 7, e negli allegati 22 e 24;
e
 - b) merci possono circolare anche via mare da Gibilterra a paesi terzi in conformità delle norme stabilite nell'allegato 19, articolo 5, nell'allegato 21, articoli 7 e 8, e negli allegati 22 e 24.
5. Fino all'entrata in vigore della decisione di cui al paragrafo 1, Gibilterra è considerata un territorio terzo a norma del diritto dell'Unione.

6. La decisione di cui al paragrafo 1 stabilisce le modalità applicabili agli interventi e ai controlli effettuati in comune e alla cooperazione doganale e amministrativa tra le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e le autorità competenti all'interno dell'Unione, e prevede le altre norme o procedure necessarie ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 20 al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a Gibilterra, della corretta applicazione del presente titolo e della corretta applicazione della decisione stessa.

7. All'adozione della decisione di cui al paragrafo 1 il consiglio di cooperazione esamina fra l'altro il modo in cui ai posti di frontiera o negli uffici doganali di Gibilterra sono espletate, al fine di tutelare il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione, le formalità di frontiera e i pertinenti controlli e verifiche di frontiera, compresi l'esecuzione dell'analisi dei rischi e i controlli a posteriori.

ARTICOLO 248

Imposizione indiretta

1. Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 247, paragrafo 1, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Le merci prodotte o importate a Gibilterra sono soggette a imposta sull'operazione.

3. Le merci importate o prodotte a Gibilterra che sono soggette ad accisa a norma del diritto dell'Unione ("accisa armonizzata") sono soggette ad accisa anche a Gibilterra.

4. L'imposta sull'operazione e l'accisa sono riscosse conformemente alle disposizioni riportate nell'allegato 24.
5. Un organo consultivo indipendente istituito dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra e dal Regno di Spagna ai sensi del mandato dell'organo consultivo indipendente concordato il 24 giugno 2026:
- a) basandosi sulla propria valutazione continua delle pertinenti condizioni di mercato a Gibilterra e nella zona di frontiera adiacente, indica in qualsiasi momento alle parti, su loro richiesta, se sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 249, paragrafo 1, lettere a), b) e c); e
 - b) a cadenza annuale, valuta l'effetto prodotto sul livello della concorrenza dalle aliquote dell'imposta sull'operazione, comprese le aliquote ridotte e superridotte, e dalle aliquote delle accise applicate a Gibilterra e qualsiasi distorsione rilevante effettiva negli scambi tra Gibilterra e la zona di frontiera adiacente, e offre indicazioni al riguardo.
6. Laddove l'organo consultivo indipendente accerti una distorsione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adegua le aliquote d'imposizione indiretta da applicare a Gibilterra portandole al livello considerato atto ad evitare tali distorsioni in base alle raccomandazioni dell'organo consultivo indipendente, entro i limiti fissati nell'allegato 24, articoli 2 e 6.

ARTICOLO 249

Procedura di salvaguardia

1. L'Unione può, se lo reputa opportuno, valersi della procedura di salvaguardia prevista al presente articolo laddove il Regno Unito nei confronti di Gibilterra non adempia l'obbligo impostogli dall'articolo 248, paragrafo 6, in relazione al medesimo articolo 248, paragrafo 5, lettera a), quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) si verificano rilevanti distorsioni degli scambi commerciali tra Gibilterra e l'Unione per quanto riguarda la merce o la categoria di merci considerata;
- b) le distorsioni di cui alla lettera a) sono collegate alle differenze che separano i livelli dell'imposta sull'operazione e dell'accisa che il Regno Unito nei confronti di Gibilterra applica alla merce dalle aliquote dell'IVA e dell'accisa applicate dal Regno di Spagna alla stessa merce o alla stessa categoria di merci;
- c) le distorsioni di cui alla lettera a) si verificano da almeno 30 giorni; e
- d) l'Unione dispone di informazioni obiettive, concludenti e verificabili che corroborano la constatazione della sussistenza delle condizioni previste alle lettere a), b) e c).

2. L'Unione può, se lo reputa opportuno, valersi della procedura di salvaguardia prevista al presente articolo laddove il Regno Unito nei confronti di Gibilterra non adempia l'obbligo impostogli dall'articolo 248, paragrafo 6, in relazione all'articolo 248, paragrafo 4, lettera b).

3. L'Unione comunica integralmente al Regno Unito nei confronti di Gibilterra le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, e avvia immediatamente consultazioni con il Regno Unito nei confronti di Gibilterra al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambi. La comunicazione deve indicare dettagliatamente la pertinente raccomandazione dell'organo consultivo indipendente e la specifica merce o categoria di merci interessata dalla constatazione, se del caso precisandone la marca o il modello.
4. Qualora, trascorsi dieci giorni lavorativi dall'inizio delle consultazioni, non sia stata trovata una soluzione accettabile per entrambi, l'Unione può, per un periodo non superiore a 30 giorni, riscuotere l'IVA e l'accisa applicabili alla specifica merce o categoria di merci indicata nella comunicazione all'atto dell'apertura del regime di transito per tale merce conformemente agli allegati 19 e 21 quando è destinata a Gibilterra. È applicata l'aliquota dell'IVA e dell'accisa applicabile nello Stato membro del posto doganale designato responsabile dell'apertura del movimento di transito conformemente al presente accordo.
5. Fatto salvo il paragrafo 6, il periodo di 30 giorni di cui al paragrafo 4 può essere prorogato di ulteriori 30 giorni se persistono le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2.
6. L'Unione comunica al Regno Unito nei confronti di Gibilterra l'intenzione di prorogare, a norma del paragrafo 5, il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 4 almeno quattro giorni lavorativi prima che la proroga prenda effetto. Con la comunicazione in questione sono integralmente trasmesse al Regno Unito nei confronti di Gibilterra le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), che corroborano la constatazione della persistenza delle condizioni previste al paragrafo 1, lettere da a), b) e c), o della persistenza della situazione di cui al paragrafo 1.

7. Le procedure previste ai paragrafi 5 e 6 possono essere reiterate fino a quando non siano più soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 1, finché non sia stata trovata una soluzione alternativa concordata ovvero fino alla conclusione della procedura di arbitrato di cui al paragrafo 8.
8. Laddove il Regno Unito nei confronti di Gibilterra avvii la procedura di arbitrato di cui all'articolo 305 per contestare un atto compiuto dall'Unione a norma del presente articolo, il collegio arbitrale tratta la questione come un caso d'urgenza ai fini dell'articolo 310.
9. Nel periodo in cui l'Unione riscuote l'IVA e le accise sulle merci a norma del presente articolo non si applicano le disposizioni del presente accordo che impongono al Regno Unito nei confronti di Gibilterra di riscuotere su tali merci l'imposta sull'operazione e le accise.
10. L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica alle comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo.
11. Gli importi dell'IVA e delle accise riscossi dallo Stato membro interessato sono trattenuti dallo stesso Stato membro.

ARTICOLO 250

Cooperazione e assistenza amministrativa reciproca

1. Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 247, paragrafo 1, si applicano i paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

2. Le parti cooperano in materia di dogane e di imposizione indiretta, fra l'altro tramite:
- a) la comunicazione e lo scambio di informazioni rapidi e in condizioni di sicurezza, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale e fiscale e per prevenire e contrastare la frode doganale e fiscale, il contrabbando, in particolare di prodotti soggetti ad accisa o ad altra imposta indiretta, quali i prodotti del tabacco, il traffico di stupefacenti, il traffico di armi da fuoco e di precursori di esplosivi, compresi i collegati movimenti di denaro contante, riciclaggio e finanziamento del terrorismo e il traffico illecito di rifiuti. Tali scambi possono avvenire in modo automatizzato e sistematico e possono includere i dati delle dichiarazioni di importazione ed esportazione relativamente agli scambi tra le parti;
 - b) il coordinamento dei controlli doganali e fiscali;
 - c) la cooperazione quanto alla circolazione delle merci soggette a controlli doganali e fiscali; e
 - d) l'adozione di altre misure atte ad agevolare e promuovere i commerci sicuri e leciti, anche nei confronti degli operatori economici autorizzati, e la collaborazione a forme particolari di cooperazione previste dal diritto dell'Unione o concordate dalle parti.
3. Le autorità competenti all'interno dell'Unione e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in materia doganale conformemente al protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

4. Le autorità competenti all'interno dell'Unione e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra cooperano per garantire il rispetto della normativa in materia di IVA, imposta sull'operazione e accise, e per il recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte in conformità del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e di accise e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.
5. Lo scambio di informazioni in conformità del presente capo tra le autorità competenti all'interno dell'Unione e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra è soggetto mutatis mutandis agli obblighi di riservatezza e di tutela delle informazioni previsti all'articolo PCUST.12 del protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e agli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione e dal diritto del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
6. Le autorità competenti all'interno dell'Unione e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono cooperare e scambiarsi informazioni in relazione alla sicurezza e alla conformità dei prodotti non alimentari.
7. L'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra comunicano le rispettive autorità competenti dell'esecuzione della cooperazione e dell'assistenza amministrativa reciproca in materia di dogane e imposte indirette previste al presente articolo.
8. L'articolo 6, paragrafo 1, si applica unicamente agli scambi di dati e informazioni compilati periodicamente a norma del presente articolo.

ARTICOLO 251

Accesso ai sistemi informatici

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 242, 245, 247 e 248 le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra hanno accesso al sistema informatico europeo di transito e di prova della posizione dell'Unione allo specifico sistema di transito di cui agli allegati 19 e 21 per il tramite del sistema informatico del Regno di Spagna.
2. Le autorità competenti all'interno dell'Unione hanno permanentemente accesso in tempo reale a tutti i pertinenti sistemi informatici di cui le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si servono per l'applicazione del presente titolo.
3. Intese amministrative tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna stabiliscono le modalità pratiche di applicazione dei paragrafi 1 e 2.

ARTICOLO 252

Eccezioni e misure di salvaguardia

1. Le disposizioni dell'articolo 244 non ostano all'imposizione di divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione di merci o relativi alle merci in transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico o pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
2. Fatto salvo l'articolo 334, l'Unione o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può sospendere l'applicazione del presente accordo o adottare le misure previste al paragrafo 3 in presenza di quanto segue:
 - a) applicazione insufficiente o inadeguata delle disposizioni del presente titolo o dell'articolo 19, paragrafo 1, per quanto quest'ultimo si riferisca ad atti del diritto dell'Unione resi applicabili al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a Gibilterra dalla decisione di cui all'articolo 247, paragrafo 1;
 - b) mancanza di cooperazione da parte delle autorità competenti all'interno dell'Unione o da parte delle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra per sanare irregolarità, frodi o diversioni degli scambi, anche per quanto riguarda il pieno accesso delle autorità competenti all'interno dell'Unione in conformità dell'articolo 251;

- c) informazioni obiettive, concludenti e verificabili che indicano che sono state commesse elusioni o violazioni sistematiche e su larga scala della normativa doganale; o
- d) errori, cattiva amministrazione o abusi commessi dall'Unione o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

3. Nelle situazioni di cui al paragrafo 2:

- a) l'Unione può aumentare le spese di riscossione di cui all'allegato 21, articolo 3, o sospendere il rimborso dei dazi riscossi; e
- b) l'Unione può riscuotere l'IVA e le accise applicabili nello Stato membro del posto doganale designato all'atto dell'apertura del regime di transito per le merci a destinazione di Gibilterra, conformemente agli allegati 19 e 21.

4. Se intende agire a norma del paragrafo 2, l'Unione o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ne dà comunicazione al consiglio di cooperazione e resta pronto ad avviare, su richiesta, consultazioni in tale sede al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambi. Se l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra non concordano una soluzione accettabile per entrambi entro tre mesi dalla data della comunicazione, l'Unione o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può decidere unilateralmente di agire a norma del paragrafo 2.

5. Quando una parte intende adottare una misura a norma del paragrafo 4, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) tale parte avvisa l'altra parte della propria decisione motivando l'adozione della misura unilaterale e indicandone il periodo di applicazione, che non può essere superiore a tre mesi;
- b) qualora al termine del periodo indicato nell'avviso di cui alla lettera a) le condizioni previste al paragrafo 2 persistano, il periodo di applicazione della misura unilaterale può essere rinnovato secondo la stessa procedura;
- c) la misura unilaterale a norma del presente articolo è oggetto, a decorrere dalla data di sua applicazione, di consultazioni periodiche in sede di consiglio di cooperazione allo scopo di porle fine prima del termine indicato nell'avviso di cui alla lettera a) laddove la parte che la applica decida che non è più necessaria; e
- d) le parti possono chiedere in qualsiasi momento al consiglio di cooperazione di riesaminare la misura adottata a norma del presente articolo.

ARTICOLO 253

Ceuta e Melilla

L'importazione di merci da Ceuta e Melilla a Gibilterra è soggetta allo stesso trattamento che il diritto dell'Unione riserva alle merci importate da Ceuta e Melilla nell'Unione.

ARTICOLO 254

Comitato specializzato per l'economia e il commercio

1. Il comitato specializzato per l'economia e il commercio ha i poteri seguenti:
 - a) adotta le misure atte ad attuare le disposizioni dell'articolo 250 e a conferire loro efficacia;
 - b) stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 251;
 - c) adotta modifiche degli allegati, delle appendici e dei protocolli del presente titolo; e
 - d) stabilisce qualsiasi altra modalità necessaria per la corretta applicazione del presente titolo.
2. Il comitato specializzato per l'economia e il commercio discute regolarmente dell'attuazione del presente titolo.

CAPO 3

MERCI PRODOTTE O IMMESSE SUL MERCATO A GIBILTERRA

ARTICOLO 255

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "prodotto alimentare" (o "alimento"): qualsiasi sostanza o prodotto, bevande comprese, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Nella nozione di "alimento" non sono compresi i mangimi, gli animali vivi, a meno che non siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, i vegetali prima della raccolta, i medicinali, i cosmetici, il tabacco e i prodotti del tabacco, le sostanze stupefacenti o psicotrope, i residui, i contaminanti e i dispositivi medici;
- b) "GHA": *Gibraltar Health Authority*, l'autorità sanitaria di Gibilterra;
- c) "etichetta": qualunque marchio d'impresa o commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio di un alimento o sulla scatola in cui è contenuto, o che accompagna tale imballaggio o scatola, e che non può sbiadire o essere rimosso facilmente;

- d) "preimballato": il risultato della preparazione di qualsiasi unità di vendita ai fini della presentazione come tale al consumatore finale e agli operatori della ristorazione, costituito dall'imballaggio in cui le merci al dettaglio sono confezionate prima di essere messe in vendita, avvolte interamente o in parte di tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio. Nella nozione di "alimento preimballato" non sono compresi gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; e
- e) "commercio al dettaglio": la movimentazione o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso.

ARTICOLO 256

Prescrizioni generali

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra appronta e applica effettivamente una normativa atta a garantire che possano essere prodotte o immesse sul mercato a Gibilterra unicamente merci conformi alle applicabili norme del diritto dell'Unione che disciplinano la produzione o l'immissione sul mercato della merce considerata.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le merci legalmente immesse sul mercato in qualsiasi Stato membro sono considerate conformi alle norme correnti o future applicabili alle merci da immettere sul mercato a Gibilterra.

3. Le norme di cui al paragrafo 1 non si applicano:

- a) alle merci prodotte a Gibilterra esclusivamente ai fini dell'esportazione al di fuori di Gibilterra o dell'Unione senza essere state prima immesse sul mercato di Gibilterra o dell'Unione;
- b) agli alimenti prodotti a Gibilterra o preparati, trasformati o reimballati da esercizi di vendita al dettaglio a Gibilterra e immessi sul mercato a Gibilterra per il consumo locale¹; e
- c) agli alimenti importati a Gibilterra limitatamente ai relativi trasporto, stoccaggio e distribuzione dopo l'ingresso a Gibilterra.

Se l'alimento di cui alla lettera b) del presente comma è preimballato, ogni singola confezione deve recare un'etichetta che, tramite la dicitura "Not for EU", indichi chiaramente che l'alimento non è destinato all'Unione.

Affinché gli alimenti di cui al primo comma, lettere b) e c), non possano successivamente essere spostati in uno Stato membro o immessi sul mercato dell'Unione, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra effettuano controlli ufficiali e applicano misure di sorveglianza per garantire la conformità alle prescrizioni del presente paragrafo e provvedono a che siffatti alimenti siano destinati esclusivamente alla vendita al dettaglio e al consumo locale e a che gli operatori economici adempiano l'obbligo di etichettatura previsto dal presente articolo.

¹ Per maggiore chiarezza, le bevande spiritose prodotte o immesse sul mercato a Gibilterra sono escluse dalla presente disposizione e devono rispettare integralmente le applicabili norme dell'Unione.

4. Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può consentire l'immissione sul mercato a Gibilterra di medicinali per uso umano quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) le autorità competenti del Regno Unito hanno autorizzato l'immissione sul mercato del medicinale nel Regno Unito conformemente al diritto del Regno Unito e secondo i termini dell'autorizzazione da esse rilasciata;
- b) il medicinale non reca l'identificativo unico europeo, ma reca un'etichetta individuale che, tramite la dicitura "UK only", indichi che il medicinale è destinato soltanto al Regno Unito, apposta sull'imballaggio in posizione evidente in modo da risultare facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e da non risultare in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi atti a interferire; e
- c) il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ha adottato misure efficaci di monitoraggio ed esecuzione, attuate mediante audit e ispezioni, al fine di impedire che i medicinali di cui al presente paragrafo² siano spostati da Gibilterra all'Unione o siano immessi sul mercato in uno Stato membro e di garantire che gli operatori economici adempiano l'obbligo di etichettatura previsto al presente articolo.

¹ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU CE L 311 del 28.11.2001, pag. 67, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj>).

² Ad eccezione dei farmaci soggetti a prescrizione medica autorizzati accompagnati dalla prescrizione di un operatore abilitato dalla GHA, in quantità non superiore a 90 giorni di trattamento.

5. Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può autorizzare l'importazione a Gibilterra di dispositivi medici, accessori di dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all'articolo 2, punti 1) e 2), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e all'articolo 2, punti 2) e 4), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio² ("dispositivi"), purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il dispositivo può essere immesso legalmente sul mercato nel Regno Unito;
- b) il dispositivo è acquistato e importato da un soggetto posto sotto la diretta responsabilità della GHA o per un siffatto soggetto³;
- c) gli unici utenti finali del dispositivo sono soggetti sotto la diretta responsabilità della GHA e operatori alle dipendenze della GHA;

¹ Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU UE L 117 del 5.5.2017, pag. 1.ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj>).

² Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU UE L 117 del 5.5.2017, pag. 176, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj>).

³ Entro la data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni volta che si verifica una modifica dei soggetti interessati, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra comunica al comitato per l'economia e il commercio i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 5, lettera b).

d) se il prodotto non reca la marcatura "CE", una marcatura o etichetta adesiva chiaramente visibile, leggibile e indelebile è apposta su ciascuna partita di dispositivi contemplati al paragrafo 5 al punto di prima manipolazione a Gibilterra dopo lo scarico dal mezzo di trasporto. La marcatura o l'etichetta adesiva sono apposte sull'involucro esterno della partita o della scatola da spedizione e indicare, tramite la dicitura "Gibraltar (GHA) only", che la partita è destinata unicamente a Gibilterra (GHA). Questa marcatura o etichetta adesiva è apposta sull'involucro esterno del prodotto in posizione evidente in modo da risultare facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile; non è in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi atti ad interferire;

e

e) il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ha adottato misure efficaci di monitoraggio ed esecuzione, attuate mediante audit e ispezioni, al fine di impedire che i dispositivi di cui al presente paragrafo¹ siano spostati da Gibilterra all'Unione o siano immessi sul mercato in uno Stato membro e di garantire che gli operatori economici adempiano gli obblighi di etichettatura previsti al presente articolo.

Ai fini del primo comma, lettera d), per "imballaggio esterno" si intende il primo livello di imballaggio visibile al ricevimento della spedizione dopo lo scarico, esclusi gli imballaggi interni, i cartoni o le singole unità di prodotto in essi contenuti.

¹ Ad eccezione dei dispositivi e accessori di dispositivi accompagnati dalla prescrizione o dal certificato di un operatore abilitato dalla GHA, in quantità non superiore a 90 giorni di trattamento.

6. I dispositivi importati a norma del paragrafo 5 che non recano la marcatura "CE" possono lasciare i locali dei soggetti sotto la diretta responsabilità della GHA soltanto se operatori impiegati dalla GHA lo reputano necessario per motivi di salute del paziente. A siffatti dispositivi che lasciano i locali di soggetti sotto la diretta responsabilità della GHA è apposta, sul primo involucri esterno o sul dispositivo stesso, se non è imballato all'uscita dai locali, una marcatura o un'etichetta adesiva chiaramente visibile, leggibile e indelebile che indica, tramite la dicitura "Gibraltar (GHA) only", che il dispositivo è destinato unicamente a Gibilterra (GHA). Questa marcatura o etichetta adesiva è apposta sull'imballaggio del prodotto in posizione evidente in modo da risultare facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile; non è in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi atti ad interferire.

La prescrizione di cui al primo comma non si applica ai dispositivi impiantabili né nei casi in cui, date le dimensioni o la natura del dispositivo, siffatta marcatura o etichetta adesiva non può essere apposta senza comprometterne il corretto funzionamento.

7. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra informa l'Unione, tramite il comitato specializzato per l'economia e il commercio, prima del rilascio di nuove licenze di autorizzazione di produzione o di immissione sul mercato di merci a Gibilterra.

ARTICOLO 257

Monitoraggio della conformità e cooperazione in materia di vigilanza del mercato

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra:

- a) istituisce autorità di vigilanza del mercato che svolgano attività di vigilanza del mercato per garantire la conformità all'articolo 256, paragrafi 1 e 3, e ne assicura l'effettivo funzionamento;
- b) provvede alla separazione delle funzioni di vigilanza del mercato dalle funzioni di valutazione della conformità; e
- c) provvede all'imparzialità delle autorità di vigilanza del mercato nell'esercizio del controllo o della supervisione degli operatori economici.

2. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra adottano senza ritardo tutte le misure di esecuzione appropriate e necessarie quando l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro ha constatato che una merce prodotta o immessa sul mercato a Gibilterra non è conforme alle applicabili norme del diritto dell'Unione che disciplinano la produzione o l'immissione sul mercato di tale merce nell'Unione e le ha informate della constatazione, motivandola. L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica agli scambi di informazioni effettuati ai sensi del presente paragrafo.

3. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra che hanno constatato che una merce importata da uno Stato membro e immessa sul mercato a Gibilterra non è conforme alla normativa di cui all'articolo 256, paragrafo 1, laddove sanare la situazione richieda l'adozione di misure nell'ambito della giurisdizione di uno Stato membro, possono trasmettere una richiesta motivata alle autorità di vigilanza del mercato di tale Stato membro affinché accerti se la merce sia conforme alle norme che si applicherebbero se fosse immessa sul mercato dell'Unione e, qualora constati che non è conforme, adotti le misure correttive del caso.

4. Fatte salve le applicabili disposizioni sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, i rappresentanti delle autorità competenti all'interno dell'Unione verificano conformemente all'articolo 265, come indicato nel secondo e terzo comma del presente paragrafo, se le merci prodotte o immesse sul mercato a Gibilterra siano conformi alle norme del diritto dell'Unione applicabili a tali merci nell'Unione.

Ai fini della verifica di cui al primo comma, i rappresentanti delle autorità competenti all'interno dell'Unione possono chiedere alle autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra di svolgere determinate azioni e attuare determinate misure in occasione di visite congiunte. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra attuano tali misure rapidamente.

Le misure di cui al secondo comma possono comprendere:

- a) la trasmissione ai rappresentanti delle autorità competenti all'interno dell'Unione, entro la fine di gennaio e di luglio di ogni anno, dell'elenco degli operatori economici autorizzati e delle merci prodotte o immesse sul mercato fornito dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'accertamento dell'esattezza di tale elenco tramite la presentazione delle pertinenti licenze commerciali;
- b) l'accertamento del fatto che le merci prodotte o immesse sul mercato a Gibilterra siano prodotte effettivamente dal produttore conformemente alle norme del diritto dell'Unione applicabili alla produzione di tali merci nell'Unione e nello Stato membro nel cui mercato le merci sono destinate a essere immesse; e
- c) l'accertamento del fatto che le merci immesse sul mercato a Gibilterra siano conformi alle norme del diritto dell'Unione applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di tali merci nell'Unione.

5. Per mettere le autorità competenti all'interno dell'Unione in condizione di decidere, in base a criteri di vigilanza del mercato basati sui rischi, se e in quale misura siano necessarie visite congiunte di accertamento, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra trasmettono alle autorità competenti all'interno dell'Unione, entro la fine di gennaio e di luglio di ogni anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, l'elenco dei produttori di merci presenti a Gibilterra. L'elenco indica:

- a) qualsiasi nuovo produttore autorizzato, compresa una descrizione dei prodotti che produce;

- b) i quantitativi prodotti nel precedente periodo di sei mesi per produttore e per merce; e
- c) il volume delle vendite per produttore e per merce per luogo di destinazione (Gibilterra o il luogo in cui le merci sono state esportate).

Il comitato specializzato per l'economia e il commercio può adottare una decisione che modifica il contenuto dell'elenco.

6. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti ai fini dell'agevolazione degli scambi e della protezione dei consumatori e degli altri utilizzatori, nonché l'importanza del rafforzamento della fiducia reciproca sulla base di informazioni condivise tempestivamente, e adottano di conseguenza i provvedimenti opportuni.

CAPO 4

TABACCO

ARTICOLO 258

Misure specifiche di monitoraggio e tracciabilità del tabacco

Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, conformemente alle disposizioni del protocollo sulla tracciabilità, la cooperazione nel contrasto del contrabbando di tabacco e misure supplementari per i prodotti del tabacco:

- a) istituisce un sistema di tracciabilità del tabacco equivalente al sistema dell'Unione e al diritto dell'Unione in materia;
- b) adotta misure supplementari riguardo alle avvertenze illustrate, al tabacco per uso orale e alle vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco;
- c) condivide con le autorità competenti all'interno dell'Unione, su richiesta, le informazioni di tracciabilità dei movimenti dei prodotti del tabacco a Gibilterra;
- d) istituisce meccanismi di monitoraggio per lo scambio di informazioni con le autorità competenti all'interno dell'Unione riguardo ai tabacchi greggi non lavorati e ai prodotti del tabacco lavorati introdotti, importati o venduti a Gibilterra ovvero usciti o esportati da Gibilterra; e

- e) coopera, fra l'altro scambiando informazioni con le autorità competenti all'interno dell'Unione, nel contrasto del contrabbando di tabacco, anche ai fini dell'identificazione delle persone che possono essere ritenute responsabili direttamente o indirettamente di atti in tale contesto.

L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica agli scambi di informazioni effettuati ai sensi delle lettere d) ed e) del presente comma.

CAPO 5

DISPOSIZIONI APPLICABILI A TALUNE CATEGORIE DI MERCI

ARTICOLO 259

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "membro civile": ciascuno dei civili che lavorano alle dipendenze del governo del Regno Unito o hanno concluso con esso un contratto di prestazione di servizi e che non sono persone residenti a Gibilterra o nell'Unione, ad eccezione delle persone che hanno diritto di risiedere nel Regno Unito o nella zona di libero spostamento;

- b) "forze armate del Regno Unito non residenti": le persone in servizio nelle forze armate del Regno Unito, da regolari o da riservisti, che sono cittadini del Regno Unito, cittadini del Commonwealth o cittadini dell'Irlanda ovvero che hanno diritto di risiedere nel Regno Unito o nella zona di libero spostamento e che non sono residenti a Gibilterra; e
- c) "forze armate di paesi terzi in visita": le persone che sono in servizio o alle dipendenze di servizi armati di un membro della NATO o di determinati partner, o che hanno concluso con essi un contratto di prestazione di servizi, che non sono persone residenti nell'Unione o a Gibilterra e che sono attesi a Gibilterra su invito del Regno Unito.

ARTICOLO 260

Norme applicabili a talune categorie di merci

1. Eccezion fatta per i documenti di cui al paragrafo 4 e le merci trasferite a fini commerciali, le autorità competenti all'interno dell'Unione e le autorità competenti del Regno Unito, per quanto riguarda le merci da trasferire a Gibilterra e da Gibilterra esclusivamente per uso ufficiale del ministero della Difesa del Regno Unito o di forze armate di paesi terzi in visita, provvedono affinché i controlli doganali siano effettuati soltanto presso un posto doganale designato durante gli orari di apertura stabiliti. Le autorità competenti all'interno dell'Unione provvedono affinché i controlli doganali siano effettuati non appena ragionevolmente possibile. Al trasferimento di siffatte merci da Gibilterra al territorio doganale dell'Unione si applica il diritto dell'Unione.
2. Il trasferimento è effettuato conformemente alle pertinenti disposizioni del presente titolo relative alle merci, ad eccezione della riscossione dei dazi doganali o delle imposte indirette e dell'applicazione dell'articolo 265.

3. L'ammissione temporanea e la riesportazione dei veicoli di servizio delle forze armate del Regno Unito non residenti o dei membri civili circolanti con mezzi propri ovvero dei veicoli a motore privati per uso personale sono autorizzate in esenzione da dazi doganali e imposte indirette dietro presentazione di un trittico nella forma prevista dalle intese amministrative di cui al paragrafo 7.
4. I documenti ufficiali in plico munito di sigillo ufficiale sono esenti dall'applicazione del presente titolo. I corrieri che ne effettuano il trasporto devono essere muniti, quale che sia la loro qualità, di un ordine di missione individuale di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b). L'ordine di missione menziona il numero di plichi trasportati e certifica che essi contengono soltanto documenti ufficiali.
5. Sono adottate disposizioni particolari affinché i carburanti e i lubrificanti destinati all'uso dei veicoli di servizio, degli aeromobili e dei natanti delle forze armate del Regno Unito non residenti o dei relativi membri civili possano essere consegnati in esenzione da dazi e imposte.
6. Le merci contemplate dal presente articolo non sono considerate in libera pratica a Gibilterra bensì in una forma di ammissione temporanea sotto il controllo delle pertinenti autorità. Le merci contemplate dal presente articolo non possono essere immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione. Laddove tali merci siano immesse sul mercato a Gibilterra, si applica il titolo II.
7. Intese amministrative tra il Regno Unito e il Regno di Spagna stabiliscono le modalità pratiche di applicazione del presente capo.

Tecnologia e attrezzature militari

1. I trasferimenti di prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea¹ e di armi da fuoco di categoria A, B e C ai sensi dei regolamenti (UE) n. 258/2012² e (UE) 2025/41 del Parlamento europeo e del Consiglio³ destinati alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbliche del Regno Unito a Gibilterra sono soggetti alle disposizioni del presente titolo e alle norme di diritto spagnolo sui controlli delle esportazioni di materiali per la difesa e a duplice uso. Per i trasferimenti di tali prodotti il Regno di Spagna prevede l'obbligo di autorizzazione.

¹ Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 23 febbraio 2026 (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari) (che aggiorna e sostituisce l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 24 febbraio 2025 (GU C, C/2026/1640, 13.3.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2026/1640/oj>).

² Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU UE L 94 del 30.3.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj>).

³ Regolamento (UE) 2025/41 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (GU UE L, 2025/41, 22.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/41/oj>).

2. Si annoverano fra le domande di autorizzazione di cui al paragrafo 1:
- a) le domande di licenza di esportazioni fisiche anche se per la produzione di attrezzature militari soggette a licenza in paesi terzi;
 - b) le domande di licenza di importazione nel territorio doganale dell'Unione;
 - c) le domande di licenza di intermediazione;
 - d) le domande di licenza di transito o trasbordo; e
 - e) le domande di licenza di trasferimenti intangibili di software e di tecnologia attraverso mezzi elettronici, telefax o telefono.
3. Il Regno di Spagna valuta caso per caso le domande di licenza presentate per il trasferimento di prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea basandosi sui criteri stabiliti dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio¹, modificata dalla decisione (PESC) 2025/779 del Consiglio².

¹ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU CE L 335 del 13.12.2008, pag. 99, ELI: <http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj>).

² Decisione (PESC) 2025/779 del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica la posizione comune 2008/944/PESC, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU UE L, 2025/779, 15.4.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/779/oj>).

ARTICOLO 262

Prodotti e tecnologie a duplice uso

1. I trasferimenti di prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ sono soggetti alle disposizioni del presente titolo e alle applicabili norme del diritto dell'Unione e del diritto spagnolo sui controlli delle esportazioni di materiali per la difesa e a duplice uso. Per i trasferimenti dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I di detto regolamento il Regno di Spagna prevede l'obbligo di autorizzazione.
2. Il Regno di Spagna può prevedere l'obbligo di autorizzazione per il trasferimento di determinati prodotti non elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 in applicazione delle pertinenti disposizioni dello stesso regolamento.
3. Il Regno di Spagna può vietare o subordinare ad autorizzazione il trasferimento di prodotti a duplice uso non elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 per motivi di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani.
4. Si annoverano fra le domande di autorizzazione di cui al paragrafo 1:
 - a) le domande di licenza di esportazioni fisiche anche se per la produzione di attrezzature militari soggette a licenza in paesi terzi;

¹ Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU UE L 206 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj>).

- b) le domande di licenza di importazione nel territorio doganale dell'Unione;
- c) le domande di licenza di intermediazione;
- d) le domande di licenza di transito o trasbordo; e
- e) le domande di licenza di trasferimenti intangibili di software e di tecnologia attraverso mezzi elettronici, telefax o telefono.

ARTICOLO 263

Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di trasferimento a norma del presente capo sono rilasciate dall'autorità competente del Regno di Spagna conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/821. Per quanto riguarda le armi da fuoco, le autorizzazioni di trasferimento a norma del presente accordo sono rilasciate dall'autorità competente del Regno di Spagna conformemente alle disposizioni dei regolamenti (UE) 258/2012 e (UE) 2025/41.
2. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione o del divieto di transito ai sensi del presente accordo, il Regno di Spagna tiene conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui:
 - a) i propri obblighi e impegni internazionali, in particolare gli obblighi e gli impegni che ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati internazionali;

- b) gli obblighi che gli derivano dalle sanzioni imposte con atti giuridici dell'Unione o con una decisione dell'OSCE o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
 - c) considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2025/779; e
 - d) considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione.
3. L'autorità competente del Regno di Spagna, operando in conformità del presente capo, può rifiutare il rilascio dell'autorizzazione di trasferimento e può annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione di trasferimento già rilasciata in conformità dei regolamenti (UE) n. 258/2012 e (UE) 2025/41.

ARTICOLO 264

Regime speciale

1. Il trasferimento dei prodotti di cui agli articoli 260, 261 e 262, ad eccezione delle merci trasferite a fini commerciali e delle merci sanitarie e fitosanitarie, è disciplinato esclusivamente dal regime speciale previsto dal presente articolo, a condizione che il prodotto:
- a) arrivi all'aeroporto o al porto di Gibilterra, o ne parta, a bordo di aeromobili o natanti di Stato o in spedizioni di Stato nella definizione prevista nelle intese amministrative di cui all'articolo 260, paragrafo 7; e

- b) sia destinato a Gibilterra esclusivamente per uso ufficiale del ministero della Difesa del Regno Unito o di forze armate di paesi terzi in visita.

Le merci contemplate dal presente articolo non sono considerate in libera pratica a Gibilterra bensì in una forma di ammissione temporanea sotto il controllo delle pertinenti autorità. Tali merci non possono essere immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione. Laddove tali merci siano immesse sul mercato a Gibilterra, si applica il titolo II. Al trasferimento di tali merci da Gibilterra al territorio doganale dell'Unione si applica il diritto dell'Unione.

2. In presenza delle condizioni previste al paragrafo 1, non appena ragionevolmente possibile e in ogni caso prima del trasferimento dei prodotti, il Regno Unito trasmette all'ufficiale di collegamento del Regno di Spagna l'elenco dei prodotti e un certificato firmato dall'ufficiale di collegamento del Regno Unito attestante che i prodotti:

- a) saranno trasportati e immagazzinati in condizioni di sicurezza in strutture designate; e
- b) saranno soggetti a un rigoroso sistema di contabilità e tracciabilità.

CAPO 6

ATTUAZIONE, APPLICAZIONE, SORVEGLIANZA ED ESECUZIONE

ARTICOLO 265

Attuazione, applicazione, sorveglianza ed esecuzione

1. Le autorità competenti all'interno dell'Unione verificano la conformità al presente titolo e svolgono tutti i compiti necessari, tra l'altro grazie all'accesso alle infrastrutture, alla documentazione e ai registri del caso e a qualsiasi altra informazione d'interesse.
2. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra cooperano a detto fine e sono informate in anticipo dei motivi di qualsiasi visita, in modo da poterla effettuare insieme alle autorità competenti all'interno dell'Unione.
3. Le modalità pratiche di attuazione del presente articolo sono stabilite nell'allegato 22.

Diritto dell'Unione che si applica al Regno Unito nei confronti di Gibilterra
e a Gibilterra conformemente all'articolo 247, paragrafo 1

Per quanto riguarda le disposizioni del diritto dell'Unione che si applicano al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a Gibilterra in virtù dell'articolo 247, paragrafo 1, si applicano, fatto salvo l'articolo 19, le disposizioni seguenti:

- a) i riferimenti al territorio definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 contenuti nelle disposizioni applicabili del presente accordo, nonché nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente accordo al Regno Unito nei confronti di Gibilterra e a Gibilterra, si intendono fatti anche a Gibilterra. Per quanto riguarda in particolare le direttive dell'Unione in materia di imposizione indiretta, l'Unione adotta le misure necessarie affinché le operazioni o i movimenti tra Gibilterra e gli Stati membri o tra gli Stati membri e Gibilterra non siano trattati come operazioni o movimenti tra paesi o territori terzi e l'Unione;
- b) salvo se l'Unione ritiene che l'accesso parziale o integrale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra sia strettamente necessario per permettere al Regno Unito nei confronti di Gibilterra di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del presente accordo, in relazione all'accesso a qualsiasi rete, sistema di informazione o banca dati istituiti ai sensi del diritto dell'Unione i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti degli Stati membri contenuti nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente accordo non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti di Gibilterra; e

- c) le autorità del Regno Unito o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra non fungono da autorità di riferimento ai fini della valutazione del rischio, degli esami, delle procedure di approvazione e autorizzazione previsti dal diritto dell'Unione reso applicabile dal presente accordo.

ARTICOLO 267

Merci, denaro contante e animali da compagnia trasportati da persone

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 247, paragrafo 1, l'entrata a Gibilterra delle merci trasportate dai viaggiatori nel bagaglio personale e dei loro animali da compagnia, e l'entrata e l'uscita di denaro contante sono soggette alle disposizioni degli allegati 22 e 23.

ARTICOLO 268

Riferimenti a taluni atti dell'Unione

Ai fini del presente titolo, i riferimenti agli atti dell'Unione negli articoli 241, 256, 261, 262, 263 e 266, nonché nell'allegato 19, articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e nell'allegato 21, articolo 1, paragrafo 5, si intendono fatti anche a tali atti dell'Unione quali modificati o sostituiti in futuro e agli atti dell'Unione che vi danno esecuzione o li integrano.

CAPO 7

REGIME TRANSITORIO

ARTICOLO 269

Merci immesse sul mercato a Gibilterra

1. Il presente titolo non si applica alle merci la cui circolazione ha avuto inizio prima dell'entrata in vigore del presente accordo e si è conclusa dopo l'entrata in vigore.
2. Le disposizioni del presente accordo relative all'imposizione indiretta non si applicano alle merci coperte da certificato di esenzione dai dazi all'importazione rilasciato dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra in forza della regola 8, parte 3, dei *Gibraltar Integrated Tariff Regulations 2017* prima dell'entrata in vigore del presente accordo, nei limiti del paragrafo 4 del presente articolo, a condizione che il Regno Unito nei confronti di Gibilterra abbia trasmesso alle autorità competenti all'interno dell'Unione copia di tutti i certificati esistenti, se del caso unitamente alle informazioni d'interesse sul rispettivo quantitativo di merci importate nei tre anni precedenti. I quantitativi delle merci da importare sono commisurati ai pertinenti progetti coperti dal certificato.
3. È a carico dell'operatore economico che si avvalga dei paragrafi 1 o 2 per una o più merci specifiche l'onere di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che la circolazione ha avuto inizio prima dell'entrata in vigore del presente accordo o che il certificato è stato rilasciato prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

4. Il paragrafo 1 cessa di applicarsi due mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Il paragrafo 2 si applica per un periodo non superiore alla durata del certificato pertinente o, se inferiore, per un periodo di tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
5. Per un periodo di tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo la merce legalmente immessa sul mercato a Gibilterra prima della data di entrata in vigore del presente accordo non è soggetta agli obblighi previsti all'articolo 256.
6. È a carico dell'operatore economico che si avvalga del paragrafo 5 per una merce specifica l'onere di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che la merce è stata immessa sul mercato a Gibilterra prima dell'entrata in vigore del presente accordo, comunicando contestualmente i quantitativi di merci di cui trattasi.

ARTICOLO 270

Conclusione della custodia temporanea o dei regimi doganali speciali

1. Le merci che si trovavano in custodia temporanea a Gibilterra né al regime doganale speciale avviato in forza della normativa del Regno Unito nei confronti di Gibilterra prima della data di entrata in vigore del presente accordo restano soggette a tale normativa come lo erano alla data di entrata in vigore del presente accordo fintantoché:
- a) le merci non sono appurate dal regime speciale, e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo; o

- b) la custodia temporanea non si è conclusa, e non oltre la fine del termine legale di custodia temporanea stabilito in detta normativa.
2. Il presente titolo si applica all'immissione in libera pratica, all'appuramento del regime speciale e alla riesportazione da Gibilterra delle merci di cui al paragrafo 1.

TITOLO III

TRASPORTI

CAPO 1

AVIAZIONE

ARTICOLO 271

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "vettore aereo": impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente;

- b) "trasporto aereo": il trasporto, effettuato per mezzo di aeromobili, di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico a titolo oneroso, anche in locazione, che include i servizi di linea e non di linea;
- c) "autorità competente": un'agenzia governativa o un ente governativo responsabile delle funzioni normative e amministrative pertinenti di cui al presente accordo; e
- d) "aeroporto di Gibilterra": l'aeroporto situato nell'istmo di Gibilterra¹, per quanto riguarda i servizi oggetto della joint venture di cui all'articolo 274.

ARTICOLO 272

Ripartizione dei diritti di traffico

1. Ai fini dell'esercizio del trasporto aereo, i vettori aerei di ciascuna parte hanno, su base non discriminatoria:
 - a) il diritto di sorvolare il territorio di Gibilterra senza atterrarvi; e
 - b) il diritto di effettuare scali nell'aeroporto di Gibilterra per scopi non commerciali.

¹ Il presente accordo, eventuali accordi integrativi di cui all'articolo 4, eventuali intese amministrative o di altro tipo connesse al presente accordo ed eventuali misure, strumenti o comportamenti adottati in applicazione o per effetto o a norma degli stessi non pregiudicano né incidono in altro modo sulle rispettive posizioni giuridiche del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o del Regno di Spagna rispetto alla sovranità e alla giurisdizione sul territorio in cui è situato l'aeroporto e non costituiscono la base per alcuna affermazione o negazione di sovranità, anche in procedimenti giudiziari o di altra natura.

2. I servizi di trasporto aereo tra l'aeroporto di Gibilterra e punti situati nel territorio dell'Unione possono essere prestati solo da vettori aerei dell'Unione o da vettori aerei autorizzati a norma del diritto dell'Unione. Questi servizi sono erogati conformemente al diritto dell'Unione.
3. I servizi di trasporto aereo tra l'aeroporto di Gibilterra e punti situati nel Regno Unito possono essere prestati solo da vettori aerei del Regno Unito o da vettori aerei autorizzati dal Regno Unito. Questi servizi sono erogati conformemente al diritto del Regno Unito.
4. Le autorità competenti delle parti convengono di consultarsi sulla possibilità di estendere a Gibilterra gli accordi pertinenti, esistenti o futuri, o altri strumenti giuridici internazionali, secondo necessità, nonché sulla loro attuazione pratica.

ARTICOLO 273

Norme applicabili all'aeroporto di Gibilterra

1. La gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea forniti al traffico aereo civile nell'aeroporto di Gibilterra offrono un livello di sicurezza e di interoperabilità con le operazioni e i sistemi civili equivalente a quello dei servizi forniti negli aeroporti civili in cui si applicano le disposizioni dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale ("ICAO").
2. Il livello di sicurezza e security garantito al traffico aereo civile nell'aeroporto di Gibilterra è assicurato, come minimo, a un livello pari a quello di servizi equivalenti forniti negli aeroporti civili in cui si applicano le disposizioni dell'ICAO.

3. Nel settore dei diritti aeroportuali, dell'assistenza a terra, delle bande orarie, delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, all'aeroporto di Giberterra si applicano le disposizioni contenute negli atti elencati all'allegato 25.

4. Alle condizioni stabilite ai paragrafi 5 e 6, le disposizioni contenute in qualsiasi atto successivo

a) che modifichi o sostituisca un atto elencato nell'allegato 25;

b) che integri o applichi un atto elencato nell'allegato 25; o

c) che riguardi l'oggetto di un atto elencato nell'allegato 25,

si applicano anche all'aeroporto di Giberterra.

5. L'Unione, quando adotta un atto successivo di cui al paragrafo 4, ne notifica immediatamente l'adozione al Regno Unito nei confronti di Giberterra. Entro 30 giorni da tale notifica, il Regno Unito nei confronti di Giberterra notifica all'Unione la sua decisione di accettare o meno il contenuto dell'atto successivo dell'Unione e di darvi attuazione nel proprio diritto interno. L'accettazione da parte del Regno Unito nei confronti di Giberterra del contenuto dell'atto successivo dell'Unione genera diritti e obblighi tra il Regno Unito nei confronti di Giberterra e l'Unione.

6. Entro 30 giorni dalla notifica dell'Unione di cui al paragrafo 5, si applica il paragrafo 4 in relazione all'atto successivo dell'Unione.

7. Sotto l'egida del comitato specializzato per l'aviazione istituito a norma dell'articolo 23, le autorità competenti dell'Unione e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra:

- a) si scambiano regolarmente informazioni sulle questioni di sicurezza e security; e
- b) effettuano visite congiunte di ispezione nell'aeroporto di Gibilterra al fine di verificare il rispetto delle disposizioni dell'allegato 25 e la sicurezza nell'aeroporto di Gibilterra.

Le visite sono proporzionate e si svolgono su richiesta di una delle parti: l'altra parte non può rifiutare. Le visite di ispezione e lo scambio di informazioni di cui sopra riguardano i voli tra l'aeroporto di Gibilterra e punti situati nel territorio dell'Unione e avvengono sia durante la loro esecuzione che in fase di preparazione. Le modalità pratiche per l'attuazione del presente paragrafo sono concordate dal comitato specializzato per l'aviazione.

L'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra riferiscono al comitato specializzato per l'aviazione in merito all'attuazione del presente paragrafo.

8. I vettori aerei soggetti a un divieto operativo nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ non sono autorizzati a effettuare voli da e verso l'aeroporto di Gibilterra.

¹ Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU CE L 344 del 27.12.2005, pag. 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2111/oj>).

Il riferimento al regolamento (CE) n. 2111/2005 si intende fatto anche a tale regolamento come modificato o sostituito in futuro, nonché a qualsiasi atto dell'Unione che attui o integri il presente regolamento.

9. I vettori aerei soggetti alle misure restrittive di una delle parti non sono autorizzati a effettuare voli da e verso l'aeroporto di Gibilterra.

ARTICOLO 274

Joint venture

1. È costituita una joint venture sotto la responsabilità condivisa del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna. La joint venture non può essere costituita in nessuno degli Stati che ne condividono la responsabilità ed è costituita in uno Stato membro. La joint venture seleziona mediante regolare appalto pubblico la società commerciale incaricata della gestione quotidiana dell'aeroporto di Gibilterra, e vigila su di essa.

2. L'appalto pubblico può prevedere il diritto contrattuale e del lavoro applicabile alla società commerciale e alle sue operazioni.

3. Le persone o le società private che aprono un contenzioso nei confronti della joint venture o della società commerciale possono avvalersi degli opportuni strumenti nazionali, dell'Unione o internazionali nonché delle modalità stabilite in tali strumenti, anche mediante i tribunali del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro, secondo il caso.

ARTICOLO 275

Comitato specializzato per l'aviazione

Il comitato specializzato per l'aviazione tratta le questioni di cui al presente capo e ha il potere di:

- a) formulare raccomandazioni al consiglio di cooperazione affinché adotti una decisione che modifichi l'allegato 25;
- b) monitorare ed esaminare l'attuazione del presente capo e garantirne il corretto funzionamento;
- c) affrontare le discrepanze emerse a seguito di visite congiunte di ispezione a norma dell'articolo 273, paragrafo 7, primo comma, lettera b);
- d) discutere gli aspetti tecnici derivanti dall'attuazione del presente capo;
- e) rivolgere alle parti raccomandazioni sull'attuazione e applicazione del presente capo;
- f) esaminare ogni questione d'interesse riguardante un settore oggetto del presente capo; e
- g) monitorare e tenere dialoghi e scambi in settori di interesse comune al fine di individuare opportunità di cooperazione e condividere migliori prassi e competenze.

CAPO 2

TRASPORTO SU STRADA

ARTICOLO 276

Trasporto di merci e circolazione di ambulanze tra i territori delle parti

1. Le parti autorizzano il trasporto di merci su strada tra i loro territori. Tuttavia, all'interno del territorio dell'Unione, tali operazioni di trasporto sono limitate alle zone di frontiera adiacenti.
2. L'Unione consente all'interno del suo territorio la prestazione, da parte di operatori stabiliti a Gibilterra e che agiscono sotto la direzione della GHA, dei seguenti servizi di ambulanza necessari a tutelare la salute, a condizione che il presente paragrafo sia applicato in modo ragionevole e non comporti una discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi:
 - a) servizi di trasporto sanitario di emergenza; e
 - b) servizi di ambulanza necessari per il trattamento specialistico di patologie gravi e acute tra Gibilterra e le strutture elencate nell'allegato 26, adiacenti a Gibilterra, a fini di sanità pubblica.

3. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra consente all'interno del territorio di Gibilterra la prestazione, da parte di operatori dell'Unione stabiliti nelle zone di frontiera adiacenti e che agiscono sotto la direzione di autorità debitamente autorizzate ai sensi delle normative applicabili, dei seguenti servizi di ambulanza necessari a tutelare la salute, a condizione che il presente paragrafo sia applicato in modo ragionevole e non comporti una discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi:

- a) servizi di trasporto sanitario di emergenza; e
- b) servizi di ambulanza necessari per il trattamento specialistico di patologie gravi e acute tra Gibilterra e le strutture elencate nell'allegato 26, adiacenti a Gibilterra, a fini di sanità pubblica.

ARTICOLO 277

Trasporto di merci da e verso Gibilterra attraverso il territorio dell'Unione

L'Unione consente il trasporto a fini commerciali, con transito attraverso il suo territorio, di merci su strada tra il territorio del Regno Unito e Gibilterra, nonché i viaggi a vuoto relativi a tale trasporto.

ARTICOLO 278

Requisiti per i trasportatori

1. I trasportatori di merci su strada di una parte che intraprendono un viaggio di cui all'articolo 276 o all'articolo 277 sono titolari di una licenza valida rilasciata a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Le licenze sono rilasciate, in conformità del diritto delle parti, unicamente ai trasportatori di merci su strada che soddisfano i requisiti di cui all'allegato 27, parte A, che disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada e il suo esercizio.
3. Una copia certificata conforme della licenza è conservata a bordo del veicolo ed è esibita su richiesta degli agenti preposti al controllo di ciascuna parte. La licenza e la copia certificata conforme corrispondono a uno dei modelli che figurano nell'allegato 27, appendice 27-A-1-3, che stabilisce anche le condizioni d'uso della licenza. La licenza contiene almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell'allegato 27, appendice 27-A-1-4.

ARTICOLO 279

Esenzione dall'obbligo di licenza nelle zone frontaliere adiacenti

I seguenti tipi di trasporto di merci nonché i viaggi a vuoto relativi a tali trasporti possono essere effettuati nelle zone di frontiera adiacenti senza una licenza valida di cui all'articolo 278:

- a) il trasporto della posta come servizio universale;

- b) il trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
- c) il trasporto di merci mediante veicoli a motore la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 2,5 tonnellate;
- d) il trasporto di medicinali, apparecchi, attrezzature e altri articoli necessari per le cure mediche nell'ambito di aiuti di emergenza, in particolare in caso di catastrofi naturali e di assistenza umanitaria;
- e) il trasporto di merci mediante veicoli purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - i) le merci trasportate sono di proprietà dei trasportatori di merci su strada o sono state da essi vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
 - ii) lo scopo del viaggio è trasportare le merci nei locali del trasportatore di merci su strada o spedirle da tali locali, oppure spostarle, all'interno o all'esterno degli stabili del trasportatore per esigenze del trasportatore stesso;
 - iii) i veicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale assunto dal trasportatore di merci su strada o messo a sua disposizione in base a un obbligo contrattuale;
 - iv) i veicoli che trasportano le merci sono di proprietà del trasportatore di merci su strada, sono stati acquistati a credito o noleggiati da quest'ultimo; e
 - v) tale trasporto costituisce un'attività soltanto accessoria nell'ambito dell'insieme delle attività del trasportatore di merci su strada;

- f) il trasporto di merci mediante veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h.

ARTICOLO 280

Requisiti per i conducenti

I conducenti dei veicoli di trasportatori di merci su strada di una parte che intraprendono un viaggio di cui all'articolo 276 o all'articolo 277:

- a) sono titolari di un certificato di idoneità professionale rilasciato conformemente all'allegato 27, parte B, sezione 1; e
- b) rispettano le norme in materia di tempi di guida, orari di lavoro, periodi di riposo, interruzioni e uso dei tachigrafi in conformità dell'allegato 27, parte B, sezioni 2, 3 e 4.

ARTICOLO 281

Requisiti per i veicoli

1. Una parte non può rifiutare o vietare l'uso nel proprio territorio di un veicolo che effettua un viaggio di cui all'articolo 276 o 277 se il veicolo è conforme ai requisiti di cui all'allegato 27, parte C, sezione 1.

2. I veicoli di trasportatori di merci su strada di una parte che effettuano un viaggio di cui all'articolo 276 o 277 sono muniti di un tachigrafo fabbricato, installato, utilizzato, collaudato e controllato conformemente all'allegato 27, parte C, sezione 2.

ARTICOLO 282

Codice della strada

I conducenti dei veicoli di trasportatori di merci su strada di una parte che intraprendono un viaggio di cui all'articolo 276 o all'articolo 277, quando si trovano nel territorio dell'altra parte, si conformano alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali in vigore in tale territorio in materia di circolazione stradale.

ARTICOLO 283

Evoluzione normativa e comitato specializzato per l'economia e il commercio

1. Quando propone una nuova misura di regolamentazione in un settore contemplato dall'allegato 27, una parte:

- a) notifica quanto prima all'altra parte la misura di regolamentazione proposta; e
- b) tiene informata l'altra parte sui progressi della misura di regolamentazione.

2. Su richiesta di una parte, si procede a uno scambio di opinioni in seno al comitato specializzato per l'economia e il commercio entro due mesi dalla presentazione della richiesta, al fine di stabilire se la nuova misura di regolamentazione proposta sia applicabile o no ai viaggi di cui all'articolo 276 o 277.
3. Quando adotta una nuova misura di regolamentazione di cui al paragrafo 1, una parte ne dà notifica all'altra parte e fornisce il testo della nuova misura di regolamentazione entro una settimana dalla sua pubblicazione.
4. Su richiesta di una parte, il comitato specializzato per l'economia e il commercio si riunisce per discutere qualsiasi nuova misura di regolamentazione adottata entro due mesi dalla presentazione della richiesta, indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata o no una notifica a norma del paragrafo 1 o 3 o che abbia avuto luogo una discussione a norma del paragrafo 2.
5. Il comitato specializzato per l'economia e il commercio ha il potere di:
- a) modificare l'allegato 26;
 - b) confermare che le modifiche apportate dalla nuova misura di regolamentazione sono conformi all'allegato 27;
 - c) decidere qualsiasi altra misura intesa a preservare il corretto funzionamento del presente capo;
e
 - d) adottare modifiche dell'allegato 27 eventualmente necessarie per rispecchiare i cambiamenti apportati all'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

ARTICOLO 284

Misure correttive

1. Se ritiene che l'altra parte abbia adottato una nuova misura di regolamentazione non conforme ai requisiti dell'allegato 27, in particolare nei casi in cui il comitato specializzato per l'economia e il commercio non sia giunto a una decisione a norma dell'articolo 283 e l'altra parte applichi comunque le disposizioni della nuova misura di regolamentazione ai trasportatori di merci su strada, ai conducenti o ai veicoli della parte, una parte può, previa notifica all'altra parte, adottare misure correttive appropriate, tra cui la sospensione degli obblighi derivanti dal presente accordo o da qualsiasi accordo integrativo, purché tali misure:

- a) non superino il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio causato dalla nuova misura di regolamentazione adottata dall'altra parte che non è conforme alle prescrizioni dell'allegato 27; e
- b) entrino in vigore non prima di sette giorni dopo che la parte che intende adottare tali misure ha dato notifica all'altra parte a norma del presente paragrafo.

2. Le misure correttive appropriate cessano di applicarsi:

- a) quando la parte che ha adottato tali misure ha accertato che l'altra parte rispetta gli obblighi che le incombono a norma del presente titolo; o
- b) in applicazione di una sentenza del collegio arbitrale.

3. Non è concesso alle parti di invocare l'accordo OMC o eventuali altri accordi internazionali per impedire all'altra parte di sospendere gli obblighi previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 285

Fiscalità

1. I veicoli dei trasportatori di merci su strada di una parte che intraadotta un viaggio di cui all'articolo 276 o dell'articolo 277 sono esenti dalle imposte e dagli oneri riscossi per il possesso o la circolazione di veicoli nel territorio dell'altra parte.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 non si applica:

- a) alle imposte o agli oneri sul consumo di carburante;
- b) agli oneri per l'utilizzo di una strada o di una rete stradale; o
- c) agli oneri per l'utilizzo di ponti, gallerie o traghetti particolari.

3. Il carburante contenuto nei serbatoi normali dei veicoli e dei contenitori per usi speciali, temporaneamente ammessi, utilizzato direttamente per la propulsione e, se del caso, per il funzionamento dei sistemi di refrigerazione e di altri sistemi durante il trasporto, nonché i lubrificanti presenti nei veicoli e necessari per il loro normale funzionamento durante il viaggio, sono esenti dai dazi doganali e da altre imposte e tasse, quali l'IVA e le accise, e non sono soggetti ad alcuna restrizione all'importazione.

4. I pezzi di ricambio importati per riparare un veicolo nel territorio di una parte, che è stato immatricolato o messo in circolazione nell'altra parte, sono ammessi sotto scorta di un'ammissione temporanea in franchigia doganale e senza divieto o restrizione dell'importazione. Le parti sostituite sono soggette a dazi doganali e ad altre imposte (IVA) e sono riesportate o distrutte sotto il controllo delle autorità doganali dell'altra parte.

CAPO 3

TRASPORTO MARITTIMO

ARTICOLO 286

Trasporto marittimo

Ciascuna parte:

- a) accorda alle navi che prestano servizi di trasporto marittimo internazionale¹ e che battono bandiera di uno Stato membro o del Regno Unito (Gibilterra) o che sono gestite da prestatori di servizi dell'altra parte, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda:
 - i) l'accesso ai porti;
 - ii) l'uso delle infrastrutture portuali;

¹ Per "servizi di trasporto marittimo internazionale" s'intende il trasporto di passeggeri o merci mediante navi adibite alla navigazione marittima tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo o tra porti di diversi Stati membri, compresa la stipula diretta di contratti con i prestatori di altri servizi di trasporto, per realizzare trasporti porta a porta o multimodali con un documento di trasporto unico.

- iii) l'uso dei servizi marittimi ausiliari¹; e
 - iv) le formalità doganali e l'assegnazione di ormeggi e infrastrutture per il carico e lo scarico, inclusi i relativi diritti e oneri; e
- b) in porto e nelle acque interne del porto, mette a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non meno favorevoli di quelle applicabili ai propri fornitori o alle proprie navi (compresi i diritti e gli oneri, le specifiche e la qualità del servizio da prestare), i servizi portuali seguenti: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio, ormeggio e disormeggio, e servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di energia elettrica.

¹ Per "servizi ausiliari marittimi" s'intendono servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima, servizi marittimi di spedizione merci e servizi di deposito e magazzinaggio.

TITOLO IV

ECCEZIONI

ARTICOLO 287

Eccezioni generali

1. Nessuna disposizione dei titoli I e II della presente parte può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare o mantenere in vigore misure compatibili con l'articolo XX del GATT 1994. A tale scopo l'articolo XX del GATT 1994, con le relative note e disposizioni integrative, è integrato nel presente accordo e ne fa parte *mutatis mutandis*.
2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi, nessuna disposizione del titolo III della presente parte può essere interpretata nel senso di impedire all'una o all'altra parte di adottare o applicare le misure:
 - a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico¹;
 - b) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;

¹ Le eccezioni per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico possono essere invocate solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

c) necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative e regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi comprese quelle relative:

- i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
- ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; e
- iii) alla sicurezza.

3. Le parti convengono che, nella misura in cui tali misure sono altrimenti incompatibili con le disposizioni dei titoli I, II e III della presente parte:

- a) le misure di cui all'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo comprendono le misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;
- b) l'articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche; e
- c) le misure adottate per attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente possono rientrare nell'articolo XX, lettere b) o g), del GATT 1994 o nel paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

4. Se una parte intende adottare qualsiasi misura di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, tale parte fornisce all'altra parte, prima dell'adozione, tutte le informazioni pertinenti onde trovare una soluzione accettabile per entrambe. Se non viene raggiunto un accordo entro 30 giorni dalla trasmissione delle informazioni, la parte può applicare le misure pertinenti. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l'informazione o l'esame preliminari, la parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure cautelari necessarie per far fronte alla situazione. La parte ne informa immediatamente l'altra parte.

ARTICOLO 288

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione della presente parte può essere interpretata nel senso di:

- a) imporre a una parte di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; o
- b) impedire a una parte di adottare un provvedimento che ritenga necessario per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
 - i) in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico e alle transazioni relative ad altri prodotti, materiali, servizi e tecnologie, nonché alle attività economiche aventi, direttamente o indirettamente, l'obiettivo di approvvigionare un'installazione militare;

- ii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o
 - iii) in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o
- c) impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi a essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

ARTICOLO 289

Fiscalità

1. Le disposizioni dei titoli I e II della presente parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi rispettivi dell'Unione o dei suoi Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, derivanti da convenzioni fiscali. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni fiscali, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra l'Unione o i suoi Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, le pertinenti autorità competenti nell'ambito del presente accordo e di tale convenzione fiscale determinano congiuntamente se esista incompatibilità tra il presente accordo e la convenzione fiscale¹.
2. Gli articoli 276 e 277 non si applicano ai benefici accordati da una parte a norma di una convenzione fiscale.

¹ Tale determinazione lascia impregiudicata la parte sesta.

3. Fatto salvo l'obbligo di non applicare le misure fiscali in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti, nessuna disposizione dei titoli I e II della presente parte può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare, mantenere in vigore o applicare misure che:

- a) sono intese a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace¹ delle imposte dirette; o
- b) operano una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui è investito il loro capitale.

¹ Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

- i) si applicano ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte; o
- ii) si applicano ai soggetti non residenti, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte; o
- iii) si applicano ai soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi; o
- iv) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra parte o di un paese terzo o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte; o
- v) operano una distinzione tra prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o
- vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti o succursali residenti o tra soggetti o succursali collegati dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.

4. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
- a) "imposte dirette": tutte le imposte sul reddito o sul patrimonio, comprese le imposte sui redditi da alienazione di beni, le imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, le imposte su salari o retribuzioni versati dalle imprese e le imposte sulle plusvalenze;
 - b) "residenza": la residenza a fini fiscali; e
 - c) "convenzione fiscale": una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, integralmente o principalmente, la fiscalità¹.

ARTICOLO 290

Deroghe dell'OMC

Se un obbligo di cui al presente accordo è sostanzialmente equivalente a un obbligo contenuto nell'accordo OMC, qualsivoglia misura presa in conformità di una deroga adottata a norma dell'articolo IX dell'accordo OMC è considerata conforme alla disposizione sostanzialmente equivalente del presente accordo.

¹ Vi rientra l'*International Agreement on Taxation and the Protection of Financial Interests between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of Spain regarding Gibraltar* (accordo internazionale sulla fiscalità e sulla tutela degli interessi finanziari tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Regno di Spagna per quanto riguarda Gibilterra), concluso a Londra e Madrid il 4 marzo 2019.

PARTE QUARTA

LAVORATORI FRONTALIERI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE PERSONALE

ARTICOLO 291

Ambito di applicazione personale

1. La presente parte si applica alle persone seguenti:
 - a) cittadini dell'Unione che soggiornano legalmente nel Regno di Spagna;
 - b) cittadini del Regno Unito che soggiornano legalmente a Gibilterra; e
 - c) familiari delle persone di cui alla lettera a), purché soggiornino legalmente nel Regno di Spagna, e familiari delle persone di cui alla lettera b), purché soggiornino legalmente a Gibilterra. Ai fini della presente parte e indipendentemente dalla loro cittadinanza, i familiari sono:
 - i) il coniuge;

- ii) il partner con cui le persone di cui alle lettere a) e b) hanno contratto un'unione registrata alle condizioni previste dalla normativa pertinente di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, purché la normativa del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna equipari l'unione registrata al matrimonio, e alle condizioni previste rispettivamente dalla normativa pertinente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna;
- iii) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner quali definiti al punto ii);
- iv) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner quali definiti al punto ii).

2. Ai fini della presente parte, le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che esercitano un'attività economica subordinata a Gibilterra o nel Regno di Spagna e che ritornano almeno una volta alla settimana rispettivamente nel Regno di Spagna o a Gibilterra sono lavoratori dipendenti frontalieri.

3. Ai fini della presente parte, le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che esercitano un'attività economica autonoma sia a Gibilterra, conformemente al diritto del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, che nel Regno di Spagna, conformemente al diritto del Regno di Spagna, e che ritornano almeno una volta alla settimana rispettivamente nel Regno di Spagna o a Gibilterra sono lavoratori autonomi frontalieri.

TITOLO II

DIRITTI E DIRITTI ACCESSORI DEI LAVORATORI FRONTALIERI

ARTICOLO 292

Diritti dei lavoratori frontalieri

1. Le persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera a), hanno il diritto di accedere a un'attività subordinata come lavoratori frontalieri a Gibilterra e di esercitarla conformemente alle norme applicabili ai cittadini del Regno Unito a Gibilterra.
2. Le persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b), hanno il diritto di accedere a un'attività subordinata come lavoratori frontalieri nel Regno di Spagna e di esercitarla conformemente alle norme applicabili ai cittadini spagnoli nel Regno di Spagna.
3. Le persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera a) che sono lavoratori dipendenti frontalieri godono a Gibilterra dello stesso diritto alla parità di trattamento dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b). Ciò implica:
 - a) il diritto di non subire discriminazioni fondate sulla nazionalità per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di impiego;
 - b) il diritto alla parità di trattamento per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, e, se disoccupato, reintegrazione professionale o ricollocamento;

- c) i vantaggi sociali e fiscali, ad eccezione dei diritti di accesso all'alloggio;
- d) l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e l'esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e di accesso ai posti amministrativi o direttivi di un'organizzazione sindacale; le suddette persone possono tuttavia essere escluse dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall'esercizio di una funzione di diritto pubblico; e
- e) gli stessi diritti per quanto riguarda l'accesso alla formazione nelle scuole professionali e nei centri di riqualificazione.

4. Le persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b) che sono lavoratori dipendenti frontalieri godono dello stesso diritto alla parità di trattamento dei cittadini spagnoli nel Regno di Spagna per le questioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Le persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettere a) e b), godono a Gibilterra e nel Regno di Spagna, rispettivamente, dei diritti seguenti:

- a) il diritto di ingresso, di soggiorno e di uscita ai fini dell'iscrizione presso gli uffici del lavoro per consentire a tali persone di informarsi in merito alle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di adottare, all'occorrenza, le misure necessarie per essere assunti in qualità di lavoratori dipendenti frontalieri; ciò include il diritto di essere assistiti dagli uffici del lavoro alle stesse condizioni dei cittadini del Regno Unito a Gibilterra e dei cittadini spagnoli nel Regno di Spagna;
- b) il diritto di ingresso, di soggiorno e di uscita durante l'esercizio di un'attività subordinata in qualità di lavoratore frontaliero o di un'attività autonoma in qualità di lavoratore frontaliero;

- c) il diritto di mantenere lo status di lavoratore frontaliero purché si verifichi una delle circostanze seguenti:
- i) l'interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
 - ii) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività per oltre un anno, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;
 - iii) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore a un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l'interessato mantiene lo status di lavoratore per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi; o
 - iv) l'interessato inizia un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, il mantenimento dello status di lavoratore presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

6. Alle persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettere a) e b), può essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto che implichi la partecipazione diretta o indiretta all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda dei casi, o delle altre autorità pubbliche.

7. Le persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettere a) e b), che sono lavoratori autonomi frontalieri godono dei diritti di cui al paragrafo 3, lettere da b) a e), del presente articolo.

8. Il paragrafo 7 del presente articolo si applica *mutatis mutandis* alle persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b), che sono lavoratori autonomi frontalieri.

ARTICOLO 293

Familiari di lavoratori frontalieri

1. I familiari, quali definiti all'articolo 291, paragrafo 1, lettera c), delle persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera a), che sono lavoratori dipendenti frontalieri o lavoratori autonomi frontalieri, godono di un diritto derivato alla parità di trattamento nell'accesso ai vantaggi sociali e fiscali con i familiari delle persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b), che sono lavoratori dipendenti o autonomi a Gibilterra.

2. A condizione di risiedere a Gibilterra, i figli delle persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera a), che sono lavoratori dipendenti o autonomi frontalieri a Gibilterra godono del diritto alla parità di trattamento nell'accesso ai corsi di insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale con i figli delle persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b), che lavorano a Gibilterra.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano *mutatis mutandis* ai familiari e ai figli delle persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b), che sono lavoratori dipendenti frontalieri o lavoratori autonomi frontalieri nel Regno di Spagna.

ARTICOLO 294

Misure oggettivamente giustificate

Le misure che derogano alla parità di trattamento a norma dell'articolo 292, paragrafi 3, 4 e 7, sono ammissibili solo se oggettivamente giustificate. Per essere giustificate, devono essere idonee a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non eccedere quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

ARTICOLO 295

Lavoratori distaccati

1. Le persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettere a) e b), che svolgono un'attività subordinata per conto di un datore di lavoro che esercita abitualmente le sue attività rispettivamente nel Regno di Spagna e a Gibilterra e che sono da costui distaccate per un periodo limitato rispettivamente a Gibilterra e nel Regno di Spagna per prestare servizi prodotti localmente e consumati nella zona di frontiera adiacente per conto di tale datore di lavoro, godono del diritto di ingresso, di uscita e di soggiorno senza ostacoli necessario alla prestazione di tali servizi e beneficiano, sulla base della parità di trattamento, delle condizioni di lavoro e di occupazione applicabili nel territorio in cui il lavoratore è distaccato e che sono sancite in quel territorio da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o da contratti collettivi o arbitrati, dichiarati di applicazione generale o altrimenti applicabili a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Tali condizioni di lavoro e di occupazione sono elencate nell'allegato 28 del presente accordo. L'applicazione di tali condizioni di lavoro e di occupazione non osta all'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione più favorevoli ai lavoratori distaccati.

2. Ai fini del presente articolo, per "contratti collettivi o arbitrati, dichiarati di applicazione generale" si intendono quelli che devono essere rispettati da tutte le imprese situate nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate.
3. In mancanza, o a complemento, di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi o di arbitrati ai sensi del paragrafo 2, Gibilterra e il Regno di Spagna possono, se così decidono, avvalersi:
- a) dei contratti collettivi o degli arbitrati che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate; e/o
 - b) dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale.
4. Si considera che vi sia parità di trattamento, ai sensi del paragrafo 1, quando i datori di lavoro nazionali che si trovano in una situazione analoga:
- a) sono soggetti, nel luogo o nel settore in cui svolgono la loro attività, ai medesimi obblighi dei datori di lavoro che effettuano il distacco, per quanto attiene alle materie menzionate nell'allegato 28;e
 - b) sono soggetti ai medesimi obblighi aventi i medesimi effetti.

ARTICOLO 296

Documenti

Le persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettere a) e b), che sono lavoratori dipendenti o autonomi frontalieri hanno il diritto di ottenere il rilascio di un documento che certifichi il loro status a norma della presente parte. Tale documento può essere in formato elettronico.

ARTICOLO 297

Ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica

1. I diritti conferiti dal presente titolo possono essere limitati da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica.
2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
3. Le sole malattie che possono giustificare misure restrittive del diritto di soggiorno, di entrata o di uscita sono quelle con potenziale epidemico, quali definite dai pertinenti strumenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, e altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempre che esse siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano alle persone di cui all'articolo 291, paragrafo 1, lettere a) e b).

4. Ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1 è notificata per iscritto all'interessato secondo modalità che consentano a questi di comprenderne il contenuto e le conseguenze. I motivi circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che giustificano l'adozione della decisione nei suoi confronti sono comunicati all'interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. La notifica riporta l'indicazione dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa dinanzi al quale l'interessato può opporre ricorso e il termine entro il quale deve agire e, all'occorrenza, l'indicazione del termine impartito per lasciare il territorio.

5. L'interessato può accedere ai mezzi di impugnazione giurisdizionali e, all'occorrenza, amministrativi al fine di presentare ricorso o chiedere la revisione di ogni decisione adottata nei suoi confronti per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. I mezzi di impugnazione comprendono l'esame della legittimità della decisione nonché dei fatti e delle circostanze che ne giustificano l'adozione. Tali procedure garantiscono che la decisione non sia sproporzionata.

6. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra o il Regno di Spagna non possono vietare all'interessato di presentare di persona la sua difesa, tranne qualora la sua presenza possa provocare gravi turbative dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza quando il ricorso o la revisione riguardano il divieto d'ingresso nel territorio.

TITOLO III

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE

ARTICOLO 298

Coordinamento della sicurezza sociale

Al fine di garantire i diritti di sicurezza sociale delle persone cui si applica il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna applicano i rispettivi sistemi di sicurezza sociale a norma del protocollo.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 299

Disposizioni finanziarie

1. Il consiglio di cooperazione istituisce un meccanismo finanziario per promuovere la coesione tra Gibilterra e la zona di frontiera adiacente, anche per questioni di formazione e occupazione. Siffatta misura dovrebbe tenere in considerazione la tutela degli interessi finanziari delle parti dalla frode e da altre attività illecite e irregolarità.

2. Le parti dovranno contribuire entrambe al meccanismo di cui al paragrafo 1.

PARTE SESTA

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 300

Obiettivi

Obiettivo della presente parte è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere le controversie che possono insorgere tra le parti riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo e gli accordi integrativi per pervenire, per quanto possibile, a una soluzione concordata.

ARTICOLO 301

Ambito di applicazione

1. La presente parte si applica, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, alle controversie tra le parti riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo o di ogni accordo integrativo ("disposizioni contemplate").
2. Le disposizioni contemplate comprendono tutte le disposizioni del presente accordo o di ogni accordo integrativo, a eccezione di:
 - a) articolo 2;
 - b) parte prima, titolo II;
 - c) parte seconda, titolo V, anche quando si applica a situazioni disciplinate da altre disposizioni del presente accordo;
 - d) parte terza, titolo I, capi 3, 4, 5 e 6, articolo 199, paragrafi 1, 2 e 4, articoli 207 e 208.
3. Ciascuna parte può ricorrere al consiglio di cooperazione per risolvere una controversia riguardante obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al paragrafo 2.
4. Alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applica l'articolo 302.

5. Nonostante i paragrafi 1 e 2, la presente parte non si applica alle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale o relativi allegati in casi specifici.

6. La presente parte non si applica alle controversie riguardanti la sovranità e la giurisdizione. Qualora la parte convenuta presenti al collegio arbitrale una dichiarazione motivata secondo cui la richiesta può incidere sulla posizione giuridica del Regno Unito o del Regno di Spagna o qualora tale dichiarazione riguardi la sovranità e la giurisdizione, il collegio arbitrale non decide in merito alla controversia relativa alla sovranità e alla giurisdizione o a qualsiasi questione che richieda o implichi una decisione sulla sovranità o sulla giurisdizione e si dichiara immediatamente incompetente a statuire sulle questioni riguardanti la sovranità e la giurisdizione o che incidono su di esse.

Le decisioni adottate nel quadro della presente parte, compresi i lodi e le decisioni di un collegio arbitrale, non producono effetti giuridici, diretti o indiretti, sulla posizione giuridica del Regno Unito o del Regno di Spagna per quanto riguarda la sovranità e la giurisdizione.

ARTICOLO 302

Esclusiva

Per le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo o di ogni accordo integrativo, le parti si impegnano a non avvalersi di meccanismi di risoluzione diversi da quelli previsti dal presente accordo.

ARTICOLO 303

Scelta del foro

1. In caso di controversia in merito al presunto inadempimento di un obbligo concernente una specifica misura del presente accordo o di ogni accordo integrativo e di un obbligo sostanzialmente equivalente derivante da un altro accordo internazionale di cui entrambe le parti sono firmatarie, la parte attrice sceglie il foro per la composizione della controversia.
2. Scelto il foro e avviate le procedure di risoluzione delle controversie a norma della presente parte o di un altro accordo internazionale, la parte attrice non avvia dette procedure a norma di quell'altro accordo internazionale in relazione alla misura specifica di cui al paragrafo 1, salvo se il foro scelto per primo non riesce, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni.
3. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
 - a) le procedure di risoluzione delle controversie a norma della presente parte si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 305; e
 - b) le procedure di risoluzione delle controversie a norma di altri accordi si considerano avviate se lo sono in conformità delle pertinenti disposizioni di detti accordi.

4. Fatto salvo il paragrafo 2, nulla nel presente accordo o in ogni accordo integrativo dovrà precludere a una parte la sospensione di obblighi autorizzata secondo le procedure di risoluzione delle controversie di un altro accordo internazionale di cui le parti sono firmatarie. Non può essere invocato alcun accordo internazionale tra le parti per impedire a una parte di sospendere gli obblighi a norma della presente parte.

CAPO 2

PROCEDURA

ARTICOLO 304

Consultazioni

1. Quando una parte ("parte attrice") reputi che l'altra parte ("parte convenuta") abbia violato un obbligo a essa incombente in virtù del presente accordo o di ogni accordo integrativo, le Parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede per pervenire a una soluzione concordata.

2. La parte attrice può chiedere l'avvio delle consultazioni per iscritto alla parte convenuta. Nella richiesta scritta la parte attrice specifica i motivi, ivi compresa la misura contestata e la base giuridica della richiesta, e le disposizioni contemplate che ritiene applicabili.

3. La parte convenuta risponde senza ritardo e comunque entro dieci giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Le consultazioni si svolgono in presenza o con qualunque mezzo di comunicazione concordato tra le parti entro 30 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Le consultazioni in presenza si svolgono nel territorio della parte convenuta, salvo che le parti non decidano diversamente.
4. Le consultazioni si considerano concluse entro 45 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta, salvo che le parti decidano di proseguirle.
5. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese le questioni che coinvolgono merci deperibili o merci di carattere stagionale, si svolgono entro 20 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Le consultazioni si considerano concluse entro detto termine di 20 giorni, salvo che le parti decidano di proseguirle.
6. Ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali per consentire un'analisi completa della misura contestata e del modo in cui possa incidere sull'applicazione del presente accordo o di ogni accordo integrativo. Ciascuna parte fa in modo che partecipi personale delle proprie autorità competenti con conoscenze adeguate nella materia oggetto di consultazione.
7. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si svolgono nel quadro del consiglio di cooperazione, ad eccezione delle controversie relative alla parte terza, titolo I, capi 3, 4 e 5. Il consiglio di cooperazione può dirimere la controversia mediante decisione. Si applicano i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Il luogo delle riunioni è stabilito dal regolamento interno del consiglio di cooperazione.

8. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni indicate come riservate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, sono riservate e non pregiudicano i diritti delle parti in eventuali procedimenti successivi.

ARTICOLO 305

Procedura di arbitrato

1. La parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale se:
 - a) la parte convenuta non risponde alla richiesta di consultazioni entro dieci giorni dalla data in cui è stata presentata;
 - b) le consultazioni non si svolgono entro i termini di cui all'articolo 304, paragrafo 1, 2 o 3;
 - c) le parti convengono di non tenere consultazioni; o
 - d) le consultazioni si concludono senza che sia raggiunta una soluzione concordata.
2. La domanda di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta. La parte attrice indica esplicitamente nella domanda la misura contestata e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui detta misura configura violazione delle disposizioni contemplate.

ARTICOLO 306

Costituzione di un collegio arbitrale

1. Un collegio arbitrale si compone di tre arbitri.
2. Entro dieci giorni dalla data in cui è presentata la domanda di costituzione di un collegio arbitrale, le parti si consultano per concordarne la composizione.
3. Qualora le parti non convengano sulla composizione del collegio arbitrale nel termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte nomina un arbitro dal sottoelenco che ha stabilito a norma dell'articolo 319, entro cinque giorni dallo scadere del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Qualora una parte non nomini un arbitro dal suo sottoelenco entro detto termine, il copresidente del consiglio di cooperazione della parte attrice estrae a sorte un arbitro dal sottoelenco della parte che non ha nominato l'arbitro, entro cinque giorni dallo scadere di detto termine. Il copresidente del consiglio di cooperazione della parte attrice può delegare l'estrazione a sorte dell'arbitro.
4. Qualora le parti non convengano sul presidente del collegio arbitrale nel termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il copresidente del consiglio di cooperazione della parte attrice seleziona il presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco dei presidenti istituito a norma dell'articolo 319, entro cinque giorni dallo scadere di detto termine. Il copresidente del consiglio di cooperazione della parte attrice può delegare la selezione del presidente del collegio arbitrale.

5. Qualora, nel momento in cui è effettuata una selezione a norma del paragrafo 3 o 4 del presente articolo, non sia ancora stabilito uno degli elenchi di cui all'articolo 319, ovvero non contenga nominativi sufficienti, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi ufficiali proposti da una o entrambe le parti conformemente all'allegato 29.

6. La data di costituzione del collegio arbitrale è la data in cui l'ultimo dei tre arbitri comunica alle parti di accettare la nomina conformemente all'allegato 29.

ARTICOLO 307

Requisiti per gli arbitri

1. Tutti gli arbitri:
 - a) possiedono comprovate competenze nei settori del diritto, compreso il diritto internazionale, e in qualsiasi materia disciplinata dal presente accordo o da eventuali accordi integrativi e, nel caso del presidente, anche esperienza nelle procedure di arbitrato;
 - b) non sono collegati alle parti né ricevono istruzioni dalle medesime;
 - c) esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo sulle questioni attinenti alla controversia; e
 - d) sono tenuti al rispetto dell'allegato 30.

2. Tutti gli arbitri sono personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscono le condizioni richieste per l'esercizio, nelle rispettive giurisdizioni, delle alte funzioni giurisdizionali, ovvero sono giureconsulti di notoria competenza.

ARTICOLO 308

Funzioni del collegio arbitrale

Il collegio arbitrale:

- a) effettua una valutazione oggettiva della questione all'esame, compresa una valutazione oggettiva dei fatti alla base della controversia e dell'applicabilità delle disposizioni contemplate come pure della conformità delle misure contestate a dette disposizioni;
- b) indica, nel lodo e nelle decisioni, le conclusioni di fatto e di diritto e le motivazioni alla base di tutte le risultanze da esso formulate; e
- c) dovrebbe consultarsi periodicamente con le parti e predisporre adeguate possibilità per la messa a punto di una soluzione concordata.

ARTICOLO 309

Mandato

1. Salvo diverso accordo tra le parti, entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, il mandato del collegio è il seguente:

"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni contemplate del presente accordo o di ogni accordo integrativo, la questione oggetto della domanda di costituzione del collegio arbitrale, decidere della conformità della misura contestata alle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 301 e pronunciarsi a norma dell'articolo 311".

2. Le parti, qualora concordino un mandato diverso da quello di cui al paragrafo 1, notificano al collegio arbitrale il mandato concordato entro il termine di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 310

Procedura d'urgenza

1. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale decide, entro dieci giorni dalla data della sua costituzione, se la controversia riguarda questioni urgenti.

2. In casi d'urgenza i termini applicabili di cui all'articolo 311 sono dimezzati.

ARTICOLO 311

Lodo del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale trasmette una relazione interinale alle parti entro 100 giorni dalla data di costituzione del collegio stesso. Se il collegio arbitrale non ritiene possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. In nessun caso il collegio arbitrale presenta la relazione interinale oltre i 130 giorni dalla data di sua costituzione.
2. Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale entro 14 giorni dalla sua presentazione. Ciascuna parte può presentare osservazioni su richiesta dell'altra parte entro sei giorni dalla richiesta.
3. Se entro il termine di cui al paragrafo 2 non perviene alcuna richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale, detta relazione diventa il lodo del collegio arbitrale.
4. Il collegio arbitrale trasmette il lodo alle parti entro 130 giorni dalla costituzione del collegio stesso. Ove il collegio arbitrale non ritenga possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di pronunciarsi. In nessun caso il collegio arbitrale si pronuncia oltre i 160 giorni dalla data di sua costituzione.

5. Il lodo arbitrale ricomprende l'analisi delle richieste scritte delle parti in ordine alla relazione interinale e ne tratta compiutamente le osservazioni.

6. A fini di chiarezza, i riferimenti a "lodo" o "lodi" di cui agli articoli 308, 309 e 320 e all'articolo 321, paragrafi 1, 3, 4 e 6, si intendono fatti anche alla relazione interinale del collegio arbitrale.

ARTICOLO 312

Controversie che sollevano questioni d'interpretazione del diritto dell'Unione

1. Se una controversia sottoposta ad arbitrato conformemente alla presente parte solleva una questione d'interpretazione di un concetto o di una disposizione del diritto dell'Unione contenuti in un atto dell'Unione di cui al presente accordo, il collegio arbitrale non decide su una tale questione. In tal caso esso chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi sulla questione. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi e la sua decisione è vincolante per il collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale presenta tale richiesta dopo aver sentito le parti.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, prima frase, l'Unione o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se ritiene necessaria una richiesta in conformità del paragrafo 1, può presentare al collegio arbitrale osservazioni a tal fine. In tal caso il collegio arbitrale trasmette la richiesta in conformità del paragrafo 1, tranne se la questione non riguarda l'interpretazione di un concetto o di una disposizione del diritto dell'Unione contenuti in un atto dell'Unione di cui al presente accordo. Il collegio arbitrale motiva la propria valutazione. Entro dieci giorni dalla valutazione ciascuna parte può chiedere al collegio arbitrale di riesaminare la propria valutazione ed entro 15 giorni dalla richiesta è convocata un'udienza per sentire le parti. Il collegio arbitrale motiva la propria valutazione.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i termini stabiliti all'articolo 311 sono sospesi finché la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata. Il collegio arbitrale non è tenuto a pronunciarsi prima di 60 giorni dalla data in cui si è pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea.

CAPO 3

ESECUZIONE

ARTICOLO 313

Provvedimenti per l'esecuzione del lodo

1. Se nel lodo arbitrale di cui all'articolo 311, paragrafo 4, il collegio arbitrale riconosce che la parte convenuta ha violato un obbligo a essa incombente in virtù del presente accordo o di uno degli accordi integrativi, detta parte adotta provvedimenti per l'esecuzione immediata del lodo al fine di conformarsi alle disposizioni contemplate.
2. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro 30 giorni dalla pronuncia del lodo, i provvedimenti che ha adottato o intende adottare per darvi esecuzione.

ARTICOLO 314

Periodo ragionevole

1. Se non è possibile dare esecuzione immediata, entro 30 giorni dalla pronuncia del lodo di cui all'articolo 311, paragrafo 4, la parte convenuta notifica alla parte attrice il periodo ragionevole di cui avrà bisogno per conformarsi a detto lodo. Le parti si adoperano per concordare la durata del periodo ragionevole per dare esecuzione al lodo.
2. Ove le parti non convengano sulla durata del periodo ragionevole, la parte attrice può chiedere per iscritto, non prima di 20 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, al collegio arbitrale originario di stabilire la durata del periodo ragionevole. Il collegio arbitrale comunica la decisione alle parti entro 20 giorni dalla data in cui è presentata la domanda.
3. La parte convenuta notifica per iscritto alla parte attrice i progressi compiuti nell'eseguire il lodo di cui all'articolo 311, paragrafo 4, quanto meno un mese prima che scada il periodo ragionevole.
4. Le parti possono convenire di prorogare il periodo ragionevole.

ARTICOLO 315

Verifica dell'esecuzione

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro la data di scadenza del periodo ragionevole, i provvedimenti presi per dare esecuzione al lodo di cui all'articolo 311, paragrafo 4.
2. In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza di detti provvedimenti o sulla loro compatibilità con le disposizioni contemplate, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La domanda indica il provvedimento contestato e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui detto provvedimento configura violazione delle disposizioni contemplate. Il collegio arbitrale comunica la decisione alle parti entro 45 giorni dalla data in cui è presentata la domanda.

ARTICOLO 316

Misure temporanee

1. La parte convenuta può, su richiesta e previa consultazione della parte attrice, presentare un'offerta di compensazione temporanea se:
 - a) notifica alla parte attrice che è impossibile dare esecuzione al lodo di cui all'articolo 311, paragrafo 4; o

- b) non notifica i provvedimenti per l'esecuzione del lodo entro il termine di cui all'articolo 313 o prima della data di scadenza del periodo ragionevole di cui all'articolo 314; o
- c) il collegio arbitrale constata l'insussistenza di provvedimenti per l'esecuzione del lodo o l'incompatibilità dei provvedimenti adottati con le disposizioni contemplate.

2. Se ricorre una delle circostanze di cui al paragrafo 1, la parte attrice può notificare per iscritto alla parte convenuta che intende sospendere l'applicazione di obblighi derivanti dalle disposizioni contemplate se:

- a) rinuncia a fare la richiesta di cui al paragrafo 1; o
- b) le parti non convengono sulla compensazione temporanea entro 20 giorni dallo scadere o dalla pronuncia della decisione del collegio arbitrale di cui all'articolo 315, paragrafo 2, in caso di richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

La notifica precisa il livello di sospensione prospettata.

3. Non possono essere sospesi a norma del presente articolo gli obblighi derivanti dal protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale o relativi allegati.

4. La sospensione degli obblighi non supera il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.

5. La parte attrice può sospendere gli obblighi dieci giorni dopo la data della notifica di cui al paragrafo 2, salvo che la parte convenuta abbia inoltrato la richiesta di cui al paragrafo 6.

6. Se ritiene che il livello di sospensione prospettata sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, prima che scada il termine di dieci giorni di cui al paragrafo 5, di pronunciarsi in merito. Il collegio arbitrale comunica alle parti la decisione entro 30 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Non si dà luogo a sospensione fintanto che non si è pronunciato il collegio arbitrale. La sospensione degli obblighi è coerente con detta pronuncia.

7. La sospensione degli obblighi o la compensazione di cui al presente articolo è temporanea e non si applica dopo che:

- a) le parti sono pervenute a una soluzione concordata a norma dell'articolo 323;
- b) le parti hanno deciso che il provvedimento adottato per l'esecuzione del lodo ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate; o
- c) il provvedimento adottato per l'esecuzione del lodo che il collegio arbitrale ha giudicato incompatibile con le disposizioni contemplate è stato revocato o modificato per permettere alla parte convenuta di conformarsi a dette disposizioni.

ARTICOLO 317

Riesame dei provvedimenti per l'esecuzione previa adozione di misure temporanee

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice tutti i provvedimenti per l'esecuzione adottati a seguito della sospensione degli obblighi o dell'applicazione della compensazione temporanea, a seconda dei casi. La parte attrice revoca la sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla notifica. Nei casi in cui è applicata la compensazione, la parte convenuta può revocare la compensazione entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta esecuzione del lodo.
2. Se entro 30 giorni dalla data della notifica le parti non giungono a un accordo sul fatto che il provvedimento notificato ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Il collegio arbitrale comunica la decisione alle parti entro 46 giorni dalla data in cui è presentata la domanda. Se il collegio arbitrale decide che i provvedimenti per l'esecuzione sono compatibili con le disposizioni contemplate, è revocata la sospensione degli obblighi o la compensazione, a seconda dei casi. Ove opportuno, il livello di sospensione degli obblighi o il livello della compensazione è adattato in base al lodo del collegio arbitrale.

CAPO 4

NORME DI PROCEDURA COMUNI

ARTICOLO 318

Richiesta di informazioni

1. Il collegio arbitrale, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere informazioni pertinenti alle parti, se lo ritiene necessario e opportuno. Le parti rispondono senza ritardo e in modo esauriente a dette richieste di informazioni del collegio arbitrale.
2. Il collegio arbitrale, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere informazioni a qualsiasi fonte, se lo ritiene opportuno. Il collegio arbitrale può altresì chiedere il parere di esperti, se lo ritiene opportuno e fatti salvi i termini e le condizioni concordati tra le parti, ove applicabile.
3. Il collegio arbitrale esamina le comunicazioni in qualità di amicus curiae delle persone fisiche di una parte o delle persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte, conformemente all'allegato 29.
4. Le informazioni ottenute dal collegio arbitrale a norma del presente articolo sono messe a disposizione delle parti e le parti possono presentare osservazioni al riguardo.

ARTICOLO 319

Elenco degli arbitri

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di cooperazione stabilisce un elenco di persone con competenze nei settori contemplati dal presente accordo o dai suoi accordi integrativi, disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. L'elenco consta di almeno 15 nominativi e si compone di tre sottoelenchi:

- a) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione;
- b) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito nei confronti di Gibilterra; e
- c) un sottoelenco di persone con cittadinanza dell'una o dell'altra parte per la funzione di presidente del collegio arbitrale.

Ogni sottoelenco consta di almeno cinque nominativi. Il consiglio di cooperazione provvede affinché l'elenco contenga sempre questo numero minimo di nominativi.

2. L'elenco di cui ai paragrafi 1 non comadotta persone che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito o di Gibilterra.

ARTICOLO 320

Sostituzione degli arbitri

Durante le procedure di risoluzione delle controversie di cui alla presente parte, in caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro che non rispetti il codice di condotta, si applica la procedura di cui all'articolo 306. Il termine per la pronuncia del lodo o altra decisione può essere prorogato per il tempo necessario alla nomina di un nuovo arbitro.

ARTICOLO 321

Lodi e decisioni del collegio arbitrale

1. Le deliberazioni del collegio arbitrale rimangono riservate. Il collegio arbitrale si adopera al massimo per redigere il lodo e adottare le decisioni per consenso. Se ciò risulta impossibile, il collegio arbitrale decide con votazione a maggioranza. In nessun caso sono rese pubbliche le opinioni individuali degli arbitri.
2. Il lodo e le decisioni del collegio arbitrale sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. Essi non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche.
3. Il lodo e le decisioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che le parti derivano dal presente accordo o da un accordo integrativo.

4. Per maggiore chiarezza, il collegio arbitrale non è competente a statuire sulla legittimità, ai sensi del diritto interno di una parte, di una misura che costituisca una presunta violazione del presente accordo o di un accordo integrativo. Nessuna constatazione formulata dal collegio arbitrale nel decidere sulle controversie tra le parti vincola il giudice nazionale di una parte quanto al significato da attribuire al suo diritto interno.
5. Ciascuna parte rende pubblici i lodi e le decisioni del collegio arbitrale, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
6. Le informazioni trasmesse dalle parti al collegio arbitrale sono trattate secondo le norme di riservatezza di cui all'allegato 29.

ARTICOLO 322

Sospensione e chiusura del procedimento arbitrale

Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi consecutivi. Il collegio arbitrale riadotta i lavori prima della fine del periodo di sospensione su richiesta scritta di entrambe le parti oppure alla fine di detto periodo su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente notifica la richiesta all'altra parte. Se nessuna delle parti chiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale allo scadere del periodo di sospensione, l'autorità del collegio arbitrale decade ed è posto fine alla procedura di risoluzione. In caso di sospensione dei lavori del collegio arbitrale, i termini applicabili sono prorogati per il tempo corrispondente a detta sospensione.

ARTICOLO 323

Soluzione concordata

1. Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata delle controversie di cui all'articolo 301.
2. Se pervengono a una soluzione concordata durante il procedimento arbitrale, le parti la comunicano congiuntamente al presidente del collegio arbitrale. Con tale comunicazione si conclude il procedimento arbitrale.
3. La soluzione può essere adottata mediante decisione del consiglio di cooperazione. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una parte.
4. Ciascuna parte adotta i provvedimenti necessari per attuare la soluzione concordata entro il termine concordato.
5. Entro la data di scadenza del termine concordato, la parte che attua la soluzione concordata comunica per iscritto all'altra parte i provvedimenti adottati per l'attuazione.

ARTICOLO 324

Termini

1. Tutti i termini previsti dalla presente parte sono calcolati in giorni a decorrere dal giorno successivo all'atto cui si riferiscono.
2. I termini di cui alla presente parte possono essere modificati previo accordo tra le parti.
3. Il collegio arbitrale può in qualsiasi momento proporre alle parti di modificare i termini di cui alla presente parte, motivando la proposta.

ARTICOLO 325

Costi

1. Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento arbitrale.
2. Le spese organizzative, compresi il compenso e il rimborso delle spese dei membri del collegio arbitrale, sono ripartite equamente tra le parti. Il compenso degli arbitri è conforme alle disposizioni dell'allegato 29.

ARTICOLO 326

Allegati

1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui alla presente parte sono disciplinate dal regolamento di procedura di cui all'allegato 29 e si svolgono in conformità dell'allegato 30.
2. Il consiglio di cooperazione può modificare gli allegati 29 e 30.

ARTICOLO 327

Procedure speciali per le misure correttive

1. Ai fini dell'articolo 209, la presente parte si applica con le modifiche di cui al presente articolo.
2. In deroga all'articolo 306 e all'allegato 29, se le parti non raggiungono un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro due giorni, il copresidente del consiglio di cooperazione della parte attrice estrae a sorte un arbitro dal sottoelenco di ciascuna parte e il presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco dei presidenti istituito a norma dell'articolo 319 entro un giorno dallo scadere del termine di due giorni. Il copresidente del consiglio di cooperazione della parte attrice può delegare l'estrazione a sorte dell'arbitro o del presidente. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro due giorni dalla data in cui è stata informata della nomina. La riunione organizzativa di cui all'allegato 29, articolo 10, ha luogo entro due giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

3. In deroga all'allegato 29, articolo 13, la parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro sette giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro sette giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte della parte attrice. Il collegio arbitrale adegua qualunque altro termine rilevante della procedura di risoluzione delle controversie secondo necessità per garantire la presentazione tempestiva della relazione.
4. L'articolo 311 non si applica e i riferimenti al lodo contenuti nella presente parte si intendono fatti alla decisione di cui all'articolo 209, paragrafo 10.
5. In deroga all'articolo 315, il collegio arbitrale comunica la decisione alle parti entro 30 giorni dalla data in cui è presentata la domanda.

PARTE SETTIMA

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 328

Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica:

- a) ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e
- b) al territorio di Gibilterra.

ARTICOLO 329

Relazioni con altri accordi

1. Il presente accordo non è un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione quale definito all'articolo 2 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

2. Il presente accordo e qualsiasi accordo integrativo si applicano fatti salvi eventuali accordi bilaterali precedenti riguardanti Gibilterra, conclusi tra il Regno Unito, da una parte, e l'Unione, dall'altra. Le parti ribadiscono l'obbligo di attuare detti eventuali accordi.

ARTICOLO 330

Riesame

Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e successivamente a intervalli regolari, le parti procedono a un riesame congiunto dell'attuazione del presente accordo e di un eventuale accordo integrativo e delle materie connesse.

ARTICOLO 331

Informazioni riservate

1. Nessuna disposizione del presente accordo o in eventuali accordi integrativi può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di mettere a disposizione informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge, o sarebbe comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di determinate imprese, pubbliche o private, salvo qualora un collegio arbitrale richieda tali informazioni riservate nell'ambito di procedimenti di risoluzione delle controversie a norma della parte sesta o qualora un gruppo di esperti richieda tali informazioni riservate nell'ambito di procedimenti a norma della parte terza, titolo I. In tali casi il collegio arbitrale o, se del caso, il gruppo di esperti garantisce la massima tutela della riservatezza conformemente all'allegato 29.

2. Qualora una parte comunichi al consiglio di cooperazione o ai comitati specializzati informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.

ARTICOLO 332

Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

Nessuna disposizione del presente accordo o in eventuali accordi integrativi può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di mettere a disposizione informazioni classificate.

Le parti concordano istruzioni di trattamento per garantire la protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate e del materiale che si scambiano.

ARTICOLO 333

Parti integranti del presente accordo

1. I protocolli, gli allegati, le appendici e le note a piè di pagina del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Ciascuno degli allegati del presente accordo, comprese le relative appendici, costituisce parte integrante della parte, del titolo, del capo o del protocollo che fa riferimento a tale allegato o cui si fa riferimento in tale allegato.

ARTICOLO 334

Denuncia

Ciascuna parte può denunciare il presente accordo mediante notificazione scritta per via diplomatica all'altra parte. Il presente accordo e eventuali accordi integrativi cessano di essere in vigore il primo giorno del dodicesimo mese successivo alla data della notifica.

ARTICOLO 335

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, croata, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

ARTICOLO 336

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate.

2. Le parti possono convenire di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere da una data anteriore a quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che prima della data di applicazione provvisoria del presente accordo le parti si siano notificate che il piano di attuazione di cui all'articolo 7 e le intese amministrative di cui agli articoli 29, 33, 38, 55, 56, 251, 260 e 265 del presente accordo e al protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale sono in vigore e sono stati pienamente attuati e che le misure di cui all'articolo 258 del presente accordo sono in vigore.
3. L'applicazione provvisoria cessa alla data di cui al paragrafo 1.
4. Dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, le parti considerano i riferimenti alla "data di entrata in vigore del presente accordo" o all'"entrata in vigore del presente accordo" contenuti nel presente accordo come riferimenti alla data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria.
5. La parte seconda, titoli da I a IV, la parte terza, titolo II, e la parte quarta, titolo III, cessano di applicarsi a decorrere dal giorno in cui le intese amministrative di cui agli articoli 29, 33, 38, 55, 56, 251, 260 e 265 del presente accordo e al protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale sono sospese o revocate conformemente alle disposizioni ivi contenute. Le suddette parti iniziano ad applicarsi nuovamente a decorrere dalla data in cui è revocata la sospensione di tali intese amministrative o in cui sono concluse nuove intese amministrative.